

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 luglio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 2002, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 «Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico» Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2002, n. 7.

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di correzionali all'estero e rimpatriati Pag. 4

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2002, n. 8.

Norme sul sistema statistico regionale Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2002, n. 1.

Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 - art. 21) Pag. 11

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 28.

Testo unico regionale per le foreste Pag. 12

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2001, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 relativa alla disciplina del commercio Pag. 22

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 28.

Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli Pag. 24

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19.

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria Pag. 44

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2002, n. 20.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 recante: «Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti» Pag. 64

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 2002, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 «Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 26 marzo 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 «Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico», di seguito denominata legge, a norma dell'art. 6, comma 4, della stessa.

Art. 2.

Contenuti della domanda di nulla osta di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge

1. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge, contiene i seguenti dati:

a) il codice fiscale e la residenza del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale;

b) il tipo di pratica che si intende svolgere;

c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;

d) per ogni macchina radiogena: il tipo di macchina, il tipo di particella carica accelerata, l'energia massima di accelerazione;

e) per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività di ciascun radionuclide che si intende detenere contemporaneamente e in ragione d'anno solare;

f) per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni;

g) la stima delle quantità e della concentrazione radioattiva dei rifiuti radioattivi eventualmente prodotti, le modalità della loro gestione nonché l'indicazione dell'applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 154 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato decreto;

h) le modalità dell'eventuale riciclo o riutilizzo dei materiali.

2. La domanda di cui sopra è corredata, per quanto applicabile, della seguente documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto:

a) descrizione della pratica, delle operazioni, che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, anche in relazione all'attuazione del principio di ottimizzazione, con espressa indicazione dei locali in cui la pratica verrà esercitata; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all'interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;

b) descrizione dei locali interessati alla pratica che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria 1:100, indicando per ogni locale la classificazione in zone ai sensi dell'art. 82 del decreto;

c) descrizione con planimetrie degli ambienti circostanti, soprastanti e sottostanti i locali interessati alla pratica, indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti di radiazione in essi impiegate ove conosciute;

d) indicazione dei criteri seguiti ai fini della individuazione e della classificazione delle zone e della classificazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 82 del decreto;

e) descrizione dei mezzi di protezione posti in atto con particolare riferimento agli obiettivi di progetto adottati nel calcolo delle schermature e alle modalità di attuazione del principio di ottimizzazione;

f) valutazione preventiva delle dosi assorbite dai lavoratori e dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;

g) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle specifiche modalità di intervento, al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione, e risultati delle valutazioni di cui all'art. 15-ter del decreto;

h) quantità prodotte e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati, con indicazione anche dell'eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sottoforma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, all'interno e all'esterno dell'installazione;

i) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli obblighi di cui all'art. 61 del decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la informazione e la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;

j) indicazione dei criteri e modalità di esercizio della sorveglianza fisica della radioprotezione, con particolare riferimento alla frequenza delle valutazioni di cui all'art. 80, comma 1, lettera c) del decreto, e alla sensibilità della strumentazione e dei mezzi di sorveglianza dosimetrica utilizzati;

k) descrizione dei programmi di prove previste in sede di prima verifica dell'installazione;

l) modalità previste per la eventuale disattivazione dell'installazione.

Art. 3.

Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici di cui all'art. 2, comma 3, della legge

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, i soggetti richiedenti non pubblici sono tenuti al pagamento delle spese di espletamento delle procedure per il rilascio del nulla osta, secondo le tariffe di cui al comma 2; il relativo versamento deve essere effettuato prima della presentazione alla A.S.L. della domanda di nulla osta, allegando a quest'ultima la relativa ricevuta.

2. Le tariffe, individuate in relazione alla complessità dell'attività, anche istruttoria, da effettuare, sono stabilite come segue:

a) 2.000,00 € per il rilascio del nulla osta per:

attività di medicina nucleare;

attività di radioterapia, ad eccezione della roentgenterapia;

b) 1.000,00 € per il rilascio del nulla osta per:

attività di roentgenterapia;

attività radioimmunologiche (RIA);

altre attività, diverse da quelle specificate;

c) 50,00 € per la sola volta della titolarità del nulla osta, a parità di condizioni di svolgimento della pratica.

Art. 4.

Procedura per l'esame delle istanze per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) della legge

1. Al fine di emettere il parere di competenza sulle istanze di nulla osta all'impiego di categoria A di cui all'art. 28 del decreto, la direzione generale competente in materia sanitaria può avvalersi del supporto tecnico-scientifico delle commissioni per la radioprotezione insediate presso le A.S.L.

2. Il direttore generale competente in materia sanitaria trasmette al direttore generale della A.S.L. competente per territorio copia dell'istanza di nulla osta all'impiego di categoria A pervenuta, con la richiesta di esame da parte della commissione per la radioprotezione.

3. La commissione esprime il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere da parte del direttore generale della A.S.L.; quest'ultimo comunica al direttore generale competente in materia sanitaria il parere reso dalla commissione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2.

Art. 5.

Retribuzione dei componenti delle commissioni per la radioprotezione in relazione alle spese di funzionamento delle commissioni stesse di cui all'art. 3, comma 6, della legge

1. La A.S.L. garantisce il funzionamento della commissione per la radioprotezione assumendo a proprio carico le spese per la segreteria amministrativa e per la retribuzione dei componenti della commissione stessa, ove prevista.

2. I componenti della commissione che vi partecipano in veste libero professionale percepiscono per ciascuna seduta un gettone di presenza, la cui entità è fissata in 200,00 €.

Art. 6.

Contenuti della relazione tecnica di cui all'art. 5, comma 2, della legge

1. La relazione tecnica di cui all'art. 5, comma 2, della legge deve essere presentata entro i sei mesi successivi alla scadenza di cinque anni dalla data del rilascio del nulla osta.

2. In seguito la relazione tecnica di cui all'art. 3, comma 2, della legge deve essere inoltrata entro i sei mesi successivi alla scadenza di cinque anni dalla data di presettazione della precedente.

3. La relazione tecnica contiene gli estremi dell'atto autorizzativo riferito alla pratica e i dati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed è corredata:

a) dalle informazioni, per quanto applicabili, di cui al successivo art. 8, comma 2, lettera a) riferite alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nel quinquennio precedente;

b) dalle informazioni di cui al successivo art. 8, comma 2, lettere b) e c) nel caso in cui le procedure ivi indicate abbiano subito modifiche.

Art. 7.

Variazioni nello svolgimento della pratica di cui all'art. 3, comma 3 della legge

1. Le variazioni nello svolgimento della pratica di cui all'art. 5, comma 3, della legge sono quelle che non comportano incrementi nelle esposizioni dei lavoratori o della popolazione o dei gruppi critici, oppure la necessità di modificare i mezzi di protezione posti in essere.

2. Qualunque altra variazione nello svolgimento della pratica determina la necessità del rilascio di un nuovo nulla osta.

Art. 8.

Contenuti della domanda di conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 6, comma 2 della legge

1. La domanda di cui all'art. 6, comma 2, della legge, finalizzata al rilascio della conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, prevista dall'art. 146, comma 2, del decreto, contiene i dati di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

2. La domanda di cui sopra è corredata:

dalla documentazione, per quanto applicabile, di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, nelle parti che non siano già state presentate o che abbiano subito variazioni rispetto a quanto inoltrato nella precedente istanza autorizzativa;

dalla documentazione, riferita alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nel quinquennio precedente che di seguito si indica, redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto, dal medico

addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187:

a) i dati e gli elementi relativi alla radioprotezione dei lavoratori addetti alla pratica e della popolazione, con particolare riferimento a:

1) numero, classificazione e qualifica professionale dei lavoratori addetti alla pratica;

2) dosi efficaci e/o equivalenti medie e massime assorbite annualmente dai lavoratori addetti alla pratica;

3) modalità di attuazione del principio di ottimizzazione;

4) valutazioni di cui al comma 7 dell'art. 79 del decreto;

5) nel caso di impiego di apparecchiature radiogene o sostanze radioattive in forma sigillata a scopo terapeutico, livelli tipici di equivalente di dose ambientale misurati nei locali limitrofi alle zone classificate in cui la pratica viene svolta; in tutti gli altri casi, livelli tipici di equivalente di dose ambientale misurati nelle zone classificate in cui la pratica viene svolta e nei locali ad esse limitrofi;

6) nel caso di impiego di sostanze radioattive in forma non sigillata, livelli tipici di contaminazione superficiale e volumetrica misurati nelle zone classificate in cui la pratica viene svolta;

7) nel caso di impiego di sostanze radioattive in forma non sigillata, modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e quantità di rifiuti radioattivi mediamente prodotti in relazione alle prescrizioni o ai limiti contenuti nell'eventuale provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con valutazione anche dell'eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sottoforma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, all'interno e all'esterno dell'installazione;

8) nel caso di somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico, dose efficace assorbita dalla popolazione conseguente all'immissione di rifiuti radioattivi nell'ambiente, o all'eventuale riciclo di materiali;

b) i criteri e le modalità di esercizio della sorveglianza medica della radioprotezione;

c) ad esclusione delle attività radioimmunologiche, i criteri e le modalità con cui viene garantita la protezione del paziente, con particolare riferimento al programma di garanzia della qualità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e in particolare:

1) descrizione della procedura di accettazione e gestione del paziente, con particolare riferimento alle modalità di attuazione del principio di giustificazione dell'esame o della terapia;

2) descrizione di tutte le fasi in cui si esplica il processo diagnostico o terapeutico, con l'indicazione delle responsabilità mediche e non mediche connesse alla protezione del paziente, i riferimenti ai protocolli e/o linee guida adottate e alle istruzioni predisposte;

3) procedure di attuazione del programma di garanzia della qualità relativamente alle attrezzature radiologiche, con l'indicazione delle responsabilità mediche e non mediche connesse, i riferimenti ai protocolli, linee guida o norme tecniche adottate e alle istruzioni di lavoro predisposte;

4) procedura di verifica dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è nel caso di terapia con fasci esterni, procedura di verifica delle dosi somministrate (dosimetria in vivo) e di centratura geometrica dei campi con l'indicazione delle responsabilità mediche e non mediche connesse, i riferimenti ai protocolli, linee guida e/o norme tecniche adottate e alle istruzioni di lavoro predisposte;

5) nel caso di somministrazione di sostanze radioattive a scopo terapeutico, descrizione della procedura di dimissione del paziente portatore di radioattività;

6) descrizione delle modalità di formazione del personale con particolare riferimento ai neoassunti;

7) modalità di effettuazione dei processi di periodica verifica clinica delle prestazioni erogate.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 25 marzo 2002

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/8449 del 22 marzo 2002).

02R0406

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2002, n. 7.

Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 6 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E INTERVENTI

Art. 1.

Finalità

1. Nel quadro della politica regionale di sviluppo economico e sociale e nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dallo statuto, la Regione, in armonia con le disposizioni statali e comunitarie e nella considerazione che i corregionali all'estero sono parte della più ampia comunità regionale, opera:

a) per sviluppare i rapporti tra i corregionali all'estero e la Regione e per conservare e tutelare presso le comunità dei corregionali stessi le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;

b) per promuovere il coinvolgimento delle comunità dei corregionali all'estero nelle attività di promozione economica e culturale della Regione all'estero;

c) per sostenere il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei corregionali all'estero.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, sono destinatari degli interventi:

a) i corregionali all'estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli-Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di

Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori del territorio nazionale;

b) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera *a)*, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni.

2. Limitatamente agli interventi espressamente previsti, sono destinatari altresì i corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

3. Nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è assicurato un particolare sostegno alle iniziative destinate agli istriani, ai fiumani e ai dalmati residenti all'estero, di cui al comma 1, lettera *a)*, ai fini della continuità della memoria storica, del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari della loro terra d'origine. È altresì assicurata l'identità culturale e linguistica dei corregionali all'estero di origine friulana e slovena, in armonia con le disposizioni di cui alle leggi 15 dicembre 1999, n. 482, e 23 febbraio 2001, n. 38.

4. La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai comuni, da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

5. Non sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati presso uffici e cantieri all'estero.

Art. 3.

Interventi

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:

a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;

b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della Regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;

c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la Regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;

d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;

e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;

f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'art. 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipate, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli-Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.

3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera *d)*, rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della giunta regionale.

6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.

Art. 4.

Modalità di attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3, la Regione promuove la partecipazione delle province, dei comuni e degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.

2. In relazione al disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'amministrazione regionale si avvale degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10, oppure agisce direttamente.

4. L'amministrazione regionale può altresì stipulare convenzioni con enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività rientranti nelle competenze istituzionali ditali soggetti.

5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Per l'attuazione degli interventi compresi nel piano triennale di cui all'art. 6, qualora necessario, la Regione assicura il coordinamento con le altre regioni.

Capo II

STRUMENTI, PROCEDURE E ORGANISMI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 5.

Fondo per i corregionali all'estero

1. È istituito il «Fondo per i corregionali all'estero» destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'art. 10.

2. La legge finanziaria regionale determina per ciascun triennio lo stanziamento del fondo.

Art. 6.

Programmazione degli interventi

1. L'azione della Regione in favore dei corregionali fuori del territorio regionale e dei rimpatriati si realizza sulla base di un piano triennale, articolato in progetti, approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento, sentita la commissione consiliare competente e sentito il parere del comitato di cui all'art. 7. Il piano coordina gli interventi di cui alla presente legge con le azioni previste dal piano regionale di sviluppo.

2. I progetti nei quali è articolato il piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalle province e dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'art. 10, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento.

3. Il piano è aggiornato, se del caso, nell'ambito del triennio di validità, con le procedure di cui al comma 1.

4. I progetti nei quali si articola il piano specificano:

- a) i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;
- b) i tempi e le modalità di attuazione;
- c) le modalità di finanziamento.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione mediante il fondo di cui all'art. 5.

Art. 7.

Comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati

1. È istituito, presso la struttura di cui all'art. 16, il comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, organo consultivo dell'amministrazione regionale, con compiti di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle azioni regionali per la tutela e lo sviluppo dei rapporti con le comunità dei corregionali fuori del territorio regionale.

2. Il comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per:

- a) esaminare lo stato di attuazione delle politiche per i corregionali fuori del territorio regionale e i rimpatriati;
- b) formulare proposte sulla programmazione degli interventi e sulle eventuali priorità per le iniziative del piano triennale;
- c) esprimere parere alla giunta regionale sul piano triennale;
- d) esprimere parere sulle richieste di riconoscimento di cui all'art. 10.

3. Il comitato può essere convocato in sessione straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

4. Il presidente del comitato può, ogni qualvolta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati al problema dell'emigrazione, nonché esperti, ai quali, se spettante, è attribuito il trattamento di missione e il rimborso delle spese, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Funge da segretario del comitato il direttore della struttura di cui all'art. 16 o un funzionario dallo stesso delegato.

8. Per la partecipazione alle sedute del comitato spetta a ogni componente esterno un gettone di presenza, il trattamento di missione e il rimborso delle spese che competono ai dipendenti regionali, con qualifica di dirigente, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche.

9. Le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del comitato possono essere sostenute, in via di anticipazione, dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'art. 10. Tali spese sono rimborsate dall'amministrazione regionale su presentazione di idonea documentazione.

Art. 8.

Composizione del comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati

1. Il comitato è costituito con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, per la durata di cinque anni.

2. Il comitato è composto da:

- a) il Presidente della Regione o l'assessore regionale delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente, o suo delegato, di ciascun ente, associazione e istituzione riconosciuti ai sensi dell'art. 10;
- c) venti rappresentanti effettivi e venti supplenti dei corregionali all'estero, dei quali almeno quattro effettivi e quattro supplenti di età, alla data della nomina, inferiore a trentacinque anni, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'art. 10.

I rappresentanti supplenti partecipano alle sedute soltanto in sostituzione di quelli effettivi assenti giustificati. Le designazioni sono effettuate tenendo conto della necessità di rappresentare le diverse realtà continentali dei corregionali all'estero, nonché le donne, le categorie economiche e le professioni;

d) tre rappresentanti dei corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale, designati dagli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'art. 10;

e) tre rappresentanti dei rimpatriati, rientrati da non oltre cinque anni, designati dalle associazioni degli stessi. Con deliberazione della giunta regionale sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei rimpatriati operanti nel territorio regionale;

f) i presidenti delle province o loro delegati;

g) quattro sindaci di comuni in rappresentanza delle diverse parti del territorio regionale, designati dall'A.N.C.I. del Friuli-Venezia Giulia;

h) tre rappresentanti delle categorie imprenditoriali dell'industria, artigianato, commercio, agricoltura e cooperazione, designati dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in ambito regionale;

l) un rappresentante per ciascuna delle Università degli studi di Udine e Trieste;

m) il dirigente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

n) i componenti del consiglio generale degli italiani all'estero emigrati dal Friuli-Venezia Giulia o, in mancanza, un rappresentante del consiglio stesso.

3. La designazione dei rappresentanti viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, formulata dalla struttura di cui all'art. 16. Ove il predetto termine decorra inutilmente, il comitato viene costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il comitato elegge nel suo seno due vicepresidenti, che sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento.

5. I componenti del comitato che rimangono assenti dalle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

6. L'eventuale sostituzione di coloro che per qualsiasi motivo hanno cessato di far parte del comitato avviene con la procedura di cui al comma 1.

7. I componenti del comitato di cui al comma 2, lettere b), c), d), ed e), allo scadere del mandato, non possono essere nuovamente designati prima che siano decorsi cinque anni.

Art. 9.

Coordinamento permanente per i migranti

1. Il comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati e la consulta regionale dell'immigrazione, di cui all'art. 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, eleggono i membri della propria segreteria permanente.

2. Le segreterie permanenti curano il collegamento del comitato e della consulta con l'amministrazione regionale e assicurano il coordinamento delle proposte e delle attività dei due organi di consultazione. Esse hanno sede presso gli organi di riferimento.

3. Le segreterie si riuniscono congiuntamente, quale coordinamento, di norma una volta ogni quattro mesi, con i seguenti compiti:

a) individuare e proporre, nell'ambito degli strumenti di programmazione, le azioni di interesse comune tra i corregionali all'estero e rimpatriati e gli immigrati;

b) definire ed esaminare preliminarmente gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno del comitato e della consulta;

c) verificare l'andamento delle azioni intraprese per i corregionali fuori del territorio regionale, i rimpatriati e per gli immigrati.

4. Per la partecipazione alle sedute delle segreterie si applica l'art. 7, comma 8.

5. Le segreterie sono composte ciascuna da tre membri eletti dal comitato e dalla consulta tra i propri componenti.

6. Alle convocazioni delle segreterie provvede un coordinatore designato a rotazione tra i componenti delle segreterie stesse, per il tramite della struttura di cui all'art. 16.

Capo III

ENTI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI

Art. 10.

Riconoscimento della funzione di interesse regionale

1. L'amministrazione regionale riconosce, ai fini della presente legge, la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli-Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale stabilisce i criteri di rappresentanza, di attività e di organizzazione per ottenere il riconoscimento.

3. Il riconoscimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e acquisito il parere del comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati. I soggetti riconosciuti erogano i loro servizi in favore di tutti i beneficiari di cui all'art. 2.

4. In fase di prima applicazione e fino alla costituzione del comitato dei corregionali all'estero e dei rimpatriati, sono considerati validi i riconoscimenti operati ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2001.

Art. 11.

Modalità per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento della funzione di cui all'art. 10, gli enti, associazioni e istituzioni interessati presentano domanda alla struttura di cui all'art. 16, corredata della documentazione individuata con deliberazione della giunta regionale, relativa alla formale costituzione, all'attività svolta negli ultimi cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati, nonché alla struttura organizzativa. La struttura ricevente dispone specifici accertamenti in ordine alla documentazione prodotta.

Art. 12.

Rappresentanza e collegamento dei corregionali nel mondo

1. Per rafforzare i legami con la comunità regionale e per valorizzare la presenza dei corregionali in aree geografiche a forte presenza degli stessi, la Regione riconosce funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone che hanno maturato particolari esperienze nel settore economico, sociale o culturale, oppure a organismi formati da una pluralità delle stesse.

2. Ai soggetti riconosciuti possono essere attribuite funzioni consultive relative all'area geografica di riferimento e l'attuazione, in qualità di partner locali, di azioni di sviluppo e di cooperazione internazionale, qualora costituiti in forma giuridica adeguata, secondo la legislazione vigente nel Paese di appartenenza.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure di riconoscimento dei soggetti di cui al comma 1. Agli stessi possono partecipare anche soggetti diversi da quelli espressione dei corregionali, purché con finalità affini alle funzioni di cui al comma 2.

Art. 13.

Contributi agli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti

1. La legge finanziaria regionale stabilisce la quota del fondo di cui all'art. 5 destinata al sostegno degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'art. 10, per il perseguimento delle finalità statutarie.

2. La ripartizione fra gli enti, associazioni e istituzioni dei finanziamenti di cui al comma 1 viene effettuata in rapporto al rilievo delle attività. La giunta regionale determina i criteri di riparto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2.

3. Le domande di contributo sono presentate alla struttura di cui all'art. 16, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, corredate del programma di attività e del bilancio di previsione. Il consuntivo è trasmesso entro trenta giorni dall'approvazione da parte dei competenti organi previsti dalle disposizioni statutarie.

4. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di aprile dell'anno di riferimento.

5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della concessione, la rendicontazione del loro impiego, secondo le modalità indicate dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. Con deliberazione della giunta regionale sono individuate ulteriori modalità semplificate di rendicontazione relativamente alle spese effettuate in Paesi esteri.

Art. 14.

Concentrazione di enti, associazioni e istituzioni

1. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, sono incentivate le iniziative che mirano a razionalizzare l'organizzazione nel settore dell'emigrazione, con riferimento agli enti, associazioni e istituzioni che, in accordo tra loro e avuto riguardo alle diverse realtà culturali e linguistiche, promuovono forme di coordinamento operativo per una migliore utilizzazione delle risorse disponibili.

2. Per il primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i contributi concessi per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale, che promuove quanto indicato al comma 1.

Capo IV

INTERVENTI URGENTI, DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

Interventi in favore dei corregionali in America latina

1. Al fine di attuare azioni urgenti in favore dei corregionali in America latina, la giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno specifico progetto d'intervento.

2. Il progetto è elaborato con il coinvolgimento delle realtà istituzionali, imprenditoriali e sociali del Friuli-Venezia Giulia, nonché degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti di cui all'art. 10. Gli interventi possono essere attuati direttamente o avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 10 e di altri soggetti pubblici e privati idonei.

3. All'art. 7 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «alla predisposizione dell'anagrafe dei corregionali residenti all'estero e, contestualmente,» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2»;

c) il comma è abrogato;

d) al comma 7, ultimo periodo, le parole: «Il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Almeno il 50 per cento».

Art. 16.

Aggiornamento delle competenze dell'amministrazione regionale

1. La giunta regionale adegua alle disposizioni della presente legge la declaratoria delle funzioni della struttura regionale competente in materia di corregionali all'estero e delle altre strutture dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'allegato A della deliberazione della giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, e successive modifiche;

b) la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, e successive modifiche;

c) la legge regionale 9 aprile 1982, n. 27, e successive modifiche;

d) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, e successive modifiche;

e) la legge regionale 5 luglio 1986, n. 28;

f) la legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, e successive modifiche;

g) la legge regionale n. 46/1990, limitatamente all'art. 3, comma 1, all'art. 4, agli articoli 17, 20, 21, 22, 23, 24, all'art. 26, come modificato dall'art. 129, comma 1, della legge regionale n. 1/1993, all'art. 27, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 20/1991, all'art. 28 e all'art. 29;

h) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 20, e successive modifiche;

i) l'art. 11, commi 24 e 25, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di € 3.098.000, suddivisa in ragione di € 1.549.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo n. 5579 (1.1.280.3.12.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a decorrere dall'anno 2003, alla rubrica n. 18 - servizio autonomo per i corregionali all'estero, con la denominazione «Fondo per i corregionali all'estero» e con lo stanziamento complessivo di € 3.098.000, suddiviso in ragione di € 1.549.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. All'onere complessivo di € 3.098.000, suddiviso in ragione di € 1.549.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo n. 5580 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, intendendosi corrispondentemente revocate le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2003 e 2004.

3. Per il finanziamento del programma di politica attiva nei confronti degli emigrati per l'anno 2002, ivi compreso l'intervento di cui all'art. 15, comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di € 500.000 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo n. 5580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. All'onere di € 500.000 per l'anno 2002 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo n. 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2), il cui stanziamento è ridotto di pari importo.

Art. 19.

Entrata in vigore e prima applicazione

1. Le disposizioni di cui ai capi II e III e agli articoli 3, 4 e 17 si applicano a decorrere dall'1° gennaio 2003.

2. Per il triennio 2003-2005 le procedure di programmazione di cui all'art. 6 sono concluse entro il 31 marzo 2003, con l'approvazione del piano triennale.

3. Le domande di contributo di cui all'art. 13, comma 3, relative all'anno 2003, sono presentate entro il 31 gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 26 febbraio 2002

TONDO

02R0354

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2002, n. 8.

Norme sul sistema statistico regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 36 del 2 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto all'art. 17, comma 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modifiche e integrazioni.

2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

Art. 2.

Istituzione dell'ufficio di statistica e organizzazione della struttura regionale di statistica

1. Le funzioni di ufficio di statistica della Regione del Veneto, istituito con la presente legge, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 322/1989 ed individuato nella struttura regionale di statistica, sono svolte unicamente dalla stessa.

2. La struttura regionale di statistica svolge le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 322/1989 e all'art. 3 della presente legge, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali.

3. La giunta regionale individua compiti, funzioni e livello organizzativo della struttura regionale di statistica ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modifiche.

4. La giunta regionale nomina, ai fini di cui al comma 2, i referenti statistici quali articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura regionale di statistica esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, prevista nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale, di cui all'art. 11, individuando le nomenclature e metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

Art. 3.

Attribuzioni della struttura regionale di statistica

1. Alla struttura regionale di statistica sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) tenere i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonché le altre strutture regionali operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;

b) promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione dei dati statistici che interessano l'amministrazione regionale nell'ambito del programma statistico nazionale e del programma statistico regionale di cui all'art. 11;

c) fornire al consiglio regionale e alla giunta regionale le informazioni statistiche richieste e svolgere, su incarico degli stessi organi, specifiche attività di ricerca e di elaborazione di dati;

d) coordinare ed integrare l'attività statistica di settore delle strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, che si coordinano funzionalmente con la struttura al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico;

e) contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico, a fini statistici, degli archivi e delle raccolte di dati amministrativi;

f) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale mediante specifiche indagini e l'accesso alle fonti e agli archivi di dati amministrativi dell'amministrazione regionale;

g) curare, in collaborazione con le strutture competenti e la struttura informatica, il coordinamento e la pianificazione di sottosistemi informativi di settore, allo scopo di promuoverne l'implementazione a fini statistici e la confluenza nel Sistema informativo statistico della Regione;

h) concordare con i soggetti di cui alla lettera d) le modificazioni, le integrazioni e la nuova impostazione della modulistica contenente informazioni utilizzabili anche per fini statistici;

i) attuare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività statistica degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico regionale di cui all'art. 4, applicando i criteri e le modalità organizzative per lo scambio dei dati, stabiliti dalla commissione statistica regionale di cui all'art. 7, nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo emanati, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 322/1989, dal comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di cui all'art. 9;

l) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del Sistema statistico regionale di cui all'art. 4, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'amministrazione regionale;

m) predisporre ed attuare il programma statistico regionale di cui all'art. 11;

n) collaborare con le altre amministrazioni del Sistema statistico nazionale per l'attuazione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

o) richiedere alle competenti strutture regionali, compresi gli osservatori e gli enti regionali, la elaborazione di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale;

p) fornire al Sistema statistico nazionale i dati richiesti e relativi all'amministrazione regionale;

q) attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico dell'amministrazione regionale con il Sistema statistico nazionale;

r) accertare le violazioni di cui all'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 322/1989, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 dello stesso decreto e ai sensi dell'art. 14;

s) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al presidente dell'ISTAT, al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta dalla struttura nell'anno precedente;

t) formare, gestire e aggiornare l'elenco regionale degli intervistatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale;

u) collaborare all'attività di formazione e di aggiornamento degli addetti alle attività statistiche di competenza regionale;

v) validare le informazioni statistiche riferite all'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15;

z) provvedere all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;

aa) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;

bb) svolgere ogni altra attività richiesta dalle leggi e dalla giunta regionale.

Art. 4.

Sistema statistico regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il Sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR.

2. Fanno parte del SISTAR:

a) la struttura regionale di statistica di cui all'art. 2;

b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;

c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro ufficio di statistica facente parte del Sistema statistico nazionale e operanti sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989;

d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità montane;

e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

3. Il coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e la direzione del SISTAR spettano alla struttura regionale di statistica.

4. La giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici partecipanti al SISTAR e al Sistema statistico nazionale, al fine del coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'art. 11.

Art. 5.

Attività del SISTAR

1. Al SISTAR spetta:

a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;

b) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale;

c) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;

d) promuovere ed incentivare l'istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o consortile;

e) contribuire alla costituzione ed allo sviluppo della rete informatica regionale anche per finalità statistiche.

Art. 6.

Strumenti operativi del SISTAR

1. Per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge, sono istituiti nell'ambito del SISTAR:

a) la commissione statistica regionale;

b) il comitato tecnico-scientifico per il SISTAR.

Art. 7.

Commissione statistica regionale

1. È istituita la commissione statistica regionale del SISTAR composta da:

a) il dirigente della struttura regionale di statistica che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;

c) un dirigente designato dal segretario generale del consiglio regionale;

d) un dirigente dell'area della programmazione regionale designato dal segretario generale della programmazione;

e) un dirigente designato per ciascuna segreteria regionale del consiglio e della giunta;

f) un rappresentante designato dall'Unione delle province del Veneto;

g) un rappresentante dei comuni del Veneto designato dall'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);

h) un rappresentante designato dall'Unione delle comunità montane del Veneto;

i) un rappresentante designato dall'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto.

2. La commissione è nominata con delibera della giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

3. Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti dell'amministrazione statale e regionale nonché degli altri organismi facenti parte del SISTAR per le materie di competenza in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. L'attività di segreteria della commissione è espletata dal personale della struttura regionale di statistica.

5. La commissione approva un proprio regolamento interno.

6. Ai componenti esterni della commissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Compiti della commissione

1. La commissione statistica regionale svolge i seguenti compiti:

a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli organismi appartenenti al SISTAR;

b) esprime il parere sul programma statistico regionale di cui all'art. 11;

c) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e della confluenza dei dati nel Sistema informativo statistico della Regione;

d) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli organismi facenti parte del SISTAR;

e) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati;

f) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;

g) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura regionale di statistica.

Art. 9.

Comitato tecnico scientifico per il SISTAR

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per il SISTAR composto da:

a) il dirigente della struttura regionale di statistica che lo presiede;

b) il dirigente della struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale;

c) quattro esperti nominati dal presidente della giunta regionale, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi», tra i docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, dell'epidemiologia, della demografia, dell'informatica e delle scienze agrarie;

d) un esperto in sistemi informativi designato dalle rappresentanze delle autonomie locali;

e) un rappresentante dell'ISTAT.

2. Almeno uno degli esperti di cui al comma 1, lettera c), deve essere nominato tra i docenti nella materia della statistica.

3. Il comitato, ove necessario, si avvale dei referenti statistici settoriali di cui all'art. 2, comma 4.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, con riferimento alle materie trattate, esperti dell'amministrazione regionale, dell'amministrazione statale e degli altri organismi del SISTAR, nonché esperti di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti in discussione.

5. Il comitato è nominato con delibera della giunta regionale e resta in carica fino alla scadenza della legislatura.

6. La segreteria del comitato è assicurata dal personale della struttura regionale di statistica.

7. Ai componenti esterni del comitato si applicano le disposizioni di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Compiti del comitato tecnico-scientifico per il SISTAR

1. Al comitato spetta:

a) fornire il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al SISTAR;

b) proporre eventuali linee di indagine e criteri interpretativi di analisi dei fenomeni rilevati dal SISTAR;

c) fornire, su richiesta della commissione statistica regionale di cui all'art. 7, indicazioni sulle metodologie statistiche e sulle tecniche informatiche da adottare nella raccolta, conservazione e diffusione dei dati.

Art. 11.

Programma statistico regionale

1. Il programma statistico regionale individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative.

2. Il programma è adottato dalla giunta regionale previo parere della commissione statistica regionale di cui all'art. 7 ed è approvato dal consiglio regionale.

3. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con delibera della giunta regionale che è trasmessa al consiglio regionale.

4. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322/1989, in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. La struttura regionale di statistica comunica all'ISTAT le rilevazioni statistiche di interesse regionale.

5. La giunta regionale, qualora le indagini previste nel programma statistico regionale non possano essere realizzate direttamente dai propri uffici, stipula convenzioni anche onerose e protocolli d'intesa con gli enti locali, con gli enti strumentali e con soggetti pubblici e privati per eseguire singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al decreto legislativo n. 322/1989 ed alla legge n. 675/1996.

Art. 12.

Segreto d'ufficio e segreto statistico

1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e i dati sono divulgati nei limiti e per le finalità di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. A tutti gli addetti alla struttura regionale di statistica e ai referenti statistici di cui all'art. 2, comma 4, posti alle dipendenze funzionali della stessa, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato nonché le norme per la tutela del segreto statistico.

Art. 13.

Obbligo di fornire dati statistici

1. È fatto obbligo alle amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonché alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque non fornisce i dati e le notizie di cui all'art. 13 ovvero li fornisce deliberatamente errati od incompleti, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie:

a) nella misura minima di duecentodieci euro e massima di duemiladuecento euro per le violazioni da parte delle persone fisiche;

b) nella misura minima di cinquecentoventi euro e massima di cinquemiladuecento euro per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo le disposizioni della legge 21 novembre 1981, n. 689, e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale», e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, le violazioni sono rilevate dagli uffici di statistica facenti parte del SISTAR che trasmettono il verbale di constatazione al comune competente territorialmente ai sensi della legge regionale n. 10/1977, dandone comunicazione alla struttura regionale di statistica.

Art. 15.

Validazione e diffusione dei dati statistici

1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, effettuate dalle strutture regionali, compresi gli osservatori, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte della struttura regionale di statistica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la validazione dei dati oggetto di rilevazioni d'iniziativa di organismi del SISTRAR è di competenza dei rispettivi uffici preposti all'attività statistica.

3. I dati statistici di cui al comma 1 non possono essere comunicati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione, se non successivamente alla validazione della struttura regionale di statistica.

Art. 16.

Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività.

2. I prodotti statistici validati dalla struttura regionale di statistica costituiscono patrimonio conoscitivo della Regione e fonte informativa dei suoi organi istituzionali.

3. La struttura regionale di statistica consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 12, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale.

4. La struttura regionale di statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto, anche con la collaborazione delle direzioni regionali e di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.

Art. 17.

Adesione al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico

1. La Regione del Veneto aderisce al Centro interregionale per il sistema informatico ed il sistema statistico (CISIS), organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, e partecipa all'attività dello stesso mediante la struttura regionale di statistica e la struttura regionale preposta al Sistema informatico regionale.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, connessi alle spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica, si fa fronte con i fondi stanziati annualmente nell'u.p.b. U0027 iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, la cui dotazione viene incrementata mediante prelevamento di € 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, in termini di competenza e di cassa, 2003 e 2004, in termini di sola competenza, dall'u.p.b. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 10, iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa.

2. La Regione utilizza, per indagini finalizzate alla riorganizzazione e al funzionamento del sistema statistico regionale, eventuali assegnazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici, da allocarsi nella medesima u.p.b. U0027.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 29 marzo 2002

GALAN

02R0389

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2002, n. 1.

Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 - art. 21).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 15 marzo 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Centri a minor consistenza demografica

1. Ai fini del presente regolamento, per «Centri a minor consistenza demografica», si intendono i centri così come individuati ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37.

2. I comuni interessati individuano con provvedimento autonomo o mediante il provvedimento di cui all'art. 11 della legge regionale n. 37/1999, i centri a minor consistenza demografica sulla base dei propri dati censuari rilevati al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

Esercizi polifunzionali

1. Si definiscono esercizi polifunzionali «i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attività commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari» ed aventi una superficie di vendita massima di m² 250.

2. I comuni possono rilasciare l'autorizzazione all'apertura di esercizi polifunzionali qualora l'ambito territoriale localizzato sia privo di attività commerciali.

3. Nell'ipotesi in cui l'ambito territoriale localizzato sia già servito da un'attività commerciale o da un'attività di somministrazione è ammissibile la riqualificazione delle stesse tramite la conversione del titolo autorizzatorio esistente in autorizzazione all'apertura di un esercizio polifunzionale.

4. Il comune è tenuto a trasmettere alla Regione copia del provvedimento di autorizzazione.

5. Ai fini del monitoraggio della rete di vendita ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 37/1999, gli esercizi polifunzionali devono essere rilevati separatamente dalle altre tipologie di vendita.

Art. 3.

Criteri

1. I comuni possono autorizzare, per gli esercizi polifunzionali, almeno tre delle seguenti attività aggiuntive rispetto alla vendita di generi di prima necessità appartenenti al settore merceologico alimentare:

a) attività di tipo commerciale:

- 1) generi appartenenti al settore non alimentare;
- 2) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- 3) rivendita di giornali e riviste;
- 4) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;
- 5) distributori di carburante;
- 6) commercio elettronico e altre forme speciali di vendita;

b) attività di tipo economico e di promozione del territorio:

- 1) attività artigianale compatibile, sotto il profilo igienico-sanitario, con quella di vendita;
- 2) attività artigiane con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio alla persona;
- 3) vetrina virtuale dell'offerta commerciale locale in uscita ed esterna in entrata;
- 4) punto di recapito per i prodotti commerciali in entrata ed in uscita;
- 5) dispensario farmaceutico;
- 6) servizi di informazione turistica;
- 7) noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;
- 8) strutture recettive alberghiere ed extra alberghiere;

c) attività di tipo amministrativo:

- 1) servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di Pubbliche amministrazioni;
- 2) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente poste;
- 3) punto di raccolta e recapito del servizio postale;
- 4) servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni;
- 5) servizio di telefax, fotocopie ed accesso alla rete Internet;
- 6) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviano;

d) ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l'ente erogatore.

2. Altre attività economiche, commerciali ed amministrative possono essere riconosciute all'interno degli esercizi polifunzionali a condizione che nel centro a minore consistenza demografica non esista analogo attività in potenziale concorrenza.

3. In ogni caso, la superficie destinata alla vendita dei prodotti alimentari, e non alimentari deve comunque rispettare il limite massimo di m² 250.

4. L'eventuale superficie utilizzata per finalità diverse dalla vendita non è computata ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3.

Art. 4.

Politiche attive

1. Ciascun comune interessato può adottare provvedimenti volti ad incentivare l'insediamento degli esercizi polifunzionali finalizzati:

- a) alla concessione a titolo gratuito e per un periodo convenuto, dell'uso di immobili;
- b) alla riduzione degli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale del 50% rispetto ai valori calcolati ai sensi dell'art. 82 della legge regionale n. 61/1985;
- c) alla determinazione di una quota adeguata del contributo del costo di costruzione;
- d) all'applicazione di sgravi sui tributi di propria pertinenza;
- e) ad altre eventuali particolari forme di agevolazione;
- f) alla stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi.

2. Il rapporto tra comune ed esercente è regolato mediante la stipula di una convenzione che disciplina, fra l'altro, gli orari giornalieri e settimanali, i periodi minimi di apertura e le reciproche obbligazioni.

3. La Regione nella predisposizione dei propri provvedimenti di programmazione economica e di programmazione di corsi di riqualificazione e formazione professionale, prevede:

- a) specifici finanziamenti per la realizzazione ed il funzionamento di esercizi polifunzionali, utilizzando disponibilità derivanti da delibere CIPE, fondi comunitari e risorse proprie. I benefici ammessi saranno definiti con specifici provvedimenti;
- b) l'attuazione di corsi di riqualificazione e formazione professionale per i soggetti che già esercitano o intendono attivare esercizi polifunzionali.

4. La Regione per le finalità di cui al comma 3, può promuovere, inoltre, specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le società di servizio interessate.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Veneto.

Venezia, 11 marzo 2002

GALAN

(Approvato con deliberazione della giunta regionale 1° marzo 2002, n. 390).

02R0390

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2001, n. 28.

Testo unico regionale per le foreste.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 28 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto idrogeologico.

2. La presente legge promuove la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l'utilizzazione degli ecosistemi forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che essi svolgono.

3. La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente: «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», detta norme per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 2.

Regolamento di attuazione

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento.

Art. 3.

Funzioni e compiti in materia forestale

1. Sono di competenza regionale:

- a) l'approvazione e l'aggiornamento del piano forestale regionale (PFR), di cui all'art. 26;
- b) la formazione e l'aggiornamento del sistema informativo forestale regionale di cui all'art. 25;
- c) l'attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;
- d) l'attuazione dei regolamenti comunitari di settore;

e) l'attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;

j) l'approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l'istituzione dell'elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art. 12;

g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l'approvazione del relativo piano regionale previsto dall'art. 20;

h) l'approvazione del programma annuale degli interventi di cui all'art. 27;

i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 34;

j) la concessione di deroghe per l'utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato alla lettera b), del comma 3, dell'art. 37;

k) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato alla lettera c), del comma 3, dell'art. 37.

2. Ai fini della presente legge sono definiti enti competenti per territorio le comunità montane ed i comuni non ricadenti in alcuna comunità montana.

3. Sono trasferiti agli enti competenti per territorio:

a) il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ricadenti nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi secondo quanto indicato all'art. 6;

b) la tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvopastorali dei comuni e degli enti pubblici;

c) la tabellazione delle strade e piste su cui è vietata la circolazione secondo quanto indicato al comma 4, dell'art. 7;

d) l'individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare ai sensi del comma 6, dell'art. 7;

e) la tenuta dell'elenco degli operatori forestali di cui all'art. 10;

f) l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni elevate ai sensi della presente legge, secondo quanto indicato all'art. 11;

g) il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli stessi alberi e le stesse specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4;

h) l'autorizzazione all'impianto di talune specie arboree secondo quanto indicato all'art. 15;

i) l'autorizzazione di cui al comma 2, dell'art. 24.

4. È trasferita ai comuni il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è subordinata al parere della comunità montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Sono delegate agli enti competenti per territorio:

a) la tenuta dell'elenco delle ditte boschive di cui all'art. 9;

b) le funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 4;

c) l'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi di cui al Capo II del Titolo II;

d) il rilascio dei certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 37;

e) gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'art. 23.

6. Salvo quanto previsto al comma 7, i comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana esercitano le funzioni di cui ai commi 3 e 5 affidandole ad una comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione.

7. I comuni di Perugia, Terni e Foligno per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 3 e 5, possono avvalersi di una comunità montana limitrofa in base ad apposita convenzione.

8. Per gli interventi che interessano il territorio di competenza di più enti, le funzioni amministrative di cui ai commi 3 e 5, sono esercitate dalla comunità montana nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie interessata.

TITOLO I

TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

Capo I

NORME DI TUTELA FORESTALE ED IDROGEOLOGICA

Art. 4.

Terreni sottoposti a vincolo

1. Sono disciplinati dalle norme del presente capo:

a) i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;

b) i boschi secondo la definizione di cui all'art. 5.

Art. 5.

Definizione di bosco

1. Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento.

2. Si considerano bosco:

a) i castagneti da frutto;

b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;

c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;

d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco.

3. Non si considerano bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;

b) i giardini o parchi urbani;

c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.

4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.

Art. 6.

Autorizzazioni

1. Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi, tutti gli interventi sono sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione secondo le norme del regolamento.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente competente per territorio, assegnando la responsabilità del procedimento ad un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare e abilitato all'esercizio della professione quando l'abilitazione sia prevista dalle norme vigenti.

3. L'autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque.

Art. 7.
Divieti

1. Nei boschi sono vietati:

a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto prevista al comma 2;

b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla Regione per altri motivi;

c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;

d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.

2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti del comma 7 dell'art. 15, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell'ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell'imboschimento da versare alla Regione e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi l'istante deve presentare all'ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fidejussoria per come indicato all'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;

b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;

c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lettera a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. Inderoga a quanto stabilito al comma 3, è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e degli invalidi non deambulanti il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

6. Negli ambiti di cui al comma 3, gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati.

7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo.

Art. 8.
Rinvio al regolamento

1. Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni sono disciplinati dal regolamento.

2. Il regolamento prevede:

a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi selvicolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali;

b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei boschi e relative norme particolari per i boschi governati a ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica;

c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le proprietà collettive;

d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni saldi;

e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere e per la realizzazione di discariche controllate;

f) norme per l'esercizio del pascolo;

g) norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di natale;

h) norme relative alla viabilità rurale e forestale;

i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a rete;

j) norme per i progetti speciali e di ricerca;

k) ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla definizione di bosco.

3. Gli interventi selvicolturali disciplinati nel regolamento, salvo che non sia ivi diversamente disposto, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 152 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 9.
Ditte boschive

1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi.

2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l'elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:

a) fascia A: ditte idonee all'utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;

b) fascia B: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;

c) fascia C: ditte idonee all'utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.

4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l'attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall'amministrazione regionale di provenienza, o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di commercio, industria e artigianato.

Art. 10.
Elenco degli operatori forestali

1. È istituito presso ogni ente competente per territorio l'elenco degli operatori forestali.

2. Agli iscritti all'elenco è rilasciato un patentino esente da tasse, valido su tutto il territorio regionale.

3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità.

4. Le ditte boschive iscritte all'elenco di cui all'art.9, per le operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con la motosega, devono impiegare esclusivamente operatori in possesso dell'apposito patentino, pena la revoca dell'idoneità.

5. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, non è richiesto il patentino:

a) per i proprietari o possessori che provvedono in proprio agli approvvigionamenti legnosi con lo scopo di soddisfare i fabbisogni dell'azienda agricola;

b) per il taglio dei boschi da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico.

Art. 11.

Contenzioso forestale

1. Avverso le sanzioni amministrative elevate ai sensi della presente legge può essere presentato ricorso all'ente competente per territorio.

2. Per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, ogni ente competente per territorio istituisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un organo collegiale denominato commissione per il contenzioso forestale (CCF), composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in materia forestale, in materia agronomica ed in materia giuridica.

3. La commissione per il contenzioso forestale esprime parere sui ricorsi presentati.

4. La nomina dei componenti delle singole commissioni ed il funzionamento delle stesse è disciplinata dall'ente competente per territorio.

Capo II

LA PIANIFICAZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 12.

Alberi sottoposti e tutela

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.

2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi al sensi dell'art. 5, sono censiti dall'ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:

a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;

b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;

c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.

3. Il censimento è approvato dalla giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.

4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5.

Art. 13.

Abbattimento e spostamento degli alberi

1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12, possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12, possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 12, diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4, del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni culturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2.

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di

esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.

5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'art. 3, comma 3, lettera g) e comma 4.

Art. 14.

Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative autorizzazioni

1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento ed il commercio.

2. Possono essere autorizzate la raccolta od il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive di cui al comma 1.

3. È consentita la raccolta di muschi fino ad un chilogrammo giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività economiche del settore. La raccolta non può essere autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze superiori al trenta per cento, nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone percorse da incendio.

4. Può essere autorizzata la estirpazione delle specie indicate nel regolamento, per costruzioni edilizie per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, o per evitare il danneggiamento di opere esistenti nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità.

5. Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-silvo-pastorali.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'art. 3, comma 3, lettera g) e comma 4.

Art. 15.

Imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura

1. Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno sono vietate la piantagione e la semina di specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco allegato al regolamento.

2. I rimboschimenti e gli imboschimenti con specie diverse possono essere realizzati, previa autorizzazione dell'ente competente per territorio, per l'attuazione di progetti sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca pubblici.

3. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a cinquecento metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre, specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco di cui al comma 1, salvo l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.

Art. 16.

Iniziative naturalistiche

1. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora.

2. Per la promozione delle iniziative di cui al comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni ed organismi scolastici per la realizzazione di:

a) attività di interesse naturalistico-ambientale;

b) attività promozionali;

c) interventi di iniziativa pubblica per la sistemazione ed il miglioramento di aree verdi.

3. I contributi sono concessi entro i seguenti limiti della spesa ammessa:

a) fino al cento per cento per le iniziative degli enti od organismi pubblici;

b) fino al cinquanta per cento per le iniziative degli altri beneficiari.

4. I contributi concessi sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del rendiconto di spesa supportato dai documenti giustificativi.

5. La giunta regionale disciplina termini e modalità dei procedimenti amministrativi di cui al presente articolo, compreso il riparto dei fondi fra le varie attività ed i criteri per l'assegnazione dei contributi.

Capo III

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 17.

Organi di indirizzo e coordinamento

1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono istituiti il comitato regionale consultivo e la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui al comma 3, dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 18.

Comitato regionale consultivo

1. Il comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso la giunta regionale ed è composto da:

a) due rappresentanti del servizio regionale programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Servizio regionale protezione civile e prevenzione dai rischi;

c) un rappresentante dell'Unione nazionale comunità ed enti montani;

d) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

e) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) un rappresentante della prefettura di Perugia;

g) un rappresentante della prefettura di Terni;

h) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;

i) un rappresentante della provincia di Perugia;

j) un rappresentante della provincia di Terni.

2. Il Comitato regionale consultivo ha, in particolare, il compito di:

a) presentare proposte alla giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento;

b) presentare proposte per la revisione del piano forestale regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi;

c) presentare proposte per la redazione del piano regionale di cui all'art. 20;

d) proporre iniziative per la formazione del personale coinvolto a diversi livelli nella attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

e) proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Art. 19.

Sala operativa unificata permanente

1. È istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui all'art. 17 con il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal piano regionale di cui all'art. 20.

2. Spetta in particolare alla SOUP:

a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal piano regionale di cui all'art. 20;

b) chiedere al Centro operativo aereo unificato (COAU) l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

e) rilevare ed elaborare i dati relativi agli incendi boschivi.

3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito della SOUP, dal centro operativo antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato.

4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra la Regione dell'Umbria - Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana e Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi, il coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato e l'ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 20.

piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. La giunta regionale approva, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353, alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del piano forestale regionale, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il piano regionale costituisce il documento unico di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi.

3. Il piano regionale individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle lettere c) e d);

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nello stesso nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori antincendi boschivi come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353;

p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività antincendi boschivi e ne stabilisce le modalità di attivazione;

q) le comunità montane che operano nei comuni non ricompresi in alcuna di esse, al fine della lotta attiva contro gli incendi boschivi;

r) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità del sistema informativo antincendi boschivi integrato (SIAIBI) di cui al comma 4 dell'art. 25.

4. Il piano prevede inoltre:

a) un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato;

b) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.

Art. 21.

Campagna annuale antincendio

1. Il dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, sulla base dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'Umbria, le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio di termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all'art. 20 e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3, dell'art. 24.

Art. 22.

Volontari

1. La giunta regionale, promuove la stipula di convenzioni tra le comunità montane e le associazioni di volontariato, in conformità alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, e tra le comunità montane e i comuni, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dal piano di cui all'art. 20.

Art. 23.

Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi con l'esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei sono delegati, alle comunità montane le quali operano anche nei comuni non ricompresi in alcuna comunità montana secondo l'aggregazione stabilita dal piano regionale.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, le comunità montane possono impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

3. In attuazione di quanto indicato all'art. 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 24.

Prescrizioni e divieti

1. È vietato dal 1° marzo al 31 ottobre accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. La giunta regionale può modificare i termini di cui al presente comma in presenza di particolari condizioni climatiche.

2. Deroghe specifiche a quanto indicato al comma 1 possono essere autorizzate dagli enti competenti per territorio, per l'accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza.

3. Ulteriori prescrizioni e divieti sono individuati nel piano regionale ai sensi del comma 5, dell'art. 10, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

4. Restano fermi i divieti di cui al comma 1, dell'art. 10, della legge 21 novembre 2000, n. 353, con le relative sanzioni.

TITOLO II
FORESTAZIONE PUBBLICA

Capo II
FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE

Art. 25.

Sistema informativo forestale

1. Il Sistema informativo forestale (SIFOR) costituisce la base conoscitiva indispensabile per:

a) la redazione del piano forestale regionale di cui all'art. 25 e del piano regionale di cui all'art. 20;

b) la programmazione e pianificazione forestale a livello comprensoriale;

c) il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei boschi;

d) le analisi, gli studi e gli interventi che interessano i boschi.

2. Il SIFOR si compone dei seguenti archivi principali:

a) la carta forestale regionale;

b) l'inventario forestale regionale;

c) la carta della viabilità di interesse forestale e dei punti d'acqua utili ai fini antincendio.

3. La Regione cura il periodico aggiornamento degli archivi di cui al comma 2, prevedendo in particolare la ripetizione dell'inventario forestale regionale con cadenza decennale.

4. Il SIFOR è integrato dagli archivi e dalle procedure del SIAIBI.

Art. 26.

piano forestale regionale

1. Il piano forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

2. Il PFR è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Esso ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo PFR.

3. Il PFR è attuato con i programmi annuali di cui all'art. 27.

Art. 27.

Programma annuale

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente capo la giunta regionale approva il programma annuale degli interventi entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo.

2. Il programma individua gli indirizzi operativi cui devono attenersi le comunità montane nella predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione, con riferimento anche agli interventi da realizzare nell'ambito del patrimonio agro-forestale di proprietà pubblica di cui al capo terzo.

Capo II

INTERVENTI DELEGATI IN ATTUAZIONE
DEL PIANO FORESTALE REGIONALE

Art. 28.

Interventi

1. L'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi diretti al potenziamento, al miglioramento, alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale in attuazione del PFR sono delegati alle comunità montane.

2. Sono delegati, in particolare, gli interventi nei seguenti settori:

a) agro-silvo-pastorale;

- b) sistemazione idraulico-forestale;
- c) difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e dell'equilibrio ecologico;
- d) prevenzione dagli incendi;
- e) vivaistica;
- f) faunistica;
- g) tartuficoltura.

3. Le comunità montane attuano gli interventi di cui al comma 1, previa convenzione, anche nei territori di comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana, secondo le indicazioni del programma annuale di cui all'art. 27.

4. Gli interventi di cui al comma 2, possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti ad enti pubblici previa convenzione con i proprietari dei terreni interessati.

5. Per interventi che riguardino territori di due o più comunità montane, le stesse stipulano intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.

6. Le opere realizzate ai fini del presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono a totale carico del bilancio regionale.

Art. 29.

Programmi degli interventi

1. Le Comunità montane, entro il trenta settembre di ogni anno per l'anno successivo, presentano alla giunta regionale, per l'approvazione i programmi degli interventi, redatti in conformità al programma annuale di cui all'art. 27.

2. Nei programmi di cui al comma 1, possono essere ricompresi l'acquisto di macchine ed attrezzature e il ripristino o la costruzione di immobili funzionali allo svolgimento degli interventi delegati.

Art. 30.

Progetti speciali

1. La Regione può affidare alle comunità montane la predisposizione e la realizzazione di progetti speciali, attinenti gli interventi di cui all'art. 28 previsti dalle normative statali e comunitarie.

Capo III

GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DI PROPRIETÀ PUBBLICA

Art. 31.

Amministrazione e gestione del patrimonio agroforestale

1. L'amministrazione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica è svolta nel rispetto degli indirizzi del PFR.

2. La gestione viene effettuata sulla base di piani di gestione di durata minima decennale, redatti in conformità al PFR, ai piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed agli indirizzi fissati dalla giunta regionale.

3. Gli enti pubblici devono destinare almeno il dieci per cento dei ricavi, al netto dei costi di intervento derivanti dalla gestione dei beni forestali di proprietà, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi, iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.

TITOLO III FORESTAZIONE PRIVATA

Art. 32.

Sostegno e sostituzione

1. La Regione promuove la pianificazione per la gestione sostenibile delle risorse forestali definendo metodologie di elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico dei piani di gestione forestale.

2. Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese da soggetti privati è attuato nell'ambito del regime di aiuto previsti dalla normativa comunitaria del settore, conformemente agli strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione europea.

3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali gli enti competenti per territorio possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi.

TITOLO IV VIVAISTICA

Capo I DISCIPLINA

Art. 33.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della Regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, in attuazione della legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate ed interventi di recupero e ripristino ambientale.

3. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 34.

Autorizzazione alla produzione e vendita

1. La produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33, è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale, distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata sentito il parere della commissione regionale tecnico-consulativa di cui all'art. 35 e previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla normativa vigente.

Art. 35.

Commissione tecnica-consulativa

1. È istituita la commissione regionale tecnico-consulativa sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito nominata commissione tecnico-consulativa.

2. La commissione tecnico-consulativa è nominata dalla giunta regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti argomenti:

a) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'art. 34;

b) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti;

c) sulla iscrizione e cancellazione del boschi, degli arboreti e delle piante da seme nel libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 38;

d) sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 38;

e) sulle richieste di iscrizione nel libro nazionale dei boschi da seme dei materiali di base iscritti nel libro regionale;

f) sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle specie indicate nel regolamento per la realizzazione di imboscamenti o filari;

g) sulla richiesta alla Commissione europea di vietare in tutto o in parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente finale a fini di semina e impianto di materiali di moltiplicazione specifici.

Art. 36.

Adempimenti

1. I produttori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 sono tenuti a comunicare all'ente competente per territorio entro il trenta settembre di ogni anno la consistenza del materiale stesso esistente nei propri vivai o stabilimenti.

2. I possessori di autorizzazione di cui all'art. 34 devono tenere, per ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 37.

Certificazione

1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall'ente competente per territorio.

2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizzate con funghi del genere *tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme della presente legge per quanto riguarda la certificazione della pianta simbiote. Inoltre, deve essere certificata la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di riconoscimento approvate dalla giunta regionale.

3. L'utilizzo di materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33, proveniente da altre Regioni o altri Paesi europei, è ammesso con le seguenti prescrizioni:

a) ferma restando la certificazione di cui al comma 1, non vi è alcuna ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia provenienza ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana;

b) non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione appartenente alla categoria «identificato alla fonte» ai sensi della direttiva 1999/105/CE, nel caso in cui la provenienza risulti ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a), salvo deroga concessa dalla Regione su motivata richiesta dell'interessato;

c) la Regione, su proposta della commissione tecnico-consulativa, si riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o in parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

4. Per il materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33 proveniente da altre regioni italiane o da altri Paesi membri della Unione europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente amministrazione di provenienza.

5. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, la commercializzazione e l'impiego di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 e di origine esterna ai Paesi dell'Unione europea, può essere autorizzata dalla Regione su richiesta dell'interessato esclusivamente per ragioni di sperimentazione e ricerca, dietro presentazione di certificato di provenienza rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche l'indicazione del vivaio di produzione.

Art. 38.

Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme e registro regionale dei cloni forestali

1. I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono iscritti nel libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di seguito nominato libro regionale.

2. I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel regolamento utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel registro regionale dei cloni forestali, di seguito nominato registro regionale.

Art. 39.

Rinvio al regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento stabilisce:

a) la composizione della commissione tecnico-consulativa;

b) le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;

c) le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di identità clonale;

d) le modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale;

e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del libro regionale e del registro regionale di cui all'art. 38, nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei materiali di base iscritti nello stesso libro regionale e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;

f) gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione, l'immagazzinamento, il trasporto, l'allevamento e la conservazione;

g) le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

Capo II

VIVAIO FORESTALE REGIONALE

Art. 40.

Vivaistica pubblica

1. La Regione può avvalersi dell'azienda vivaistica costituita ai sensi dell'art. 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, per la realizzazione di interventi ed azioni finalizzati al miglioramento e potenziamento della vivaistica a finalità pubblica ed alla salvaguardia della biodiversità e degli ecotipi locali.

TITOLO V

FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E CRITERI DI RIPARTIZIONE

Art. 41.

Finanziamento delle funzioni conferite

1. Quando non diversamente specificato, il finanziamento per lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti competenti per territorio, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge, è assicurato:

a) per le funzioni di competenza delle comunità montane, con gli stanziamenti previsti nel fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, e allocato nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata «Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana» del bilancio regionale di previsione 2001;

b) per le funzioni di competenza dei comuni, con gli stanziamenti disponibili per le spese per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione ai comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana, nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata «Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana» del bilancio di previsione 2001, la cui ripartizione è effettuata con i criteri previsti per il riparto del fondo di cui alla lettera a).

Art. 42.

Finanziamento di iniziative naturalistiche

1. Al finanziamento delle iniziative naturalistiche previste dall'art. 16, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'unità previsionale di base 7.2.002 denominata «Interventi in materia di forestazione ed economia montana» del bilancio regionale di previsione 2001.

2. Le risorse disponibili nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata «Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana» del bilancio regionale di previsione 2001, per gli interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, confluiscono nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata «Interventi in materia di forestazione ed economia montana» per gli interventi di cui al comma 1.

Art. 43.

Finanziamento del piano regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi - Criteri di erogazione e di rendicontazione

1. Al finanziamento del piano regionale di cui all'art. 20, compresi gli interventi di spegnimento effettuati dalle comunità montane, si provvede con gli stanziamenti previsti per la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37, nell'unità previsionale di base 7.1.001 denominata «Attività di prevenzione e repressione degli incendi» del bilancio regionale di previsione 2001.

2. I fondi assegnati alle comunità montane possono essere erogati in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per cento del loro ammontare complessivo.

3. Il rimborso alle comunità montane è determinato in via definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta ammissibile.

4. I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari.

Art. 44.

Finanziamento delle materie di competenza della Regione

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3, nonché per l'attuazione di ogni altra iniziativa regionale prevista dal PFR, si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata «Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana» del bilancio regionale 2001 attraverso l'istituzione del fondo per la predisposizione del piano forestale regionale e per le azioni di iniziativa regionale in esso previste.

Art. 45.

Finanziamento degli interventi delegati in attuazione del piano forestale regionale

1. I programmi di cui all'art. 29 sono finanziati dal fondo per gli interventi delle comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, e collocato nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata «Interventi in materia di forestazione ed economia montana» del bilancio regionale di previsione 2001, la cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste all'art. 9, comma 4, della legge istitutiva.

Art. 46.

Finanziamento delle attività di vivaismo pubblico

1. Al finanziamento delle attività di cui all'art. 40 si provvede con gli stanziamenti previsti dalla unità previsionale di base 7.1.002 denominata «Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana» per la legge regionale 23 marzo 2000, n. 25, del bilancio di previsione 2001.

Art. 47.

Finanziamento anni successivi

1. Al finanziamento degli interventi di cui al presente titolo per gli anni successivi al 2001, si provvede con le dotazioni finanziarie all'uopo predisposte dalla legge finanziaria regionale ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenendo conto delle previsioni recate dal bilancio pluriennale della Regione.

2. La giunta regionale è autorizzata, a norma della vigente legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive integrazioni e modificazioni, e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l'obbligo di compiere i lavori imposti dall'ente competente per territorio.

4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore.

6. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, dell'art. 7, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 3.

7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione delle disposizioni di cui alla lettera *d)* del comma 1, dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni pianta o ceppaia.

8. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3, dell'art. 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52 a € 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860).

9. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte dall'ente competente per territorio sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da € 5 a € 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per:

1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei tagli;

2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti;

b) da € 5 a € 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo.

10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5 a € 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni ara o frazione di ara.

11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.

12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850).

13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 100 (pari a L. 48.407 e L. 193.627) per ogni albero.

14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 12, è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da € 52 a € 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;

b) da € 80 a € 800 (pari a L. 154.902 e L. 1.549.016) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri;

c) da € 105 a € 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri;

d) da € 260 a € 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri;

e) da € 520 a € 5.200 (pari a L. 1.006.860 e L. 10.068.604) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri.

15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.

16. Chiunque asporti, danneggi o commeri le specie di cui all'art. 14, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3 a € 30 (pari a L. 5.809 e L. 58.088) per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.

17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16, è disposta la confisca delle piante.

18. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1 dell'art. 15 senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302).

19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3, dell'art. 15, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26 a € 260 (pari a L. 50.343 e L. 503.430) per ciascun esemplare.

20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 24, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 13 a € 130 (pari a L. 25.172 e L. 251.715).

21. Per le violazioni alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3, dell'art. 24, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dagli art. 25, 26 e 27 della legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 49.

Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applica per quanto non in contrasto con la presente legge il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, con le relative sanzioni.

2. Fino all'approvazione degli elenchi di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 1, e 15, comma 1, restano in vigore le tabelle A), B) e C) allegate alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49.

3. Fino all'approvazione del censimento di cui all'art. 12, comma 3, sono piante censite quelle di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 3421 del 18 aprile 1991, n. 6299 del 2 luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991.

4. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 33, comma 3, le norme del capo I del titolo IV si applicano alle specie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 maggio 1973, n. 269, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 già in possesso dei vivai prima dell'entrata in vigore della presente legge o comunque già raccolto o in produzione, può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base della norme vigenti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

Modifiche di norme

1. Il comma 1 dell'art. 126 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni di cui all'art. 111, comma 2, esercitano le funzioni amministrative previste dall'art. 110, affidandole ad una delle comunità montane limitrofe».

Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, è sostituito dal seguente:

«5. Nelle zone di discontinuità ecologica di cui alla lettera c) dell'art. 9, il censimento delle aree boscate di cui è vietata, in ogni caso la trasformazione in altre qualità di coltura e la loro definizione in termini fondiari, effettuato dai comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP».

3. Il comma 1, dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28».

4. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, è sostituito dal seguente:

«2. le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane, sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi».

5. Il comma 8, dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, è sostituito dal seguente:

«8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla giunta regionale su apposita cartografia».

6. Al comma 6, dell'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, il termine «provincia» è sostituito da «Regione».

7. Il comma 4, dell'art. 15 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, modificata ed integrata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, è sostituito dal seguente:

«4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata».

Art. 51.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme di legge:

a) la legge regionale 14 maggio 1979, n. 23;

b) la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 4;

c) la legge regionale 18 marzo 1980, n. 19;

d) la legge regionale 8 giugno 1981, n. 32;

e) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;

f) la legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;

g) il comma 2, dell'art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

h) la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37;

i) la legge regionale 18 novembre 1987, n. 49;

j) la legge regionale 4 aprile 1990, n. 11;

k) la legge regionale 15 gennaio 1998, n. 2;

l) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 112, e gli articoli 113, 114 e 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;

m) l'art. della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bolletino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 19 novembre 2001

LORENZETTI

02R0193

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2001, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 relativa alla disciplina del commercio.

(Pubblicata nel *Bolletino ufficiale della Regione Lazio* n. 17 del 20 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, dopo le parole «corridoi e simili» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'area scoperta destinata ad esposizione delle merci di cui al comma 2-bis dell'art. 24».

2. Dopo la lettera *p)* del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1999 è aggiunta la seguente:

«*p-bis)* per affidamento di reparto, l'affidamento ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, di uno o più reparti dell'esercizio commerciale, che sia in attività, in relazione alla gamma dei prodotti trattati e/o alle tecniche di prestazione di servizi particolari.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale 4 aprile 2000, n. 17, le parole: «Nei centri commerciali il 35 per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato.» sono sostituite dalla seguenti: «Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva inferiore a 45.000 mq, il 35 per cento della superficie di vendita del centro stesso deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq, la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq. La Regione, al fine di tutelare e riconvertire la rete distributiva preesistente nelle vicinanze dei centri commerciali, incentiva l'accesso nei centri commerciali medesimi delle piccole attività secondo i criteri e le modalità stabilite con provvedimento della giunta regionale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 33/1999, come modificato dalla legge regionale n. 17/2000 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999, è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita esclusiva di uno o più dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) materiale elettrico, colori e vernici, carte da parati;

c) ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;

d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per riscaldamento;

e) veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed aeromobili;

f) combustibili, materiali e prefabbricati per l'edilizia.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 33/1999

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 33/1999 dopo le parole «nella domanda di cui alla lettera *a)*» sono aggiunte le seguenti: «redatta sui modelli di cui all'art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 33/1999 dopo le parole «nella domanda di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «redatta sui modelli di cui all'art. 10, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998.».

2. Al comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 33/1999 sono aggiunte infine le seguenti: «In ogni caso l'istruttoria deve concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1».

3. Il comma 6 dell'art. 28 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«6. L'apertura di una grande struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita, deve avvenire entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, ovvero entro dodici mesi dall'ultimazione di tutti i lavori di costruzione, decorsi i quali l'autorizzazione decade, salvo il caso di proroga di cui all'art. 30.».

4. Al comma 7 dell'art. 28 della legge regionale n. 33/1999 le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

Art. 5.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/1999, dopo le parole: «previa intesa con la Regione e la provincia», sono aggiunte le seguenti: «da concludersi entro settanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 28, comma 1».

2. Al comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 33/1999, dopo le parole: «di cui all'art. 28, comma 5,» sono aggiunte le seguenti: «e comunque entro e non oltre centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 28, comma 1».

Art. 6.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/1999 è aggiunto il seguente periodo: «È comunque dovuta, per una sola volta, l'autorizzazione all'ampliamento merceologico per medie e grandi strutture che non comporti aumento di superficie di vendita, a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e che, l'estensione all'altro settore

corrisponda ad una superficie massima pari al 5 per cento del settore merceologico già autorizzato, con conseguente riduzione, in pari misura, della superficie di vendita dello stesso. Nel caso di grandi strutture di vendita il rilascio di detta autorizzazione è sempre subordinato al preventivo parere della conferenza di servizi di cui all'art. 29.»

2. Dopo il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/1999 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il titolare di un esercizio commerciale che sia in attività, organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più reparti, perchè lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di accesso alla attività previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, previa comunicazione alla C.C.I.A.A., al comune ed all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competenti territorialmente avendo riguardo al luogo ove è situato l'esercizio commerciale. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Tale fattispecie non costituisce subingresso.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 33/1999

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 33/1999 è sostituita dalla seguente:

«b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate dal comune ai sensi dell'art. 28, comma 16 del decreto legislativo n. 114/1998, con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il sindaco può fissare diversi limiti temporali di sosta anche in aree appositamente destinate».

2. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 33/1999, dopo le parole: «annotazione sul titolo autorizzativo» sono aggiunte le seguenti: «L'autorizzazione, deve, essere mostrata in originale agli organi di controllo».

3. Al comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 33/1999, sono aggiunte, infine; le seguenti parole: «Sono esclusi dall'autogestione i mercati settimanali».

Art. 8.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 33/1999 dopo le parole: «su tutto il territorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «in tutti i casi in cui il posteggio assegnato non venga utilizzato».

Art. 9.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 33/1999

1. Dopo il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 33/1999 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La possibilità prevista per i comuni al comma 15 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114/1998 di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere è subordinata alla presentazione, da parte di almeno il 60 per cento degli operatori interessati, di una proposta di determinazione che può essere modificata, sempre su richiesta degli operatori, con cadenza biennale».

Art. 10.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 33/1999 le parole: «territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «territorio nazionale».

2. Il comma 5 dell'art. 43 è abrogato.

Art. 11.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 33/1999

1. Dopo il comma 3 dell'art. 44 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Qualora il comune proceda alla revoca del posteggio e della relativa autorizzazione per i motivi previsti dall'art. 28, comma 16 del decreto legislativo n. 114/1998, l'operatore interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio. Il posteggio concesso in sostituzione del posteggio revocato deve essere equivalente, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza stradale o per altri motivi di pubblico interesse.

3-ter. Qualora il titolare dell'autorizzazione e del posteggio utilizzati per la vendita un autoveicolo attrezzato o la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 33/1999

1. Il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo. Nell'ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 33/1999

1. L'art. 49 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Vendite promozionali*) — 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutta o una parte dei prodotti merceologici che può legittimamente porre in vendita; devono essere comunicate al comune ove ha sede l'esercizio commerciale non meno di quindici giorni prima della data di inizio della vendita promozionale e possono essere liberamente svolte, in uno o più periodi, nell'intero arco dell'anno.

2. Limitatamente alle merci del settore dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, è vietato effettuare vendite promozionali nelle sei settimane precedenti i periodi delle vendite di fine stagione e nei periodi coincidenti con le vendite di fine stagione e di liquidazione.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 33/1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 33/1999 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora nella formazione del prezzo delle merci poste in vendita in occasione delle vendite straordinarie ricorrono le condizioni di cui all'art. 15, comma 7 del decreto legislativo n. 114/1998 alle violazioni delle disposizioni di cui al capo 1 si applicano anche le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 5 dell'art. 53 le parole: «anche dopo la pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga alle previsioni del documento programmatico di cui all'art. 11, ovvero in mancanza dello stesso».

Art. 16.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale n. 33/1999 le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 17.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale n. 33/1999 sono aggiunte, infine, le parole: «Sono fatti salvi i diritti acquisiti e le rotazioni con posteggio assegnato a turno già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 18.

Modifiche all'art. 59 della legge regionale n. 33/1999

1. Al comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 33/1999 sono aggiunte, in fine, le parole: «lasciando all'operatore la facoltà di scegliere tra i posteggi messi a disposizione».

Art. 19.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 33/1999

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 33/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Fino alla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all'art. 33, il comune assegna ai richiedenti, per un periodo non inferiore ai tre anni, i posteggi per lo svolgimento delle fiere già istituite sul territorio regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio del più alto numero di presenze effettive nelle fiere di riferimento. Qualora non si verificano le condizioni suddette o si determinino condizioni di parità nel numero delle presenze effettive, il comune procede secondo il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese presso le C.C.I.A.A., lasciando all'operatore la facoltà di scegliere tra i posteggi messi a disposizione».

Art. 20.

Inserimento di un articolo dopo l'art. 62 della legge regionale n. 33/1999

1. Dopo l'art. 62 della legge regionale n. 33/1999 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Autorizzazioni stagionali) — 1. I comuni possono rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio della vendita su aree pubbliche dei prodotti tipici stagionali esclusivamente nei seguenti periodi:

a) dal 1° giugno al 30 settembre per la vendita dei prodotti tipici stagionali estivi;

b) dal 15 ottobre al 15 marzo per la vendita dei prodotti tipici stagionali autunnali e/o invernali.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 25 maggio 2001

STORACE

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 maggio 2001.

02R0339

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 28.

Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 169 del 20 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

1. Al fine di dare applicazione ai principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione, la Regione Puglia si conforma, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, al metodo della programmazione di bilancio.

2. La presente legge ne disciplina gli elementi fondamentali con riferimento particolare:

a) agli obiettivi, ai soggetti, alle procedure, agli strumenti e alle verifiche della programmazione regionale;

b) agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

c) alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle spese;

d) ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;

e) al sistema di controllo interno;

f) alle responsabilità e ai controlli di gestione.

Art. 2

Disciplina dei procedimenti

1. La disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge è volta:

a) ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi;

b) a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati;

c) a promuovere la cooperazione tra enti locali e Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche;

d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei cittadini;

e) a promuovere la diffusione del marketing territoriale, compatibile e coerente con la pianificazione regionale per la valorizzazione dell'identità e delle specificità del territorio.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Sezione I

OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

Obiettivi della programmazione regionale

1. La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi dell'art. 3 dello statuto della Regione Puglia, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.

2. La programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali:

a) sussidiarietà, come allocazione delle risorse e attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

b) concertazione, tra operatori istituzionali e operatori economici e sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;

c) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

d) concentrazione e integrazione, tematica e finanziaria degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle suscettività presenti nelle diverse aree.

3. La programmazione regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità della Puglia in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.

4. La programmazione regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale della Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni d'Europa.

5. La Regione concorre come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dell'Unione europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra autonomie locali e Regione, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

Soggetti della programmazione regionale

1. Sono soggetti istituzionali della programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. Tali soggetti esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali».

2. Gli enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione europea.

3. Sono interlocutori della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le università, le agenzie ed enti di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.

Art. 5.

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale

1. La giunta regionale promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione, entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un tavolo di concertazione, a cui partecipano i soggetti indicati all'art. 4, comma 2. La giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'art. 4, comma 3, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale e istituzionale, di cui al presente articolo, in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

4. La Regione promuove e assicura la partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione degli atti fondamentali di programmazione anche attraverso il comitato regionale di concertazione di cui all'art. 5 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, nonché della conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2000.

5. La giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito di tale attività, la giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

SEZIONE II

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 6.

Programmi e progetti

1. Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di sistema.

2. La Regione individua e attua le politiche di promozione di cui al comma 1 prevalentemente attraverso l'attivazione di programmi e di progetti.

3. Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dello sviluppo economico, sociale e territoriale. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane, finanziarie e strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

4. I programmi si articolano, di norma, in progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza, efficacia e impatto sociale, l'indicazione delle strutture organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennale, nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.

Art. 7.

Atti della programmazione

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:

- a) il piano di sviluppo regionale (PSR);
- b) i piani di settore e intersettoriali;
- c) i programmi strutturali regionali dell'Unione europea;
- d) i programmi integrati territoriali;
- e) gli strumenti di programmazione negoziata;
- f) il documento regionale annuale di programmazione economica e finanziaria (DAP);
- g) la legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

Art. 8.

piano di sviluppo regionale

1. Il PSR definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce, congiuntamente al piano urbanistico territoriale (PUT), lo strumento che ne informa l'attività di governo.

2. Il PSR si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PSR costituiscono, congiuntamente al PUT, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli altri strumenti attuativi della programmazione regionale.

3. I quadri di riferimento comprendono:

- a) l'analisi dello scenario nel quale si collocano le politiche di sviluppo regionale;
- b) il contesto strutturale contenente l'analisi degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;
- c) la stima previsionale delle risorse pubbliche disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei PSR;
- d) le opzioni politiche generali che rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.

4. Le determinazioni programmatiche:

- a) stabiliscono gli indirizzi rilevanti per l'attività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e intersettoriali;
- b) formulano le direttive per la determinazione di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti all'attuazione del PSR devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità assegnate;
- c) individuano gli strumenti normativi, amministrativi, procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione, controllo e revisione dei PSR.

5. I programmi e i progetti, così come definiti all'art. 6, costituiscono l'articolazione delle determinazioni programmatiche del PSR e possono essere integralmente definiti nel PSR stesso, o richiedere ulteriori specificazioni all'interno dei piani di settore, dei programmi strutturali dell'Unione europea, di area e/o negli strumenti di programmazione negoziata.

Art. 9.

Piani di settore e intersettoriali

1. I piani di settore e intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a particolari comparti d'interesse sociale, economico o territoriale e in attuazione del PSR o di leggi nazionali e regionali e di regolamenti comunitari.

Art. 10.

Programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea

1. I programmi di intervento regionali, in attuazione di atti dell'Unione europea, costituiscono il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del governo nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento dell'armonizzazione economica e sociale delle Regioni d'Europa.

2. Nella elaborazione dei programmi di cui al comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi sensoriali e fondi strutturali.

Art. 11.

Programmi integrati territoriali

1. I programmi integrati territoriali hanno come obiettivo il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree della Regione, nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali.

2. Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo locale di cui al comma 1, i programmi integrati territoriali definiscono le azioni e individuano i progetti strategici, cui è assegnata la priorità nel processo di elaborazione e attuazione e i progetti collaterali, aventi lo scopo di agevolare la realizzazione e/o di aumentare l'efficacia dei primi.

Art. 12.

Strumenti di programmazione negoziata

1. La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:

- a) l'intesa istituzionale di programma;
- b) l'accordo di programma quadro;
- c) il patto territoriale;
- d) il contratto d'area;
- e) il contratto di programma;
- f) gli accordi di programma regionali.

3. L'intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.

4. L'accordo di programma quadro è un accordo promosso da Governo e giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati.

5. Il patto territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La giunta regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale.

6. Il contratto d'area è uno strumento di programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in territori circoscritti della Regione definiti dalle normative

sulle aree di crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è sottoscritto dal Governo e dalla giunta regionale che ne assicura la coerenza con gli strumenti della programmazione.

7. La Regione può partecipare alla definizione e realizzazione dei contratti di programma promossi dalle amministrazioni dello Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della legge n. 662/1996.

8. Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali. Detti accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 13.

Documento regionale annuale di programmazione economico-finanziaria

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il DAP.

2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del DAP per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, il DAP:

a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:

a) le tendenze e gli obiettivi macro-economici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di riferimento;

b) gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;

c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;

e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

i) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.

Art. 14.

Legge finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio annuale

1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della Regione con le decisioni di entrata e di spesa in modo da assicurare, nell'orizzonte pluriennale e annuale, i mezzi necessari all'attuazione delle azioni previste negli atti della programmazione regionale.

2. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale sono disciplinati nel titolo III della presente legge.

Sezione III

PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 15.

Organizzazione delle strutture della programmazione

1. La giunta regionale individua e disciplina l'organizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture deputate alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto della collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico, avvalendosi anche dei componenti del nucleo regionale di valutazione di cui all'art. 21, comma 3.

Art. 16.

Procedimento di formazione del PSR

1. Entro cinque mesi dall'inizio della legislatura, la giunta regionale adotta uno schema di PSR secondo il seguente iter procedurale interno:

a) le strutture della programmazione, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del presidente della giunta, elaborano uno schema tecnico di PSR che viene sottoposto ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa regionali, i quali formulano indicazioni e proposte;

b) lo schema tecnico di PSR, rielaborato tenendo conto delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla giunta dall'assessore alla programmazione;

c) la giunta regionale adotta lo schema di PSR ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al comma 2.

2. Lo schema di PSR è sottoposto dalla giunta all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'art. 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema di PSR.

3. La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 2, delibera il progetto di PSR e lo presenta all'esame del consiglio regionale nei successivi dieci giorni, allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla concertazione.

4. Il PSR è approvato con atto amministrativo di indirizzo politico del consiglio regionale.

5. Qualora il PSR si riferisca a un periodo inferiore alla legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel contesto economico, sociale o istituzionale, la giunta regionale può proporre al consiglio un aggiornamento del piano medesimo. L'aggiornamento corrente delle determinazioni programmatiche del PSR avviene, di norma, in sede di approvazione del DAP.

Art. 17.

Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea

1. I programmi strutturali regionali dell'Unione europea sono elaborati sotto forma di piani di sviluppo rurale e di piani di sviluppo settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni e alle procedure dell'Unione europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale e istituzionali, di valutazione *ex ante* dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.

2. La giunta regionale designa le strutture regionali che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 3 e dei relativi programmi strutturali. L'elaborazione si effettua con specifico riferimento:

a) all'individuazione delle misure e azioni in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione europea;

b) alla valutazione *ex ante* economica, sociale, occupazionale e ambientale;

c) alla fattibilità finanziario-contabile;

d) alle procedure di controllo della fase di realizzazione.

3. La giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Unione europea.

4. La giunta regionale assicura, attraverso l'area di coordinamento delle politiche comunitarie, il coordinamento generale delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in itinere e finale dei programmi.

5. Gli adempimenti concernenti il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e 1260/99 sono assicurati da una struttura operativa creata nell'ambito dell'area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la presente legge.

Art. 18.

Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma

1. Le intese istituzionali di programma di cui alla legge n. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:

a) a una ricognizione dei programmi e delle relative risorse finanziarie disponibili;

b) all'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli impegni programmati;

c) alla definizione delle procedure di attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi.

2. Alla gestione delle intese sono preposti un comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da rappresentanti del Governo e della giunta regionale e un comitato paritetico di attuazione che presiede all'esercizio delle funzioni tecniche connesse alle intese. Con proprio provvedimento la giunta regionale definirà la composizione dei due comitati suddetti.

3. Per la formazione e presentazione alla giunta regionale dello schema generale di orientamenti di cui al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 vengono seguite le procedure interne previste dall'art. 16, comma 1.

4. La giunta regionale per il negoziato con il Governo adotta uno schema generale di orientamento di programma, che sottopone all'esame dei tavoli di concertazione di cui all'art. 5. Lo schema generale è trasmesso, per conoscenza, alla commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione.

Art. 19.

Procedure interne di formazione disciplinate dalla giunta

1. Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative ai programmi integrati territoriali, agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti d'area, nonché quelle relative agli accordi di programma regionali e ai contratti di programma di cui alla legge n. 662/1996, sono definite con atto di giunta.

2. La giunta regionale determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.

3. La giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 1.

Art. 20.

Verifica di coerenza con il PSR

1. Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'art. 6 con il PSR, qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai settori competenti per materia, che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della giunta. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il PSR espressi dagli altri settori regionali e dal responsabile della struttura deputata alla predisposizione degli atti di programmazione.

Sezione IV

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 21.

Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti

1. La giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.

2. Presso le strutture dell'area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie è organizzato un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.

3. La struttura deputata al monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti è individuata nel nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito presso il settore programmazione con l'art. 12 della legge n. 13/2000, così come modificato dall'art. 48 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, in attuazione dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. La struttura di cui al comma 3, provvede al monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello di interdipendenze settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di impatto socio-economico.

Art. 22.

Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti

1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli ulteriori programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a disposizione del consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui all'art. 5.

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Sezione I

LEGGE FINANZIARIA E BILANCI

Art. 23.

Nozioni

1. Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la politica finanziaria, la Regione formula le previsioni di entrata e di spesa del bilancio in base al metodo della programmazione finanziaria.

2. La Regione realizza la programmazione finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio:

a) il DAP;

b) la legge finanziaria regionale;

c) il bilancio pluriennale;

d) il bilancio annuale di previsione.

Art. 24.

Procedimento di formazione del DAP

1. La giunta regionale adotta il DAP secondo il seguente iter procedurale:

a) lo schema tecnico di DAP è elaborato, sulla base del PSR e di ulteriori indicazioni programmatiche della giunta, dalle strutture dell'area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie, d'intesa con gli altri settori che ne curano, in particolare, gli aspetti di competenza;

b) la giunta adotta lo schema di DAP ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui all'art. 5, comma 4.

2. La giunta regionale presenta al consiglio regionale la proposta di DAP. Il consiglio regionale approva il DAP entro il 31 luglio, con atto amministrativo di indirizzo politico.

Art. 25.

Legge finanziaria regionale

1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

3. Entro il 30 settembre la giunta presenta al consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Con la legge finanziaria regionale la Regione espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

4. Con la legge finanziaria regionale la Regione non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.

5. La legge finanziaria regionale stabilisce:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;

b) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 52;

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.

6. La legge finanziaria regionale può disporre:

a) variazioni delle misure di aliquote, detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali a imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima, nonché altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, aderenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la legge finanziaria regionale si riferisce;

b) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime contrattuale;

c) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni di spesa vigenti;

d) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.

Art. 26.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel PRS e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e per unità previsionale di base, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel PSR e nel DAP e dei previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello Stato (bilancio pluriennale programmatico).

2. Le previsioni del bilancio pluriennale assumono come termini di riferimento quelli dei PSR e considerano, comunque, un periodo non inferiore a tre anni seguendo il metodo della programmazione scorrevole.

3. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di bilancio e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi contemplate.

4. Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

Art. 27.

Bilancio annuale

1. Il bilancio di previsione annuale è regolamentato dalle disposizioni di cui al titolo IV, sezione II.

TITOLO IV

RAPPORTI CON LA PROGRAMMAZIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI DI SPESA

Art. 28.

Rapporto con la programmazione regionale

1. Le leggi di spesa devono conformarsi agli obiettivi definiti dal PSR e ai progetti da esso previsti; esse determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. La quota annuale della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui all'art. 31, in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie dell'esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.

Art. 29.

Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della copertura finanziaria.

2. La Regione può dare corso, sulla base delle leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi stesse anche prima che sia determinata l'entità delle spese da eseguire, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 76.

3. In particolare può provvedersi, a norma del comma 2, alla predisposizione di programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.

Art. 30.

Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento

1. Le leggi regionali che autorizzano spese per l'attuazione di programmi pluriennali di intervento indicano l'ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio regionale per l'assunzione di impegni aventi scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa medesima.

2. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa, all'espletamento di tutte le procedure degli adempimenti previsti per l'attuazione dei relativi interventi, con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorge l'obbligo di assumere impegni a norma dell'art. 76.

3. In particolare si può provvedere alla predisposizione dei programmi operativi, all'istruttoria di domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di opere.

Art. 31.

Leggi di spesa per interventi comportanti obbligazioni pluriennali

1. Le leggi regionali che autorizzano opere e interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, oltre a indicare gli elementi di cui all'art. 30, comma 1, autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La legge può altresì porre dei limiti all'entità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e dei relativi pagamenti.

2. Le leggi che autorizzano l'assunzione di obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere che le opere o gli interventi siano iniziati entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

3. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si provvede all'espletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, nonché all'assunzione delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione all'entità degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.

4. Le successive quote annuali di spesa sono determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo all'entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.

Art. 32.

Prestazioni di garanzie finanziarie

1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio regionale viene iscritta un'apposita unità previsionale di spesa dotata annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

3. In allegato al bilancio preventivo della Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.

5. Nell'entrata del bilancio annuale è iscritta un'apposita unità previsionale di base cui vengono imputate le somme recuperate.

Art. 33.

Disciplina delle procedure di spesa

1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi

massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo all'assunzione degli impegni e alla scadenza delle relative obbligazioni.

2. Le leggi regionali di spesa individuano espressamente i termini entro i quali devono intervenire gli adempimenti da parte di terzi che condizionano l'esecuzione dell'intervento o dell'opera e i termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o le opere previste, che non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la fine del secondo e del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene assunto l'impegno, rispettivamente per le spese correnti operative e le spese per investimenti.

3. Le leggi che disciplinano le opere o gli interventi possono stabilire termini inferiori. In mancanza, si applicano in ogni caso i termini di cui al comma 2.

4. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità, nel caso di mancata ultimazione dell'intervento per ragioni eccezionali non dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con delibera della giunta regionale.

Art. 34.

Relazione alle leggi di spesa

1. I disegni e le proposte di legge regionale che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati di un referto tecnico sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti.

2. Il referto tecnico dei disegni di legge di cui al comma 1, predisposto dal centro di responsabilità amministrativa competente per materia, deve essere vistato preventivamente dalla ragioneria.

3. Il referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1, predisposto dagli uffici delle commissioni consiliari permanenti competenti per materia, deve essere vistato preventivamente dalla Ragioneria.

4. La relazione accompagnatoria ai progetti di legge di spesa, che non siano in attuazione di un progetto di intervento incluso nel PSR, mette in evidenza i seguenti elementi:

a) lo stato di attuazione della spesa autorizzata da precedenti leggi aventi analoghe finalità;

b) la coerenza degli obiettivi della legge con quanto stabilito dal PRS;

c) i risultati, anche in termini di standards, che la legge intende realizzare, i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento con la dimostrazione degli elementi e dei criteri di calcolo adottati;

d) gli organi e le unità organizzative responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge;

e) i tempi dei procedimenti previsti dalla legge;

f) i criteri per l'articolazione territoriale degli interventi.

Art. 35.

Copertura finanziaria delle leggi di spesa

1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 52, sia con riferimento al bilancio pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative regionali di spesa;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

Sezione II

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Art. 36.

Anno finanziario

1. La gestione delle entrate e delle spese della Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione inteso come strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.

2. Il bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 37.

Principi del bilancio

1. Il bilancio della Regione è costruito sulla base dei principi dell'annualità, dell'integrità, dell'universalità, dell'unità e della pubblicità.

2. Sulla base del principio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse.

Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlate.

3. Sulla base dei principi dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio della Regione.

Art. 38.

Struttura di bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono aggregate in un'unica unità previsionale di base.

2. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

3. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 2, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'art. 76.

4. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2, lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

5. L'utilizzo dell'eventuale saldo finanziario positivo o il ripiano dell'eventuale saldo finanziario negativo sono effettuati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 44.

6. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c), è iscritto l'ammontare del fondo di cassa che si presume esista all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

7. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

8. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, lettere a), b) e c), 3, 4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso. Le previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c), costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e pagamento.

9. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la giunta regionale provvede a ripartire le unità previsionali di base per capitolo ai fini della gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

11. In relazione a quanto disposto dal comma 10, la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

Art. 39.

Revisione dei capitoli di spesa

1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, la Ragioneria, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda a un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.

Art. 40.

Equilibrio del bilancio

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 71 «Mutui e prestiti».

3. Il disavanzo di cui al comma 2 non può in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento, nonché di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.

4. Ai fini di cui al comma 3 non si tiene conto delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato e della Unione europea.

Art. 41.

Assestamento di bilancio

1. Ad avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;

c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle lettere a), b) e c), per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo quanto disposto dall'art. 40;

e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari del PSR e all'andamento della spesa delle politiche regionali.

Art. 42.

Variazioni di bilancio

1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Ue, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 49, 50, 51, 52 e 53.

Possono essere autorizzate variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, da effettuarsi con delibera della giunta regionale da comunicarsi al consiglio regionale entro dieci giorni.

3. La legge di bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale a effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale può essere autorizzata a effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla Unione europea, dallo Stato e da altri soggetti.

5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al comma 1, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

6. La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione-obiettivo ai sensi degli articoli 45 e 46. Il relativo provvedimento è comunicato al consiglio regionale entro dieci giorni.

7. Ogni deliberazione con la quale sono disposte variazioni di bilancio è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 43.

Divieto di storni

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che di cassa.

Art. 44.

Iscrizione del saldo finanziario

1. L'eventuale avanzo di amministrazione, per la parte derivante dall'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli appositi fondi per la reinscrizione dei residui passivi perenti di cui all'art. 95.

2. Le ulteriori disponibilità dell'avanzo vanno prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali passività relative a esercizi pregressi e all'eventuale impinguamento del fondo intersettoriale di cui all'art. 54. Il relativo utilizzo è subordinato all'approvazione della legge di assestamento del bilancio di cui all'art. 41.

3. Il saldo finanziario negativo accertato dalla legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio è iscritto nel bilancio dell'anno successivo mediante apposita legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via presunti va con la legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l'anno in corso.

4. Le leggi regionali di cui al comma 3 devono assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di competenza nel quale il disavanzo viene iscritto.

Art. 45.

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

Titolo III: entrate extratributarie;

Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Nell'ambito di ciascun titolo e con esclusione delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono in:

a) categorie, secondo la natura dei cespiti;

b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accertamento dei cespiti;

c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o della Regione.

3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate.

4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui all'art. 38, comma 2, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.

Art. 46.

Classificazione della spesa

1. Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite per aree di intervento.

Nell'ambito di ciascuna area di intervento le spese si ripartiscono in:

a) funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche regionali;

b) unità previsionali di base.

2. Le unità previsionali di base costituiscono unità fondamentali di classificazione delle spese e sono articolate in uno o più capitoli quali unità elementari di classificazione di apposito documento tecnico predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione, non soggetto ad approvazione consiliare.

3. Le unità previsionali di base sono suddivise in:

a) unità relative alla spesa corrente;

b) unità relative alla spesa in conto capitale;

c) unità per il rimborso di mutui e prestiti.

Le unità relative alla spesa corrente possono essere ulteriormente ripartite in:

a) unità per spese di funzionamento;

b) unità per interventi operativi;

c) unità per oneri comuni.

Le unità relative alle spese in conto capitale possono essere ulteriormente ripartite in:

a) unità per spese di investimento;

b) unità per oneri comuni.

Le unità per il rimborso di mutui e prestiti possono essere ulteriormente ripartite in:

a) unità per oneri del debito;

b) unità per il rimborso di prestiti.

4. In base al principio del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. In allegato al bilancio annuale di previsione viene presentato un quadro da cui risultino:

- a) le categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica;
- b) le sezioni in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale;
- c) gli incroci tra i diversi criteri di ripartizione;
- d) la ripartizione in titoli:
 - Titolo I: spese correnti;
 - Titolo II: spese in conto capitale;
 - Titolo III: spese per rimborso di mutui e prestiti;
 - Titolo IV: spese per contabilità speciali.

Art. 47.

Approvazione del bilancio

1. Il bilancio di previsione è presentato dalla giunta al consiglio entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre.

2. Formano oggetto di approvazione, con legge, da parte del consiglio regionale solo le previsioni di cui all'art. 45, comma 2, lettere a) e b) e all'art. 46, comma 4, lettere a) e b). Le previsioni di spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

3. In apposito allegato al bilancio di previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini conoscitivi.

Art. 48.

Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli

1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'anno precedente.

2. La disaggregazione di ciascuna unità previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione è effettuata dalla giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo capitolo:

- a) spese attinenti a più centri di responsabilità amministrativa;
- b) spese correnti, spese in conto capitale e spese relative al rimborso di mutui e prestiti;
- c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
- d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio e spese di altra natura.

Art. 49.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate, con deliberazione della giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si rivelino insufficienti, a condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione concessa dalla Regione.

4. L'elenco delle unità previsionali di base che possono essere integrate a norma del comma 2 è allegato al bilancio.

Art. 50.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. Dal fondo di cui al comma 1, con deliberazione della giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della spesa, le

somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità della spesa, imprevedibilità all'atto dell'approvazione del bilancio e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.

3. Alla legge di approvazione del rendiconto generale della Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma 2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

Art. 51.

Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa

1. Nel bilancio annuale di cassa e iscritto un «Fondo di riserva per integrazione delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare dei pagamenti previsti nell'esercizio.

2. Con deliberazione della giunta regionale, sono trasferite dal fondo e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative dotazioni.

Art. 52.

Fondi speciali

1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti oppure in nuove unità, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Al bilancio è allegato, per ciascun fondo speciale, l'elenco dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico del fondo stesso.

4. L'iscrizione in bilancio dei fondi speciali avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio di competenza in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi.

5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio di competenza costituiscono economia di spesa.

6. Con deliberazione della giunta regionale, da comunicarsi al consiglio entro dieci giorni, sono disposte le variazioni all'entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal consiglio regionale prima dell'approvazione del bilancio, ma entrate in vigore successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la spesa autorizzata a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articoli 67 e 68.

7. Qualora le nuove spese disposte dalle leggi regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate con corrispondenti maggiori entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura finanziaria è stata espressamente evidenziata negli elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico dei fondi speciali iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio e a esso allegati.

Art. 53.

Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente

1. Ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio di bilancio in cui i fondi speciali sono stati iscritti, può essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi speciali di detto esercizio purché le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio medesimo e comunque non oltre il 30 giugno.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

3. Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non è approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 45.

Art. 54.

Fondi intersettoriali

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al finanziamento:

a) di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;

b) di intese istituzionali di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le specifiche leggi regionali di settore;

c) di programmi intersettoriali di rilevanza regionale.

2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.

3. La giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Unione europea o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono comunicate al consiglio regionale entro dieci giorni.

4. La giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari, regionali e degli accordi di programma.

Le variazioni sono comunicate al consiglio regionale entro dieci giorni.

5. Al fine di consentire la riallocazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione, sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di giunta fra unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo. Le variazioni sono comunicate al consiglio regionale entro dieci giorni.

6. Il prelievo dai fondi e le variazioni compensative di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere effettuati anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 55.

Gestione dei fondi statali e della UE assegnati alla Regione

1. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali e della Unione europea, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

Sezione III

BILANCIO DI DIREZIONE

Art. 56.

Bilancio di direzione. Nozione

1. Il bilancio di direzione costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.

2. La struttura del bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:

a) con il bilancio annuale di previsione, adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese stabilito dall'art. 47 con l'ulteriore specificazione in «capitoli» delle unità previsionali di base;

b) con la struttura organizzativa della Regione attraverso la classificazione delle entrate e delle spese per centri di responsabilità amministrativa;

c) con gli strumenti della programmazione di cui al Titolo II e al Titolo III, *Sezione I* e, in particolare, con il DAP e con il bilancio pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi, programmi e progetti.

Art. 57.

Formazione

1. La proposta del bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è assunta a base tecnica del processo della formazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 58.

Contenuti

1. La proposta di bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri medesimi unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per l'attività amministrativa e per la gestione.

2. Il bilancio di direzione costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa; specifica il bilancio di previsione, ripartisce le unità previsionali di base in capitoli indicandone il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con le relative disposizioni legislative.

3. Il bilancio di direzione è adottato dalla giunta regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.

4. Il bilancio di direzione costituisce riferimento per l'esercizio del sistema dei controlli interni e di gestione.

5. Al termine di ciascun semestre, il dirigente titolare, del centro di responsabilità amministrativa presenta alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell'anno, va presentata alla giunta regionale entro dieci giorni dalla chiusura dell'esercizio.

6. Con la medesima periodicità di cui al comma 5, l'assessore al bilancio riferisce alla commissione consiliare competente.

Art. 59.

Variazioni

1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti, da adottare entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra capitoli relativi alle spese di funzionamento stanziati nel bilancio loro assegnato.

2. Le variazioni ai capitoli del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e nell'ambito della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre.

Sezione IV

BILANCI DI ALTRI ENTI

Art. 60.

Bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla Regione

1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al comma 1, le entrate e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto dall'art. 47.

Art. 61.

Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.

Sezione V

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Art. 62.

Procedimento integrato di formazione

1. Il processo di formazione della proposta del DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e del disegno di legge finanziaria regionale costituisce procedimento integrato e si svolge con le modalità stabilite dalla giunta regionale nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo statuto.

Art. 63.

*Sessione di bilancio e adeguamento
del regolamento interno del consiglio regionale*

1. Il consiglio regionale informa il proprio regolamento interno ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio, nonché le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.

2. Dalla data di presentazione dei disegni di legge della finanziaria regionale e fino all'approvazione da parte del consiglio regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritte all'ordine del giorno delle commissioni consiliari e del consiglio regionale disegni di legge che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale.

Art. 64.

Criteri di previsione

1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione della Regione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

2. Le autorizzazioni di cassa previste in bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto residui e in conto competenza nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, sono determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva capacità di spesa dei centri di responsabilità amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle autorizzazioni di cassa di cui all'art. 52.

Art. 65.

Divulgazione della conoscenza del bilancio

1. Un estratto del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

TITOLO V

GESTIONE DEL BILANCIO

Sezione I

ESERCIZIO PROVVISORIO

Art. 66.

Esercizio provvisorio

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore quattro mesi, con legge adottata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'art. 50 e dal fondo di riserva di cassa di cui all'art. 52 sulla base del bilancio presentato al consiglio, senza limite di somma.

3. Con la legge che autorizza l'esercizio provvisorio possono essere stabilite limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine alle singole unità previsionali di base il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al consiglio, ovvero sia stato respinto da questo e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni unità previsionale di base per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 67.

Gestione provvisoria del bilancio

1. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall'art. 127 della Costituzione, a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

2. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano rinviate al consiglio regionale dal Governo, a norma dell'art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo art. 127, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa ovvero, nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Sezione II

ENTRATE DELLA REGIONE

Art. 68.

Fasi dell'entrata

1. L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento amministrativo che si estrinseca nelle fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 69.

Accertamento

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

- a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
- b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
- c) quantificata la somma da incassare;
- d) individuata la relativa scadenza.

2. Per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.

3. Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini dell'esercizio.

4. Per le entrate di natura patrimoniale, l'accertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in conto dell'esercizio di competenza.

5. Per le entrate concernenti partite di giro o poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo e nell'unità previsionale di base corrispondente della spesa.

6. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.

Art. 70.

Riscossione e versamento

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introitato da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute alla Regione.

2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.

3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella convenzione.

4. Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa del versamento nonché la riserva «salvo conferma di accettazione da parte della Regione Puglia». Di tali incassi il tesoriere dà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.

5. Il tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.

6. Nessun titolo di credito verso la Regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. È fatto divieto di compensazione tra partite creditorie e debitorie della Regione Puglia nei confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

7. Il versamento costituisce l'ultima fase di gestione dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.

8. Il versamento delle entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

Art. 71.

Mutui e prestiti

1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

2. In ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto relativo all'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio si riferiscono i nuovi mutui.

4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.

5. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti è deliberata, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.

6. Entro quindici giorni dalla definizione del mutuo, la giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuiti.

7. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.

8. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e concorrono a determinare le risultanze finali della gestione.

Art. 72.

Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, ritilizzazione

1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati connesse a spese legislativamente vincolate sono introitati in apposito capitolo di entrata all'uopo istituito e riassegnati per la riutilizzazione con delibera di giunta al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente.

2. Il centro di responsabilità amministrativa può disporre con proprio atto il recupero dilazionato, sino a un massimo di ventiquattro mensilità, di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la convenienza per l'amministrazione regionale al recupero dilazionato. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali.

Art. 73.

Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate

1. La Ragioneria regionale, nonché i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla gestione di entrate regionali, curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano effettuati prontamente e integralmente.

2. È tenuta, a cura della Ragioneria, separata registrazione, con riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli relativi a riscossioni in conto residui.

Art. 74.

Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità

1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a sanzioni amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.

2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante provvedimenti del dirigente competente per materia, senza onere alcuno per i debitori.

Sezione III
SPESE DELLA REGIONE

Art. 75.

Fasi della spesa

1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di obbligazione verso terzi e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di competenza dell'amministrazione regionale.

2. Tutte le spese della Regione passano attraverso le seguenti fasi:
- a) impegno;
 - b) liquidazione;
 - c) ordinazione;
 - d) pagamento.

Tali fasi possono essere simultanee.

Art. 76.

Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

5. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

- a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;
- b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

6. Nel caso di cui al comma 5, l'impegno è assunto nei limiti dell'intera somma di cui alle lettere a) e b) e i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

7. Durante la gestione possono essere assunti impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti conseguenti per i quali, entro il termine dell'esercizio, non si sia perfezionata giuridicamente l'obbligazione di spesa verso terzi con l'individuazione degli elementi di cui all'art. 78 decadono a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

8. Per gli impegni di spesa riferiti a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e i relativi atti conservano validità.

Art. 77.

Assunzione di impegni sugli esercizi futuri

1. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui all'art. 76, comma 3, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

2. Nel caso delle spese in annualità, la facoltà di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

Art. 78.

Soggetti preposti all'assunzione degli impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del dirigente competente per materia.

2. L'atto di impegno deve indicare:

- a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei a identificarli;
- b) l'ammontare della somma dovuta;
- c) il capitolo di spesa sul quale la stessa è da imputare;
- d) il termine entro cui l'obbligazione si perfeziona giuridicamente.

L'obbligazione si intende perfezionata ai fini del presente comma con la conclusione, ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, del contratto che ne determina l'ammontare, ovvero con l'entrata in vigore della norma che impone il pagamento e, per le obbligazioni unilaterali, con l'esecutività del provvedimento adottato. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a comunicare per iscritto alla Ragioneria, che ne dà ricevuta, l'intervenuto perfezionamento dell'obbligazione entro il termine dell'esercizio di competenza.

3. Il dirigente competente per materia, con successivo atto da assumersi entro il termine dell'esercizio di competenza, può procedere all'individuazione del creditore o dei creditori con gli elementi idonei a identificarli.

4. La Ragioneria provvede alla cancellazione degli impegni per i quali non sia pervenuta comunicazione dell'avvenuto perfezionarsi dell'obbligazione entro e non oltre il 15 gennaio dell'esercizio successivo. I correlati provvedimenti di impegno decadono, a norma della presente legge e le somme impegnate costituiscono economie di spesa, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione.

Art. 79.

Procedimento per l'assunzione di impegni

1. I dirigenti che provvedono all'adozione degli atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:

- a) alla legittimità e congruità della spesa;
- b) al rispetto degli obiettivi dei programmi regionali;
- c) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;
- d) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
- e) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
- f) alla contestuale verifica dell'accertamento dell'entrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata.

2. L'atto del dirigente che comporta impegni di spesa è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Ragioneria per la registrazione contabile e diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.

3. La Ragioneria è tenuta alla restituzione senza la registrazione dell'impegno, indicando le iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:

- a) quando si rileva l'insufficienza di disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
- b) quando si rileva erronea imputazione della spesa;
- c) quando si rileva l'assenza dei requisiti di cui all'art. 78, comma 2.

4. Il visto di cui al comma 2 viene reso in forma scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle sole determinazioni dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.

5. Le proposte di deliberazioni della giunta regionale che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente

motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di sua competenza può effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Art. 80.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione consiste nell'individuare il creditore, nel determinare il preciso ammontare della somma da pagarsi, della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

2. Alla liquidazione delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente per materia.

3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa e con separata imputazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o residui.

4. Con l'atto di liquidazione si attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il dirigente che adotta l'atto di liquidazione è responsabile in ordine:

a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto e agli eventuali atti successivi all'impegno medesimo;

b) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;

c) all'accertamento della disponibilità della somma impegnata;

d) all'accertamento della disponibilità di cassa;

e) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34;

f) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;

g) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa richieste ai sensi dell'art. 83.

5. L'atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:

a) il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita IVA;

b) la somma dovuta;

c) le modalità di pagamento;

d) l'anno, il numero dell'impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;

e) le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni, a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo.

6. Il provvedimento di liquidazione viene trasmesso al settore ragioneria, che esegue il controllo contabile dell'atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legittimità della spesa, verificando:

a) la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare l'impegno stesso;

b) la disponibilità dello stanziamento di cassa;

c) l'esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;

d) la conformità rispetto all'impegno di spesa.

7. Nel caso in cui si rilevino eventuali difformità dell'atto rispetto a quanto indicato nei commi 5 e 6, lo stesso viene restituito, con l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il provvedimento.

8. In presenza di atti di pignoramento emanati dall'autorità giudiziaria e notificati alla Regione in qualità di «terzo pignorato», il dirigente del centro di responsabilità amministrativa procede, comunque, alla liquidazione della spesa dichiarando, per l'importo pignorato, che la spesa è certa e liquida, ma non esigibile, sino a nuova disposizione della stessa autorità che ha disposto il pignoramento.

Art. 81.

Ordinazione e pagamento delle spese

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e avviene con l'emissione del mandato di pagamento a cura della Ragioneria.

2. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di paga-

mento in conto competenza o in conto residui. È ammesso l'utilizzo del mandato informatico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato, in quanto applicabile.

3. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente responsabile della ragioneria.

4. Il dirigente responsabile della ragioneria, con proprio atto, designa un dirigente che in caso di sua assenza è autorizzato a firmare i titoli di spesa.

5. Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono contenere i seguenti elementi:

a) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) il creditore o i creditori con il relativo codice fiscale o partita IVA;

d) la somma da pagare;

e) l'esercizio cui la spesa si riferisce;

f) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata;

g) la causale del pagamento;

h) le modalità di estinzione.

6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo capitolo di spesa.

7. Il mandato di pagamento è controllato dalla Ragioneria per quanto attiene la sussistenza dell'impegno e della liquidazione e che la spesa sia correttamente imputata al conto della competenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza. La Ragioneria provvede, altresì, alla trasmissione dei mandati al tesoriere.

8. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. La Ragioneria entro trenta giorni emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Art. 82.

Estinzione dei titoli di spesa

1. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo del bilancio di cassa mediante:

a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso la sede della tesoreria regionale;

b) accredito in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

d) commutazione in reversale d'incasso a favore della Regione per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

e) assegno postale localizzato.

2. Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 occorre l'espressa richiesta dei creditori.

3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa di cui al comma 1, lettera a), siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati. I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni citati sono regolati nella convenzione di tesoreria.

5. La giunta regionale è autorizzata a regolare i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio.

6. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dal comma 1, lettere c), d) ed e);

b) alla data della disposizione di bonifico emessa dal tesoriere per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dal comma 1, lettera c). Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.

Art. 83.

Titoli di spesa inesequibili

1. Qualora la Ragioneria della Regione riscontri irregolarità e/o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, esso indica al centro medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

2. Qualora il responsabile della Ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di atti della giunta regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi, il responsabile della Ragioneria riferisce all'assessore al bilancio, che informa la giunta regionale. Se la giunta ritiene di dar corso al provvedimento, l'assessore al bilancio dà ordine scritto al responsabile della Ragioneria che è tenuto a eseguirlo, a eccezione dei casi di:

- a) eccedenza della spesa rispetto allo stanziamento;
- b) imputazione ai residui anziché alla competenza e viceversa;
- c) incompatibilità della spesa rispetto all'oggetto dello stanziamento.

3. Copia dell'ordine scritto di cui al comma 2 è allegato all'atto d'impegno o al titolo di spesa.

Art. 84.

Gestione unificata delle spese di funzionamento

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese di funzionamento e spese comuni attribuibili a più centri di responsabilità amministrativa può essere affidata a un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di questione unificata è effettuata dalla giunta regionale.

3. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva competenza.

Sezione IV

ECONOMO CASSIERE CENTRALE

Art. 85.

Fondo di anticipazione al cassiere centrale

1. Al fine di provvedere al pagamento di spese economiche per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, all'inizio di ogni trimestre, con atto del dirigente competente in materia, viene assegnato, mediante impegno sui pertinenti capitoli di spesa, un fondo di anticipazione al cassiere centrale.

2. La Ragioneria, sulla base della richiesta di anticipazione formulata nel suddetto atto dirigenziale, necessaria a fronteggiare gli effettivi pagamenti da disporre nel trimestre, emette mandato di pagamento, di importo pari alla richiesta formulata, a favore del cassiere centrale, sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro.

Art. 86.

Rendicontazione del cassiere centrale

1. Il cassiere centrale deve rendere, semestralmente, il rendiconto delle somme erogate, a fronte delle anticipazioni disposte.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere reso rispettivamente entro e non oltre il 30 giugno per il primo semestre ed entro e non oltre il 20 dicembre per il secondo semestre. Il rendiconto di cui sopra deve essere reso distintamente per singolo capitolo di spesa del bilancio corrente su cui è stato assunto l'originario impegno di spesa.

3. All'atto dell'accensione di ogni apertura di credito e in caso di eventuale sostituzione delle persone all'uopo autorizzate, la Ragioneria centrale deve comunicare alla tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli ordinativi di pagamento.

Art. 87.

Regolarizzazione contabile delle anticipazioni

1. La Ragioneria sulla base dei rendiconti resi provvede, entro la chiusura dell'esercizio, a imputare le spese ai pertinenti capitoli di bilancio, dando credito a discarico delle anticipazioni disposte al corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro.

Sezione V

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 88

Disciplina

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla vigente legislazione.

2. Il servizio di tesoreria è regolato da una convenzione che detta, tra l'altro, norme atte a consentire agli uffici regionali l'esercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo.

3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La convenzione detta altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali e il tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

Art. 89.

Anticipazione di cassa

1. Con deliberazione della giunta regionale possono essere contratte, con il tesoriere della Regione, anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

3. Alle anticipazioni contratte dalla Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

4. Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni la giunta dà notizia tramite pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso.

Sezione VI

R E S I D U I

Art. 90.

Residui attivi. Nozione

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.

Art. 91.

Ricognizione dei residui attivi

1. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

2. Prima della formazione di tale rendiconto, la giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione predisposta dalla ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione e alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:

- a) crediti la cui riscossione è considerata certa per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;
- b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
- c) crediti riconosciuti inesigibili o insussistenti.

3. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano a essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle scritture.

Art. 92.

Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati

1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari importo dei residui di stanziamento dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata, mediante recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell'esercizio attraverso una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita.

2. L'eventuale assoluta impossibilità di procedere al recupero delle minori entrate accertate e introitate rispetto ai correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio autonomo regionale determina l'attivazione dei procedimenti di responsabilità per danni nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.

Art. 93.

Residui passivi. Nozione

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'art. 77 e non paare entro il termine dell'esercizio.

2. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a nonna dell'art. 77, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.

4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate, a norma dell'art. 77, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

5. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale non impegnate entro il termine dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

6. Tutte le somme derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione da parte dello Stato e della Unione europea possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

Decorso tale periodo le somme non impegnate costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le stesse somme, in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio, sono riscritte nella competenza dell'esercizio, con assegnazione agli originari capitoli di spesa ai fini della loro utilizzazione per le medesime finalità, ovvero a capitoli di nuova istituzione per la restituzione agli enti assegnatari.

Art. 94.

Ricognizione dei residui passivi

1. L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti sono disposti dalla giunta regionale con motivata deliberazione da adottare entro il 31 marzo.

2. Nella ricognizione dei residui passivi si osservano i seguenti principi:

a) le quote degli stanziamenti delle spese correnti non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economie di bilancio;

b) le quote dei fondi di riserva e dei fondi speciali, sia di parte corrente sia capitale, non utilizzate a chiusura dell'esercizio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 53, costituiscono economie di bilancio;

c) le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, a destinazione legislativamente vincolata, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata, possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

3. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

Art. 95

Residui passivi perenti

1. Costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi e non pagate entro i termini di conservazione di cui all'art. 93, comma 3.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1 e per i quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.

3. Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi fossero stati, nel frattempo, soppressi.

4. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma 3, con la stessa deliberazione della giunta regionale che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori.

5. Alla ricognizione annuale dei residui perenti si provvede con il medesimo provvedimento di cui all'art. 94, comma 1.

TITOLO VI

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 96.

Definizione e contenuti

1. Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al rendiconto generale è premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi relativi sia al conto del bilancio sia al conto del patrimonio.

4. Il rendiconto generale si completa con il rapporto di gestione che contiene, con riferimento all'anno di rendiconto e ai due esercizi precedenti, i risultati relativi:

a) alle entrate e alle spese delle gestioni finanziarie e patrimoniali;

b) allo stato di attuazione delle politiche di intervento con l'indicazione delle risorse stanziate e utilizzate e dai dati di efficacia conseguiti;

c) al quadro d'insieme dei pagamenti regionali, distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti percettori pubblici e privati;

d) alle spese e ai costi dei fattori di produzione quali l'amministrazione generale, le politiche del personale, dell'informatica, delle consulenze professionali, degli studi e delle ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti amministrativi adottati.

Art. 97

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria sulla base delle autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione di cui assume la medesima struttura. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 47, comma 3, la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni-obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.

2. Per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del bilancio espone e dimostra:

a) le entrate di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3. Le riscossioni e i pagamenti sono indicati distintamente in conto competenza, in conto residui e nel totale.

Art. 98.

Conto del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili e immobili;

c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al fine di consentire l'individuazione dei beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica, è introdotta nel conto del patrimonio l'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella «C» allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili e delle partecipazioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 99.

Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Tali rendiconti sono redatti in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.

2. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.

Art. 100.

Relazione della giunta regionale

1. Al rendiconto è allegata una relazione della giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi degli strumenti della programmazione di cui al titolo II della presente legge.

Art. 101.

Formazione e approvazione

1. Il rendiconto generale della Regione è presentato dalla giunta al consiglio regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce.

2. Il consiglio regionale approva con legge il rendiconto generale della Regione entro il successivo 30 giugno.

3. Ai fini del coordinamento e del consolidamento dei conti pubblici, il rendiconto generale della Regione è riformulato sulla base degli schemi uniformi di classificazione stabiliti da leggi dello Stato.

Art. 102

Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità delle norme stabilite dal regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adegua il proprio sistema dei controlli interni a principi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Le somme stanziata nel bilancio regionale per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale sono messe a disposizione del consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente.

TITOLO VII

SISTEMI CONTABILI

Art. 103.

Sistema di contabilità generale

1. In ordine ai criteri di impianto e di tenuta dei sistemi contabili si osservano, per quanto applicabili, i principi della legge 3 aprile 1997, n. 94 e del decreto legislativo n. 279/1997.

2. La ragioneria cura la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.

3. Il sistema di contabilità generale è costituito da:

a) un sistema di contabilità finanziaria;

b) un sistema di contabilità patrimoniale;

c) un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo.

Il sistema contabile si avvale di procedure informatiche.

Art. 104.

Sistema di contabilità finanziaria

1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano, per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui.

2. La chiusura delle scritture di contabilità finanziaria al termine dell'esercizio consente di determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio.

Art. 105.

Sistema di contabilità patrimoniale

1. La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio sia per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.

2. Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di partitari di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

Art. 106.

Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti la Regione adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo.

2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, si osserva l'art. 10 del decreto legislativo n. 279/1997 in quanto applicabile.

3. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.

TITOLO VIII

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE

Art. 107.

Principi generali del controllo interno e di gestione

1. La giunta regionale adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti principi generali:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e controllo di regolarità contabile);

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del personale);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. L'organizzazione del sistema dei controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi regolamenti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IX

COOPERAZIONE STATO REGIONE
RESPONSABILITÀ E CONTROLLI PARTICOLARI

Art. 108.

Cooperazione Stato-Regione

1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nell'ambito di un rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e altre forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 109.

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione

1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 110.

Controllo della spesa delegata agli enti locali

1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla giunta regionale una relazione che documenti i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell'esercizio di tali funzioni.

3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli enti secondo le direttive fissate dalla giunta regionale.

4. In ogni tempo il presidente della giunta può disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

5. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

Art. 111.

Obbligo di rendiconto per contributi straordinari

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati dalla Regione Puglia a province, comuni, comunità montane, città metropolitane e unioni di comuni è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

4. I responsabili dei centri amministrativi che hanno erogato detti contributi sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Ove il contributo attenga a un intervento realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al rendiconto per ciascun esercizio.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 112.

Disposizioni di carattere organizzativo

1. Per l'applicazione delle norme previste dalla presente legge e ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, è individuata l'area di coordinamento per le politiche economiche e finanziarie.

2. All'area di coordinamento di cui al comma 1 fanno capo i seguenti settori:

a) programmazione;

b) finanze;

c) ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile;

d) controllo interno di gestione.

3. L'area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie comprende i seguenti ambiti di operatività:

a) analisi dei problemi economici e finanziari regionali;

b) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

d) gestioni finanziarie delle partecipazioni azionarie della Regione Puglia;

e) controlli interni di regolarità contabile e amministrativa, controlli interni di gestione ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999;

f) gestione della formazione, specialistica nelle materie di competenza.

4. Il settore programmazione, in particolare:

a) contribuisce a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti regionali, curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base delle linee programmatiche generali deliberate dal CIPE e dalla giunta regionale;

b) svolge funzioni di collaborazione e supporto nei confronti di enti locali e altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione e la progettazione degli interventi;

c) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata;

d) concorre a definire il piano degli interventi per lo sviluppo economico, settoriale, e territoriale della Regione anche con riferimento ai programmi strutturali derivanti dalla Unione europea e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

5. Il settore finanze svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) gestione delle imposte regionali sulle attività produttive;

b) gestione delle addizionali e compartecipazione ai tributi erariali;

c) gestione delle tasse automobilistiche;

d) gestione degli altri tributi regionali.

6. Il settore ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esercizio sugli atti amministrativi e legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche previste dall'ordinamento contabile regionale e statale;

b) formazione e gestione dei bilanci e dei rendiconti della Regione;

c) monitoraggio degli andamenti di tesoreria e dei flussi di cassa;

d) monitoraggio e coordinamento della spesa regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;

e) verifica della legittimità, regolarità contabile e correttezza dell'azione amministrativa, i rispetto della normativa regionale, statale comunitaria.

Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il controllo di regolarità amministrativa contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

7. Il settore controlli interni di gestione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) analisi, verifica e valutazione dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa regionale;

b) monitoraggio del rapporto tra costi e risultati. Il sistema dei controlli di gestione supporta le funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo come riferimento il bilancio di direzione di cui all'art. 59 e provvede:

a) a misurare le prestazioni dei centri medesimi di altre unità organizzative;

b) alla rilevazione dei dati relativi ai costi dei singoli fattori produttivi impiegati;

c) alla rilevazione dei dati relativi ai risultati quantitativi e qualitativi della gestione;

d) all'elaborazione e all'applicazione di indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

La struttura di cui al presente comma è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all'art. 107. Il controllo di gestione si avvale di un idoneo sistema informativo.

Art. 113.

Controllo strategico

1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi.

2. Il controllo strategico sarà esercitato da apposita struttura individuata con successivo provvedimento della giunta regionale.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 114.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella legge n. 468/1978, nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella legge n. 94/1997, nel decreto legislativo n. 279/1997 e successive modificazioni, nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

Art. 115.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002 sono abrogati:

1) la legge regionale 1° luglio 1972, n. 5;

2) la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17;

3) la legge regionale 30 maggio 1977, n. 18;

4) la legge regionale 11 luglio 1978, n. 30;

5) la legge regionale 18 aprile 1979, n. 25;

6) l'art. 17 della legge regionale 6 giugno 1979, n. 31;

7) l'art. 4 della legge regionale 13 novembre 1979, n. 67;

8) la legge regionale 13 novembre 1983, n. 23;

9) la legge regionale 4 giugno 1984, n. 28;

10) la legge regionale 11 settembre 1986, n. 25;

11) la legge regionale 22 aprile 1987, n. 9;

12) la legge regionale 12 agosto 1988, n. 21;

13) l'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1;

14) la legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11;

15) la legge regionale 23 giugno 1992, n. 10;

16) l'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9;

17) gli articoli 38 e 39 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21;

18) l'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37;

19) l'art. 46 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6;

20) l'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27;

21) l'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 1;

22) l'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22;

23) l'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14;

24) l'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 22;

25) l'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17;

26) l'art. 52 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13;

27) il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14,

e tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

Art. 116.

Prima articolazione delle unità previsionali di base

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, provvede, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità previsionali di base e alla loro contestuale assegnazione ai rispettivi centri di responsabilità amministrativa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 6 novembre 2001

FITTO

02R0171

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19.

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.

(Pubblicata nel *suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 16 aprile 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, e nel quadro dell'ordinamento della Repubblica e dell'Unione europea, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti.

2. La Regione Calabria, pertanto:

a) assicura un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale orientato allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, da perseguire con un'azione congiunta di tutti i settori interessati, che garantisca l'integrità fisica e culturale del territorio regionale, nonché il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, dei connotati di civiltà degli insediamenti urbani, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;

b) promuove un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali;

c) detta norme sull'esercizio delle competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali al fine di promuovere modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione e valorizzazione del suolo, attraverso la rimodulazione delle diverse, competenze;

d) favorisce la cooperazione tra la Regione, le province, i comuni e le comunità montane, e valorizza la concertazione tra le forze economiche, sociali, culturali e professionali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione, o la cui attività pubblica o d'interesse pubblico possa essere incidente sull'assetto del territorio;

e) garantisce la semplificazione dei procedimenti amministrativi, assicurando la trasparenza dei processi decisionali e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte che incidono sulla qualità dello sviluppo e sull'uso delle risorse ambientali.

3. Ciascuna amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla presente legge, nomina, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed inte-

grazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale.

4. La giunta regionale, al fine di garantire l'omogeneità della documentazione nel territorio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto individua gli elaborati ed ogni altra documentazione tecnica facente parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 2.

Partecipazione

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:

a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;

c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

2. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

3. Ogni comune, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua un apposito luogo della casa comunale, immediatamente accessibile al pubblico ovvero sul prospetto principale della stessa, nel quale sono affisse in modo visibile per trenta giorni continuativi, le comunicazioni degli atti e provvedimenti adottati in merito all'attività edilizia ed urbanistica in corso nel territorio comunale. Nelle predette comunicazioni sono contestualmente indicate le modalità per accedere al testo integrale degli atti e provvedimenti.

4. La mancata esposizione delle comunicazioni di cui al comma precedente, delle quali viene tenuto apposito registro accessibile al pubblico presso il responsabile del procedimento, comporta l'inefficienza degli atti, che può essere fatta rilevare da chiunque vi abbia interesse. La corretta tenuta del registro è affidata al responsabile del procedimento anche per le eventuali conseguenze della citata inefficienza.

Art. 3.

Principi generali della pianificazione territoriale urbanistica

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle previsioni dell'andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti, sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

2. La pianificazione territoriale ed urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

b) assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti, e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;

c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

d) ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;

e) promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;

f) prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

Art. 4.

Sussidiarietà

1. Sono demandate ai comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale.

Art. 5.

I sistemi della pianificazione territoriale urbanistica

1. I sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale della Regione Calabria sono oggetto della pianificazione territoriale e urbanistica:

a) il sistema naturalistico ambientale è costituito dall'intero territorio regionale non interessato dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana, ma con gli stessi interagente nei processi di trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale;

b) il sistema insediativo è costituito dagli insediamenti urbani periurbani e diffusi, residenziali, industriali/artigianali, agricolo-produttivi e turistici;

c) il sistema relazionale è costituito dalle reti della viabilità stradale e ferroviaria; dalle reti di distribuzione energetica, dalle comunicazioni, dai porti, aeroporti ed interporti, centri di scambio intermodale.

2. La definizione dei sistemi di cui al comma precedente è compito prioritario e specifico della Regione che vi provvede attraverso la redazione del piano territoriale di coordinamento regionale (Q.T.R.), individuando:

- a) per il sistema naturalistico-ambientale:
- le unità geomorfologiche e paesaggistiche ambientali;
 - i corridoi di conflittualità ambientale;
 - i corridoi di continuità ambientale;
 - gli areali di valore;
 - gli areali di rischio;
 - gli areali di conflittualità;
 - gli areali di abbandono/degrado;
 - gli areali di frattura della continuità morfologica-ambientale;
- b) per il sistema insediativo:
- gli ambiti urbani suddivisi in:
 - suoli urbanizzati;
 - suoli non urbanizzati;
 - suoli riservati all'armatura urbana;
 - gli ambiti periurbani suddivisi in:
 - suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani;
 - sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità;

c) per il sistema relazionale che in ambito urbano fa parte dei suoli riservati all'armatura urbana:

- il sistema della viabilità stradale costituito dalle strade statali, regionali, provinciali, comunali e/o vicinali;
- il sistema ferroviario, costituito dalla rete delle ferrovie statali, regionali e/o in concessione;
- il sistema dei porti ed aeroporti, interporti/centri di scambio intermodale;
- il sistema delle reti energetiche, costituito da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, acquedotti;
- il sistema delle telecomunicazioni, costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, informatici e simili.

3. I sistemi di cui al comma 1 devono essere considerati anche con riferimento alla loro eventuale continuità relazionale con i territori delle Regioni limitrofe.

Art. 6.

Modalità di intervento e di uso

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica si attua, ai fini della presente legge, attraverso definizioni, valutazioni e previsioni di intervento e di uso del territorio.

2. Le modalità di intervento si articolano in azioni tipologiche così definite:

a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o restaurare i connotati costitutivi dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi compatibili a loro afferenti;

b) trasformazione: il cui fine è l'adeguamento dei sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, ovvero di loro parti o componenti, mediante l'introduzione di nuove soluzioni funzionali e di forma, purché compatibili con i loro connotati costitutivi e di uso;

c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e relazionali, eventualmente mutando le condizioni naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di coerenza.

3. Le modalità d'uso si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) insediativa;
- b) produttiva;
- c) culturale per la crescita sociale dei singoli e delle comunità;
- d) infrastrutturale, materiale ed immateriale;
- e) agricola-forestale;
- f) uso misto.

Art. 7.

Gli ambiti della pianificazione territoriale

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

- a) il territorio regionale;
- b) il territorio delle province;
- c) il territorio dei comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;
- d) gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;
- e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed inter-regionali;
- f) i territori dei consorzi di bonifica.

Art. 8.

Sistema informativo territoriale e osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.)

1. È istituito presso l'assessorato urbanistica e ambiente della Regione il sistema informativo territoriale e l'osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli enti ed organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tale scopo destinate.

2. Il S.I.T.O. costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocatione in quest'ultimo delle risorse, per la verifica dei loro effetti.

3. Il S.I.T.O.:

- a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;
- b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;
- c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni;
- d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione di trasformazione del territorio;
- e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella Regione nonché elabora quelli contenuti nella banca dati sui centri storici calabresi (O.Re.S.Te.); i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle amministrazioni comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del

presente articolo; a tal fine il S.I.T.O. si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso le province ed i comuni ai sensi dell'art. 71;

f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici, nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;

g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;

h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione, della Repubblica e delle altre Regioni;

i) promuove servizi di informazione al cittadino.

4. Il S.I.T.O. realizza, altresì, annualmente:

a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;

b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.

5. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica e all'ambiente, sentita la commissione consiliare competente nonché la rappresentanza dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., predispone ed approva nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la delibera di costituzione ed organizzazione del S.I.T.O., comprensiva delle dotazioni organiche, strumentali e finanziarie del sistema stesso.

6. Il S.I.T.O. trasmette ogni anno al consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, da pubblicare sul B.U.R., sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.

Art. 9.

Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale

1. La delibera di cui al quinto comma del precedente art. 8 istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.

2. È compito del nucleo:

a) monitorare le attività di valutazione di cui al successivo art. 10;

b) esprimere alla giunta regionale pareri in merito alla definizione del Q.T.R. ed i suoi rapporti con il sistema informativo territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informativi;

c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla giunta regionale che con proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al consiglio regionale per la definitiva approvazione;

d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del S.I.T.O. e agli sportelli unici per l'edilizia.

3. Del nucleo di valutazione fanno parte:

l'assessore regionale all'urbanistica e all'ambiente che lo presiede;

i dirigenti dei servizi urbanistica e ambiente del dipartimento regionale relativo;

il segretario dell'autorità di bacino;

gli assessori provinciali all'uopo delegati dalla giunta provinciale;

un delegato dell'A.N.C.I., uno dell'U.N.C.E.M. e uno dell'A.N.C.E.;

un delegato in rappresentanza dei parchi della Regione Calabria;

un delegato designato di concerto dai presidenti degli ordini provinciali degli architetti e dell'ordine provinciale degli ingegneri;

un rappresentante designato da ognuna delle università calabresi;

un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche;

un rappresentante dell'unione piccoli comuni.

4. Da tre esperti nominati dal presidente della giunta regionale, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria.

5. I componenti il nucleo di valutazione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e durano in carica per l'intera durata della legislatura e comunque fino alla designazione dei sostituti.

6. La legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.

Art. 10.

Valutazione di sostenibilità e di impatto ambientale

1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità.

2. La verifica di coerenza accerta che i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa; vale a dire:

a) alla tutela e conservazione del sistema naturalistico-ambientale;

b) all'equilibrio e funzionalità del sistema insediativo;

c) all'efficienza e funzionalità del sistema relazionale;

d) alla rispondenza con i programmi economici.

3. La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla presente legge. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa ed è rivolta:

a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività;

c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

4. Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità.

5. Le procedure di verifica sono attuate attraverso la conferenza di pianificazione, convocata ai sensi dell'art. 13.

6. Nelle ipotesi contemplate nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 21 luglio 2001, si opera in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva stessa specie per quanto attiene gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

7. In attuazione anticipata delle citate disposizioni comunitarie, lo studio di impatto ambientale deve riguardare l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che i piani anzidetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane (uomo, fauna, flora, suolo e sottosuolo, mare, acque superficiali e sotterranee, aria, clima, paesaggio, ambiente urbano e rurale) e delle loro reciproche interazioni. Nelle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione qualunque

soggetto può presentare, nei periodi di pubblicazione previsti, osservazioni e proposte in ordine alla compatibilità ambientale e di esse deve tenersi conto ai fini dell'approvazione dello strumento. In sede di definitivo recepimento nell'ordinamento regionale della citata direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno definite le norme procedurali di dettaglio e la relativa competenza. Fino a tale data le determinazioni in merito alle richieste di valutazione di impatto ambientale sono adottate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'urbanistica e ambiente.

TITOLO II PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Art. 11.

Partecipazione dei cittadini

1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio, prevedono quali loro componenti essenziali:

a) la concertazione tra le amministrazioni precedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di organismi consultivi cui partecipano le seguenti associazioni regionali:

- un rappresentante dell'U.P.I.;
- un rappresentante dell'A.N.C.I.;
- un rappresentante dell'U.N.C.E.M.;
- un rappresentante dell'A.N.C.E.;

un rappresentante per ciascuna delle federazioni degli ordini professionali degli architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli agronomi, geologi ed ingegneri, nonché dei geometri;

un rappresentante unitario delle organizzazioni ambientaliste e protezioniste, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole operanti sul territorio;

un rappresentante dell'associazione piccoli comuni (ANPC);

b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela d'interessi diffusi.

2. Gli enti locali possono prevedere che, nei medesimi procedimenti, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, siano previste ulteriori forme di pubblicità e di consultazione oltre a quelle della presente legge.

3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione ed assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse, anche ai sensi del precedente art. 1.

4. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione precedente.

5. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività relative alla pubblicità, all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al procedimento d'approvazione. Il responsabile è individuato nell'atto d'avvio dei procedimenti di approvazione dei piani.

Art. 12.

Concertazione istituzionale

1. La Regione, le province e i comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la conferenza di pianificazione, la conferenza di servizi e l'accordo di programma.

Art. 13.

Conferenze di pianificazione

1. La Regione, le province ed i comuni, in occasione della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed invitandoli a valu-

tare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.

2. Il documento preliminare viene elaborato dall'ente che indice la conferenza e, contestualmente alla convocazione della conferenza medesima, trasmesso a tutti i soggetti invitati.

3. Alla conferenza partecipano gli enti territoriali e le amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare altre amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli interessi coinvolti.

4. Nella conferenza di pianificazione le forze economiche e sociali, di cui al comma 1, lettera a) del precedente art. 11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei piani delineate dal documento preliminare.

5. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ai sensi di legge dai rispettivi organismi titolari dei poteri, che esprime definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.

6. Le amministrazioni, gli enti e le associazioni partecipanti alla conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto in un apposito verbale che l'amministrazione precedente è tenuta a considerare nel processo di pianificazione avviato.

7. La conferenza deve concludersi nel termine di quarantacinque giorni e l'amministrazione precedente deve assicurare la pubblicità degli esiti della concertazione.

Art. 14.

Conferenze di servizi

1. Il procedimento semplificato di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla-osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre amministrazioni titolate ad esprimerli.

2. Qualora l'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi comporti variante al PRG o si sostituisca agli strumenti di attuazione di esso:

a) l'atto di impulso dell'autorità precedente deve essere adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza e di urgenza per il ricorso al procedimento semplificato di cui al presente articolo;

b) se ne deve dare atto nella prima seduta della conferenza anche agli effetti di quanto disposto nelle successive lettere c) e d);

c) la relativa pronuncia dell'amministrazione comunale deve essere preceduta da conforme deliberazione del consiglio comunale;

d) la deliberazione consiliare di cui alla lettera c), unitamente agli atti presentati nel corso della prima seduta della conferenza è depositata a cura del comune interessato a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'albo pretorio e divulgato a mezzo manifesti sull'intero territorio comunale ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazione da parte di chiunque vi abbia interesse;

e) le osservazioni vengono presentate al comune interessato il quale, entro quindici giorni, le istruisce per quanto di competenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante da convocare comunque entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della prima seduta della stessa.

3. Le deliberazioni adottate sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei rispettivi procedimenti ordinari, fermo restando che qualora esse comportino sostanziali modifiche al progetto sul quale si è già pronunciato il consiglio comunale ai sensi del comma 2, lettera c), e non sia stato preventivamente acquisito il suo assenso, la loro efficacia è subordinata alla ratifica da parte di tale organo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di assunzione delle deliberazioni stesse.

4. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza di servizi è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi nel B.U.R. e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. I procedimenti di cui al presente articolo devono concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio.

7. In sede di prima applicazione per i procedimenti di cui al precedente comma 2 già avviati e per i quali non siano state concluse le procedure propedeutiche alla pronuncia definitiva del consiglio comunale ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si procede secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 15.

Accordo di programma

1. Per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, inter-regionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da organismi misti o dal mercato, i soggetti interessati promuovono la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le conferenze di servizio convocate per l'attuazione dell'accordo di cui al primo comma si applicano le norme statali vigenti.

TITOLO III

OPERE DI INTERESSE GENERALE

Art. 16.

Opere di interesse statale

1. La volontà di intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche statali e di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, è espressa dalla giunta regionale previa convocazione di una conferenza dei servizi, alla quale partecipano le province, i comuni e gli altri enti territorialmente interessati.

2. Qualora l'opera statale incida su aree destinate dagli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento dello standard dei servizi alla popolazione, il comune, in sede di conferenza dei servizi, può chiedere all'amministrazione statale precedente interventi compensativi, al fine di recuperare le aree necessarie alla realizzazione di detti servizi.

3. La procedura finalizzata all'intesa Stato-Regione non trova applicazione in relazione ad opere prive di specifica incidenza urbanistica, quali quelle rientranti nelle tipologie individuate dall'art. 3, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la cui realizzazione è sufficiente l'invio al comune, da parte dell'amministrazione statale interessata, di una relazione illustrante le caratteristiche dell'intervento, anche al fine di consentire all'amministrazione comunale, ove ritenga che il progetto non sia riconducibile alle tipologie anzidette, di sollecitare alla Regione l'attuazione delle procedure d'intesa.

4. Per la realizzazione di opere di competenza e di interesse statale non occorre il rilascio del permesso di costruire.

TITOLO IV

STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 17.

Quadro territoriale regionale (Q.T.R.)

1. Il quadro territoriale regionale (Q.T.R.) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.

2. Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali di cui all'art. 149 eseguenti del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Il Q.T.R. prevede:

a) la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente;

b) le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/1989, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;

c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;

d) le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento di cui al precedente art. 6 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

e) il termine entro il quale le province devono dotarsi od adeguare il piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 18;

f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei Q.T.R.;

g) l'analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione.

4. Costituisce parte integrante del Q.T.R. la carta regionale dei suoli che, in attuazione dei principi identificati al precedente art. 5, definisce:

a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;

b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dalla individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei modelli di intervento, di cui al precedente art. 5, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;

c) le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal piano di assetto idrogeologico della Regione Calabria.

5. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione regionale e lo schema base della carta regionale dei suoli. A tal fine, tramite il suo presidente, indice un'apposita conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un protocollo di intesa con le province e con le altre amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e documenti che entreranno a far parte delle linee guida medesime, che dalla data della loro approvazione assumono il valore e l'efficacia del Q.T.R. fino all'approvazione dello stesso.

Art. 18.

piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori paesistici ed ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R.

2. Il P.T.C.P. costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

3. Il P.T.C.P., in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del Q.T.R., specificandone le analisi ed i contenuti.

4. Il P.T.C.P., ferme restando le competenze dei comuni e degli enti parco:

a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti;

b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;

d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

5. Il P.T.C.P. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

6. Il P.T.C.P. contiene:

a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 10;

b) il quadro conoscitivo dei rischi;

e) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;

d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovramunicipale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;

e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;

f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'art. 58.

7. Le prescrizioni dei P.T.C.P., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'art. 58.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge la provincia approva il P.T.C.P. entro il termine di ventiquattro mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario *ad acta*.

9. La provincia, con l'atto di approvazione del P.T.C.P. assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di commissari *ad acta*.

Art. 19.

Strumenti di pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione comunale sono:

a) il piano strutturale (P.S.C.) ed il regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.);

b) il piano operativo temporale (P.O.T.);

c) i piani attuativi unitari (P.A.U.);

d) gli strumenti di pianificazione negoziata, di cui all'art. 32.

Art. 20.

piano strutturale comunale (P.S.C.)

1. Il piano strutturale comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal quadro territoriale regionale (Q.T.R.), dal piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e dal piano di assetto idrogeologico (P.A.I.).

2. Il P.S.C. è promosso anche in assenza dei piani sovraordinati, tenendo conto delle linee guida di cui al precedente art. 17 ed al documento preliminare di cui al successivo art. 26, comma 3. In esso viene stabilita l'eventuale necessità di ricorso al piano operativo temporale e definite le relative procedure di formazione o approvazione, nonché la durata.

3. Il P.S.C.:

a) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standards urbanistici di cui all'art. 53 della presente legge e, fino alla emanazione della deliberazione della giunta regionale, di cui al comma 3 dello

stesso art. 53, assicurando la rigorosa applicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con gli standards e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;

b) determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;

c) definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;

d) disciplina l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;

e) individua le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;

f) individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;

g) delimita gli ambiti urbani e perurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;

h) individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi rientranti nelle prescrizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 333, ed alla relativa disciplina di attuazione;

i) definisce per ogni ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti qualitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità urbana, le aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del regolamento edilizio urbanistico;

i) delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;

j) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del piano di ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla provincia;

k) qualifica il territorio agricolo e forestale secondo le specifiche potenzialità di sviluppo;

l) individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;

m) individua le aree necessarie per il piano di protezione civile;

n) individua e classifica i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano;

o) indica la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;

p) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, il P.S.C. deve essere integrato da:

a) una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, elaborata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale così come previsto dalla legge n. 64/1974;

b) studi e indagini a norma del decreto ministeriale dell'11 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.)

1. Il regolamento edilizio ed urbanistico costituisce la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, nelle parti di città definite dal piano generale, in relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di telecomunicazione.

2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. ed in conformità con questo, oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili sul territorio, stabilisce:

a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal piano;

b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;

c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti;

d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legge 21 novembre 2001, n. 443;

f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo art. 54.

Art. 22.

Norme particolari per il porto di Gioia Tauro

1. La Regione, in fase di redazione del quadro territoriale regionale (Q.T.R.) di cui all'art. 17, individua nel porto di Gioia Tauro, classificato di II categoria, I classe, di rilevanza internazionale, con funzione commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, ai sensi dell'art. 11-*bis* della legge 27 febbraio 1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della legge 30 novembre 1998, n. 413, il centro del sistema dei porti calabresi e del trasporto intermodale.

2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente, il presidente della giunta regionale promuove apposito accordo di programma con le competenti amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti pubblici interessati per la concreta attuazione dei programmi proposti dalla competente autorità portuale.

Art. 23.

piano operativo temporale (P.O.T.)

1. Il piano operativo temporale (P.O.T.) è strumento facoltativo del piano strutturale comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico individuati tali dal consiglio comunale da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.

2. La durata di validità del P.O.T. può essere prorogata non oltre diciotto mesi dall'entrata in carica della nuova giunta comunale a seguito di nuove elezioni salvo diversa determinazione del consiglio comunale e comunque non oltre il termine di cinque anni dalla sua approvazione.

3. Il P.O.T., per gli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione urbanistica, in conformità al P.S.C. definisce:

a) la delimitazione degli ambiti d'intervento, gli indici edilizi, le destinazioni d'uso ammissibili in conformità al piano strutturale comunale;

b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;

c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati;

d) l'indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione degli impatti e alla compensazione degli effetti;

e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché l'individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione paesaggistica.

4. Il P.O.T. deve essere coordinato con il bilancio pluriennale comunale e, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 136/1999, ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 13 della legge n. 10/1977. Costituisce pertanto lo strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi nazionali e regionali.

5. Il P.O.T. articola e definisce la formazione dei programmi attuativi dei nuovi insediamenti o di ristrutturazioni urbanistiche rilevanti, alla cui localizzazione provvede in modo univoco; tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni, dell'incipienza del degrado ovvero di qualsiasi condizione che ne possa determinare l'individuazione.

6. Le previsioni del P.O.T. decadono se, entro il termine di validità, non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi unitari. Per i piani attuativi di iniziativa privata interviene decadenza qualora, entro il termine di validità del piano, non siano state stipulate le relative convenzioni ovvero i proponenti non si siano impegnati, per quanto di competenza, con adeguate garanzie finanziarie e con atto unilaterale d'obbligo a favore del comune.

Art. 24.

Piani attuativi unitari

1. I piani attuativi unitari (P.A.U.) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal consiglio comunale, in attuazione del piano strutturale comunale o del piano operativo temporale, ove esistente, ed hanno i contenuti e l'efficacia:

a) dei piani particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dei piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e sue modificazioni ed integrazioni;

d) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) dei piani di spiaggia;

g) dei piani di protezione civile.

2. Ciascun P.A.U. può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani di cui al primo comma. Il P.A.U. in quanto corrispondente alla lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il rilascio del permesso di costruire solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero allorché sia espressamente richiesto dallo strumento urbanistico generale. Rimangono comunque in vigore tutte le norme della legislazione previgente afferenti l'istituto della lottizzazione convenzionata ove applicabili.

3. I P.A.U. definiscono di norma:

a) l'inquadramento nello strumento urbanistico generale dell'area assoggettata a P.A.U.;

b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;

c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;

d) le aree da destinare agli insediamenti suddivise eventualmente in isolati, lo schema planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le destinazioni d'uso;

e) l'eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento conservativo od a ristrutturazione edilizia;

f) le aree per le attrezzature d'interesse pubblico ed i beni da assoggettare a speciali vincoli e/o servitù;

g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonché gli spazi pedonali, di sosta e di parcheggio ed i principali dati plano-altimetrici;

h) il rilievo delle reti idrica, fognante, del gas, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di quelle da realizzare;

i) l'individuazione delle unità minime d'intervento nonché le prescrizioni per quelle destinate alla ristrutturazione urbanistica;

j) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;

k) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;

l) comparto edificatorio;

m) gli ambiti sottoposti al recupero degli insediamenti abusivi, qualora non previsti con altri atti.

TITOLO V

PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INDIRIZZO E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

Art. 25.

Formazione ed approvazione del quadro territoriale regionale (Q.T.R.)

1. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del Q.T.R. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali regionali con valenza territoriale per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. La giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora, anche sulla base delle linee guida di cui al precedente art. 17 ed avvalendosi del nucleo di valutazione di cui all'art. 9, il documento preliminare del Q.T.R. con il quale individua le strategie di sviluppo del sistema socio-economico della Regione trasmettendolo al consiglio regionale, alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle autorità di bacino ed agli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette.

3. Le province convocano, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del documento preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 13, chiamando a parteciparvi i comuni, le comunità montane, le autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali e i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza, le province rimettono alla Regione le osservazioni e le eventuali proposte sul documento preliminare e riferiscono quelle formulate dagli altri soggetti partecipanti.

4. La giunta regionale, nei novanta giorni successivi, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito alle conferenze di pianificazione di cui al comma 3, elabora il Q.T.R. e lo propone al consiglio regionale per la relativa adozione entro i successivi sessanta giorni. Il Q.T.R. viene successivamente trasmesso alle province ed ai soggetti partecipanti alle conferenze di pianificazione.

5. Il Q.T.R. viene depositato presso le sedi del consiglio regionale e degli enti di cui al comma 3 per sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti presso i quali il Q.T.R. è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del Q.T.R. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta regionale.

6. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli enti e gli organismi pubblici;
- b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del Q.T.R. adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. Il consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e sulle proposte ed approva il Q.T.R., che conterrà il termine entro il quale le province ed i comuni saranno obbligati ad approvare o adeguare i loro piani.

8. Copia integrale del Q.T.R. approvato è depositata per la libera consultazione presso il competente assessorato regionale ed è trasmessa agli enti di cui al comma 3. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul B.U.R. e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il Q.T.R. entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

10. Il Q.T.R. può essere periodicamente aggiornato ed adeguato anche in relazione a modifiche della normativa e/o della programmazione comunitaria, statale o regionale ed è comunque soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal consiglio regionale, su proposta formulata dalla giunta, anche in relazione all'evoluzione degli obiettivi di sviluppo da perseguire, dandone adeguata pubblicità nelle forme previste al precedente comma 5.

Art. 26.

Formazione ed approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)

1. Il P.T.C.P. ha valore di piano urbanistico territoriale ed in relazione ai valori paesistici ed ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R.

2. Il procedimento per l'elaborazione e l'approvazione del P.T.C.P. e delle sue varianti, nonché dei piani settoriali provinciali con valenza territoriale, per i quali non sia prevista una specifica disciplina, si svolge secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il consiglio provinciale elabora il documento preliminare del P.T.C.P., sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione, ove esistenti o, in mancanza, sulla base delle linee guida di cui al precedente art. 17.

4. Il presidente della provincia convoca la conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 13 per l'esame congiunto del documento preliminare, invitando la Regione, le province contermini, i comuni, le comunità montane, le autorità di bacino e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette, le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.

5. Entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza, gli enti e le associazioni intervenuti formulano le proprie osservazioni e le eventuali proposte anche su supporto magnetico sul documento preliminare.

6. Il consiglio provinciale, conclusa la conferenza di cui al precedente comma 4 ed anche sulla base delle osservazioni e proposte ivi formulate, adotta il P.T.C.P. che, in copia, viene trasmesso alla Regione, alle province contermini, ai comuni, alle comunità montane, alle autorità di bacino ed agli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette ed agli enti e soggetti intervenuti alla conferenza di pianificazione.

7. Il P.T.C.P. adottato è depositato presso la sede del consiglio provinciale e degli enti territoriali di cui al comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il P.T.C.P. è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.T.C.P. è data, altresì, sui quotidiani a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta provinciale.

8. Nel medesimo termine di cui al precedente comma 5 possono formulare osservazioni e proposte:

- a) gli enti e gli organismi pubblici;
- b) le forze economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del P.T.C.P. adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

9. Il competente dipartimento regionale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del P.T.C.P., è tenuto a dare riscontro rilevando gli eventuali profili di incoerenza del P.T.C.P. medesimo con gli esiti della conferenza di pianificazione di cui al precedente comma 4 ed a individuare eventuali difformità con i contenuti prescrittivi del Q.T.R. e degli altri strumenti della pianificazione regionale, ove esistenti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta provinciale predispone il P.T.C.P. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.

10. Il consiglio provinciale, nei novanta giorni successivi al ricevimento del riscontro da parte della Regione, si determina in merito alle osservazioni pervenute ed adegua il P.T.C.P. alle eventuali prescrizioni da questa formulate. Nello stesso termine si esprime in ordine alle osservazioni e alle proposte formulate dai soggetti di cui al precedente comma 6. La mancata determinazione nel termine indicato da parte della giunta provinciale dei dovuti riscontri alle prescrizioni regionali ed ai contenuti delle osservazioni al P.T.C.P., comporta l'automatico accoglimento, intendendosi quale silenzio-assenso, di quelle chiaramente identificabili sulle tavole di piano e/o nell'apparato normativo.

11. Successivamente all'approvazione del P.T.C.P. da parte del consiglio provinciale, copia dello strumento è depositata per la libera consultazione presso la provincia ed è trasmesso alle amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso sui quotidiani a diffusione regionale.

12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso della approvazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

13. Il P.T.C.P. è soggetto a verifica, con scadenza decennale, in ordine alla sua attuabilità, congruenza ed adeguatezza. Tale verifica è compiuta dal consiglio provinciale, su proposta formulata dalla giunta. I parametri di verifica devono correlarsi ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale, nonché all'evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni della regione.

Art. 27.

Formazione ed approvazione del piano strutturale comunale (P.S.C.)

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione congiunta del P.S.C. e del R.E.U., nonché alle relative varianti.

2. Il consiglio comunale elabora il documento preliminare del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di programmazione e pianificazione in vigore. Il sindaco, convoca la conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la provincia; i comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal P.T.C.P. ai sensi del comma 3 dell'art. 13; la comunità montana e gli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione.

3. La conferenza si conclude entro il termine di dieci giorni dalla sua convocazione e, nei dieci giorni successivi, gli enti ed i soggetti intervenuti possono presentare proposte e memorie scritte, anche su supporto magnetico, che il comune valuta in sede di adozione del P.S.C., ove risultino pertinenti all'oggetto del procedimento. Degli esiti della conferenza il comune redige apposito verbale.

4. Successivamente, il consiglio comunale adotta il P.S.C. che, in copia, viene trasmesso alla giunta provinciale ed agli enti di cui al comma 2. Il P.S.C. adottato viene depositato presso la sede del consiglio comunale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale è depositato il P.S.C. e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.S.C. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.

5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al precedente comma possono formulare osservazioni e proposte:

a) gli enti e organismi pubblici o di interesse pubblico;

b) le forze economiche, sociali e professionali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

6. Il competente ufficio provinciale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del P.S.C. è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del P.T.C.P. e degli altri strumenti della pianificazione provinciale. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso il consiglio comunale predispone il P.S.C. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.

7. L'eventuale adeguamento del P.S.C. alle prescrizioni della provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del P.S.C. medesimo.

8. Successivamente all'approvazione del P.S.C. da parte del consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato viene trasmessa alla provincia e depositata presso il comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Della stessa approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'approvazione.

10. L'eventuale, accertata inadeguatezza del P.S.C., qualora non sia superabile attraverso l'adozione di variante, impone l'avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo piano.

Art. 28.

Intervento sostitutivo provinciale

1. Sono obbligati a dotarsi di P.S.C. tutti i comuni della Regione.

2. Qualora non vi provvedano entro il termine previsto dalla presente legge, provvederà in via sostitutiva la provincia territorialmente competente a mezzo di commissari *ad acta* appositamente nominati per l'adozione.

3. Il detto intervento sostitutivo sarà attuato con il seguente procedimento:

a) constatata l'inottemperanza da parte di un comune, la giunta provinciale, delibererà di diffidare il comune ad adempiere nel termine di sessanta giorni;

b) trascorso infruttuosamente tale termine, verificata la mancata giustificazione del ritardo, la provincia nominerà i commissari *ad acta* con l'incarico di adottare il piano nell'ipotesi in cui lo stesso fosse già completo di ogni suo elemento;

c) nella ipotesi in cui gli elementi progettuali e/o procedurali non fossero completi, la provincia darà mandato ai commissari di procedere per quanto mancante anche previa la nomina, se occorrente, di nuovi progettisti e/o di conferimento di incarico a quelli già nominati. La provincia assegnerà inoltre ai commissari modalità e termini per l'espletamento dell'incarico che dovrà concludersi con l'adozione dello strumento urbanistico;

d) per ogni intervento sostitutivo sarà nominato un collegio di tre commissari.

Art. 29.

Formazione ed approvazione del piano operativo temporale (P.O.T.)

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del P.O.T. e delle sue modifiche ed integrazioni.

2. La giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del P.O.T. secondo quanto stabilito da P.S.C., dal R.E.U. e nel rispetto delle norme della presente legge.

3. Il P.O.T. è adottato dal consiglio e successivamente depositato presso la sede comunale per i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di adozione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del P.O.T. è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.

4. Osservazioni al P.O.T., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni del piano sono destinate a produrre effetti.

5. Successivamente all'adozione, il P.O.T. viene trasmesso alla provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, è tenuta a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del P.T.C.P. e degli altri strumenti della pianificazione provinciale. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso la giunta comunale predispone il P.O.T. nella sua veste definitiva rimettendolo al consiglio per la prescritta approvazione.

6. La giunta comunale, entro i sessanta giorni successivi all'eventuale ricevimento del riscontro da parte della provincia, si determina in merito alle osservazioni formulate al P.O.T. e lo invia al consiglio per l'approvazione.

7. L'adeguamento del P.O.T. alle prescrizioni della provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del piano.

8. Successivamente all'approvazione del P.O.T. da parte del consiglio comunale, una copia integrale del piano viene trasmessa alla Regione ed alla provincia e depositata presso il comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Della stessa approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso dell'approvazione.

Art. 30.

Formazione ed approvazione dei piani attuativi unitari (P.A.U.)

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione dei piani attuativi unitari (P.A.U.) e delle loro modifiche ed integrazioni.

2. La giunta comunale procede all'elaborazione ed all'approvazione del P.A.U. in esecuzione di quanto stabilito dal P.S.C., dal R.E.U., o nel caso, dal P.O.T. e nel rispetto delle norme della presente legge.

3. Il P.A.U. è adottato dal consiglio e successivamente depositato, corredato dai relativi elaborati, presso la sede comunale per i venti giorni successivi alla data di affissione all'albo pretorio dell'avviso di adozione del piano. Entro lo stesso termine, il comune provvede ad acquisire i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una conferenza dei servizi ai sensi del precedente art. 14.

4. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

5. Osservazioni ai P.A.U., entro i termini di deposito di cui al comma 3, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali le prescrizioni dei medesimi P.A.U. sono destinate a produrre effetti.

6. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il consiglio comunale decide sulle eventuali osservazioni; provvede, ove queste implicino modifiche, ad adeguare i P.A.U. alle determinazioni della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e rimette gli atti al consiglio per la relativa approvazione, che deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, inviandone una copia alla provincia.

7. Nell'ipotesi che non vi siano variazioni, non è necessaria la riapprovazione del P.A.U. da parte del consiglio comunale; lo stesso diventa esecutivo scaduti i termini del deposito di cui al comma 3.

8. Non appena gli atti di approvazione dei P.A.U. divengono esecutivi, i relativi provvedimenti devono essere notificati a ciascuno dei proprietari interessati, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

9. Gli strumenti di iniziativa pubblica o privata possono essere approvati in variante al P.S.C. o al P.O.T., con le procedure previste dal presente articolo, a condizione che le modifiche riguardino:

- a) adeguamenti perimetrali modesti e comunque non superiori al 20%;
- b) modifiche alla viabilità che non alterino il disegno complessivo della rete;
- c) l'inserimento di servizi ed attrezzature pubbliche che risultino compatibili con le previsioni del P.S.C. o del P.O.T.;
- d) miglioramenti all'articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
- e) l'inserimento di comparti di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

10. Il presente procedimento si applica anche per le opere aventi rilevanza pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e agli strumenti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il P.A.U. sostitutivo della lottizzazione di cui al precedente art. 24 conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale.

Art. 31.

Comparti edificatori

1. Il comparto edificatorio costituisce uno strumento di attuazione e controllo urbanistico, nonché momento di collaborazione della pubblica amministrazione e dei privati per lo sviluppo urbanistico del territorio.

2. Anche per l'attuazione delle finalità di perequazione, il P.S.C. e gli altri strumenti attuativi delle previsioni urbanistiche generali individuano o formulano i criteri per l'individuazione nel proprio ambito di comparti edificatori la cui proposizione, predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari singoli, associati o riuniti in consorzio degli immobili in essi compresi, a promotori cui i proprietari stessi possono conferire mandato, del comune in qualità di proponente o mandatario esso stesso.

3. Gli strumenti sovraordinati che individuano i comparti devono stabilire:

- a) l'estensione territoriale e la volumetria complessiva realizzabile;
- b) le modalità d'intervento definendo il modello geologico-tecnico del sottosuolo individuato mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);

- c) le funzioni ammissibili;
- d) le tipologie d'intervento;
- e) i corrispettivi monetari od in forma specifica; la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi;

f) gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei partecipanti al comparto unitamente agli eventuali mandati ed all'amministrazione comunale, in forza dei quali vengano stabiliti i criteri, le formule ed i valori per le operazioni di conferimento dei beni, il loro cancanbio e/o le eventuali permutate tra beni conferiti e risultati finali dei derivanti dalla realizzazione del comparto. Detti schemi provvedono anche alla ripartizione, secondo le quote di spettanza, delle spese generali da suddividere tra i soggetti partecipi, gli oneri specifici e quelli fiscali, per i quali comunque si applicano le agevolazioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 448.

4. In caso d'inerzia ingiustificata dei privati, trascorso il termine d'attuazione del programma pluriennale, l'amministrazione può procedere all'espropriazione delle aree costituenti il comparto e, se del caso, le assegna mediante apposita gara.

5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto in base all'imponibile catastale, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione, al comune, delle proposte di attuazione dell'intero comparto e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto comparto sottoscrivendo la convenzione presentata.

6. Decorso inutilmente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità del comparto ed è abilitato a richiedere al comune l'attribuzione della promozione della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. Il corrispettivo, posto a carico del consorzio.

Art. 32.

Strumenti di pianificazione negoziata

1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:

- a) i programmi integrati di intervento, di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- b) i programmi di recupero urbano, di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;
- c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
- d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'art. 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- e) i comparti edificatori;
- f) i programmi speciali d'area.

2. L'utilizzazione degli strumenti di cui al precedente comma deve comunque essere ricondotta alle norme della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale comprese nella presente legge, alla disciplina statale vigente in materia in quanto applicabile e non modificata dalle norme dei successivi articoli.

Art. 33.

Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.)

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:

- a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;
- b) pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale.

3. La formazione del programma avviene con particolare riferimento a:

- a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestione o di degrado;
- b) centri storici in fase di abbandono o comunque privi di capacità di attrazione;
- c) aree periferiche o semi-periferiche carenti sul piano infrastrutturale e dei servizi e che presentino nel loro interno aree o zone inedificate o degradate;
- d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa e carente privi di servizi e di infrastrutture dove sia assente una specifica identità urbana;
- e) aree con destinazione produttiva o terziaria non più rispondenti alle esigenze sociali e del mercato, e di conseguenza dismesse o parzialmente inutilizzate o degradate;
- f) aree urbane destinate a parchi o giardini degradate; aree prospicienti corsi d'acqua parimenti degradate classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

4. Il programma può contenere una quota di funzioni residenziali non inferiore al 35% in termini di superficie complessiva degli immobili da realizzare o recuperare e non può estendersi comunque alle aree definite come zone omogenee. E dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, a meno che tali ultime non siano strettamente connesse, funzionali o di ricomposizione del tessuto urbano da riqualificare.

5. Il P.I.N.T. deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.

6. La documentazione allegata alla proposta dei P.I.N.T. contempla:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.I.N.T.;
- b) l'estratto delle mappe catastali con l'individuazione degli immobili interessati, distinti a seconda della proprietà;
- c) i titoli atti a certificare la proprietà degli immobili da parte dei promotori e l'adesione degli altri proprietari coinvolti;
- d) lo stato di fatto dell'edificazione e la planimetria degli edifici (da mantenere, da trasformare, da demolire o da ricostruire) nella scala 1/500;
- e) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- f) una relazione tecnica illustrativa;
- g) il programma di attuazione degli interventi;
- h) la bozza di convenzione;
- i) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- j) la tavola di azionamento funzionale con la specificazione dell'eventuale edilizia sociale;
- k) la cartografia tematica che descrive le condizioni di rischio geologico, idraulico e sismico e definisce una normativa d'uso per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente e di nuova programmazione;
- l) le norme specifiche di attuazione.

7. Il consiglio comunale approva i singoli P.I.N.T. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai P.I.N.T., entro i termini di deposito di cui al comma 7 possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali dei P.I.N.T. sono destinati a produrre effetti diversi.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, la giunta comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.I.N.T.

10. Sono abilitati a proporre i P.I.N.T. sia soggetti pubblici che privati che dispongano del diritto di proprietà delle aree o degli immobili ovvero di un titolo che ne accerti la disponibilità e che qualifichi la posizione del soggetto stesso allo specifico fine del permesso di costruire.

Art. 34.

Programma di recupero urbano (P.R.U.)

1. Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d'interventi:

- a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano;
- c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. La realizzazione dei P.R.U. prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all'interno delle aree oggetto di programma.

3. Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel P.R.U. sono:

- a) il recupero degli edifici pubblici nell'ambito degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica anche realizzando volumi edilizi aggiuntivi di completamento e di integrazione;
- b) il completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare al loro interno, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- c) l'integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di nuova edificazione abitativa e non abitativa da realizzare su aree contigue o prossime, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- d) la realizzazione, su aree esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ma in funzione del loro recupero, di nuovi edifici abitativi e non abitativi a condizione che quelli abitativi siano utilizzati quali «case parcheggio» nell'intesa che a fine locazione essi tornino nella piena disponibilità dell'operatore.

4. Nel caso il P.R.U. costituisca variante agli strumenti urbanistici sovraordinati si applicano le procedure della variante urbanistica.

5. Sono privilegiati, a tutti i livelli istituzionali, i P.R.U. che destinano ai lavoratori dipendenti una congrua parte degli alloggi in locazione e che tengono in particolare riguardo le categorie sociali deboli.

6. Il progetto di P.R.U. è composto da:

- a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.U.;
- b) una relazione geologico-tecnica che delinea le modalità di intervento in funzione delle condizioni di rischio del comparto definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);
- c) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;
- d) la tavola o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;
- e) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.U.;
- f) le tavole di progetto del P.R.U. che evidenzino le tipologie d'intervento, edilizie, urbanizzative ed ambientali;
- g) l'eventuale tavola di variante dello strumento operativo sovraordinato;
- h) la planimetria degli interventi edilizi;
- i) i progetti di massima delle singole opere;
- j) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- k) una relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.U. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;
- l) una relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;
- m) il programma di attuazione degli interventi;
- n) atto o atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;
- o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;
- p) le norme specifiche di attuazione.

7. Il consiglio comunale approva i P.R.U. e la delibera di approvazione, corredata dai relativi elaborati tecnici, è depositata per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune e a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

8. Osservazioni ai P.R.U., entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei P.R.U. sono destinati a produrre effetti diretti.

9. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i P.R.U.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 443.

11. I P.R.U. approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalla disciplina statale previgente.

TITOLO VI

TUTELA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO

Art. 35.

Programmi di riqualificazione urbana (RIURB)

1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private. Comporta un insieme coordinato d'interventi che mirano a riqualificare aree degradate o dimesse risanandone l'edificato e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche appositamente individuate in una relazione a cura del proponente che entra a fare parte del programma stesso.

2. Considerato che le aree da assoggettare a RIURB debbono essere strategicamente importanti per l'assetto urbano complessivo, presupposto necessario perché si possa procedere alla proposta di RIURB è l'adozione da parte del consiglio comunale del documento sulle aree urbane di crisi con il quale si possono anche impegnare quote del bilancio alla realizzazione degli stessi RIURB.

3. La proposta di RIURB è di esclusiva competenza delle amministrazioni comunali che possono, nel processo di formazione, approvazione e realizzazione, coinvolgere gli enti pubblici interessati alle iniziative ovvero privati singoli, associati o riuniti in consorzio.

4. La formazione ed attuazione dei RIURB è affidata alla sottoscrizione di appositi accordi di programma fra la provincia, l'amministrazione proponente e gli altri enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'accordo di programma comporta le determinazioni degli effetti di cui al precedente art. 15, nonché consente di ritenere automaticamente approvate anche le varianti agli strumenti urbanistici comunali che la realizzazione dei programmi eventualmente comportano.

5. Il RIURB deve:

a) specificare le condizioni generali di accessibilità (connessione dell'ambito di intervento al sistema principale della mobilità ed ai principali collegamenti esterni) e di disimpegno interno (connessioni interne primarie);

b) evidenziare le aree e le attrezzature pubbliche o di uso pubblico e le grandi aree verdi destinati a parco urbano;

c) localizzare le funzioni strategiche non residenziali;

d) individuare il patrimonio edilizio pubblico da recuperare con interventi coordinati;

e) identificare gli edifici di proprietà comunale o pubblica funzionalmente collegabili al RIURB in quanto utili a facilitare la riqualificazione (fornendo gli alloggi di parcheggio);

f) delimitare le aree comunali e private destinabili ad edilizia residenziale pubblica e privata;

g) evidenziare le aree ed i fabbricati recuperabili attraverso idonei piani attuativi, come i P.I.N.T. ed i P.R.U.;

h) delimitare le singole sottounità d'intervento coordinato, specificando di ciascuna il peso insediativo esistente e quello previsto; il fabbisogno di aree di standard ed il messaggio funzionale (residenziale, non residenziale, produttivo) imposto (cioè non derogabile)

oppure suggerito (e perciò modificabile nel caso di allocazione di funzioni strategiche o pregiate o di attuazione di importanti opere infrastrutturali pubbliche o di uso pubblico), l'articolazione dell'edificabilità residenziale tra le varie forme di utilizzo (libera, convenzionata, agevolata, sovvenzionata), anch'essa negoziabile nei casi di cui al punto precedente.

6. Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di programma, il comune provvede al deposito del RIURB per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

7. Osservazioni ai RIURB, entro i termini di deposito di cui al comma 6, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti dei RIURB sono destinati a produrre effetti diretti.

8. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente i RIURB.

9. La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai soggetti pubblici ed alle istituzioni pubbliche per i RIURB, i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte, fermo restando che le priorità nell'attribuzione delle risorse vanno agli interventi di recupero e di riuso del patrimonio edilizio esistenti in ambiti urbani degradati, anche attraverso la loro riconversione ai fini della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, se necessario, di infrastrutturazione generale.

Art. 36.

Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.)

1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale, realizzati senza aumento di volumetria, ad eccezione dei volumi edilizi da destinare a servizi caratterizzati da opere di:

a) realizzazione, ammodernamento e manutenzione delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

b) miglioramento del contesto ambientale;

c) recupero degli edifici con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. I programmi devono tenere conto dei seguenti principi fondamentali:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;

c) garantire un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.

3. Le aree da assoggettare ai P.R.A. sono identificate dall'amministrazione comunale in sede di redazione del P.S.C., o di altri strumenti attuativi, in considerazione della presenza, negli ambiti da delimitare, di edifici condonati ovvero in attesa di perfezionamento del condono presentato ai sensi delle leggi statali vigenti.

4. Nel delimitare le aree di cui al comma 2 le amministrazioni prendono in considerazione zone della città in cui la presenza di edifici, o parti di essi, condonati è causa di accentuato degrado e/o di deterioramento di contesti ambientali rilevanti dal punto di vista storico, architettonico, paesaggistico.

5. L'attuazione dei programmi può essere affidata in concessione a imprese, o ad associazioni di imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per il programma proposto, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Il permesso di costruire fa riferimento all'apposita convenzione nella quale sono precisati, tra l'altro, i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico. Eventuali accordi preliminari o proposte di soggetti privati finalizzati all'attuazione del programma devono essere parte integrante della documentazione del programma stesso.

6. I nuclei di edificazione abusiva ai fini del loro recupero vengono delimitati e definiti, per quanto riguarda densità ed indici territoriali, nel P.S.C. di cui all'art. 20.

7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione il comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.

8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi la convenzione di cui al comma 4 prevede l'utilizzo anche di risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria relativi agli edifici compresi nell'ambito territoriale del programma. Lo stesso deve essere accompagnato da un'accurata relazione finanziaria con individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie all'attuazione degli interventi di recupero dell'insediamento.

9. Le tipologie d'intervento edilizio ammesse nei P.R.A. sono:

a) il recupero o la riqualificazione di edifici da destinare a servizi nell'ambito delle aree delimitate;

b) il completamento delle zone comprese nelle aree delimitate, accompagnati dal recupero contestuale degli edifici esistenti nonché dal potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

10. La formazione ed attuazione del P.R.A. è affidata alla sottoscrizione di appositi accordi di programma fra la Regione, l'amministrazione comunale e gli altri enti e/o soggetti coinvolti. La sottoscrizione dell'accordo di programma comporta gli effetti di cui al precedente art. 15.

11. Il progetto di P.R.A. è composto da:

a) lo stralcio dello strumento generale di riferimento in cui verrà delimitato l'ambito di applicazione del P.R.A.;

b) la tavola delle destinazioni d'uso presenti nell'ambito d'intervento;

c) la tavola e/o la relazione descrittiva dello stato degli immobili e degli eventuali vincoli che gravano sulla zona d'intervento;

d) l'elenco catastale degli immobili oggetto del P.R.A.;

e) le tavole di progetto del P.R.A. che evidenzino le tipologie d'intervento edilizie, urbanizzative ed ambientali;

f) l'eventuale tavola di variante dello strumento urbanistico sovraordinato;

g) la planivolumetria degli interventi edilizi;

h) i progetti di massima delle singole opere;

i) il piano della viabilità ed il piano delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

j) la relazione tecnica illustrativa che, fra l'altro, contenga la stima analitica dei nuclei familiari interessati dal P.R.A. e, qualora si realizzino alloggi parcheggio, descriva le modalità dell'alloggiamento temporaneo e della sistemazione definitiva;

k) una relazione geologico-tecnica per la valutazione del livello di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle opere, definita mediante le opportune indagini di cui all'art. 20, comma 4, lettera b);

l) la relazione sui costi di realizzazione, sulle fonti di finanziamento, sulla convenienza dell'intervento e sui benefici finali che esso produrrà;

m) il programma di attuazione degli interventi;

n) l'atto o gli atti d'obbligo e la eventuale bozza di convenzione;

o) il piano delle tipologie d'intervento ed il piano dell'arredo urbano;

p) le norme specifiche di attuazione.

12. Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di programma, il comune provvede al deposito del P.R.A. per la pubblica visione presso gli uffici comunali per un periodo di trenta giorni. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del comune ed a mezzo di manifesti murari affissi sull'intero territorio comunale.

13. Osservazione al P.R.A., entro i termini di deposito di cui al comma 11, possono essere presentate dai soggetti nei confronti dei quali i contenuti del P.R.A. sono destinati a produrre effetti diretti.

14. Successivamente alla scadenza dei termini di deposito, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva definitivamente il P.R.A..

15. La giunta regionale, in occasione della formazione del bilancio di previsione annuale, individua le quote di finanziamento da destinare ai P.R.A., i criteri per l'ammissibilità delle domande di finanziamento dei programmi e quelli per la selezione delle proposte.

16. Non possono comunque entrare a far parte del P.R.A. edifici od opere che, alla data di adozione del P.R.A. medesimo, non siano stati oggetto del provvedimento di sanatoria da parte del Sindaco, ai sensi della disciplina statale vigente.

17. I suoli che sono di fatto utilizzati come strade di penetrazione del comparto edilizio condonato, per effetto della presente legge sono acquisiti al patrimonio comunale senza corrispettivo finanziario e come tali sono trascritti nel registro del patrimonio indisponibile, in quanto opere di urbanizzazione.

Art. 37.

Interventi di bonifica urbanistica-edilizia

1. I comuni, singoli e associati, predispongono piano di rottamazione e recupero delle opere, manufatti ed edifici, già oggetto di condono o, comunque realizzati con modalità, materiali, carenze di impianti, assenza o assoluta carenza di opere di urbanizzazione o di smaltimento e/o trattamento delle acque di risulta e dei rifiuti, tali da determinare, in un quadro di interesse pubblico generale, la necessità di ripristino e bonifica dei siti territoriali interessati.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su parere della commissione consiliare competente, predisponde le linee guida ed il regolamento attuativo dei «piani di rottamazione».

Art. 38.

Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici

1. La legge di bilancio annuale, a partire da quella approvata dopo l'entrata in vigore della presente legge, prevede la costituzione di un fondo finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interessi conseguenti l'accensione dei mutui od altre forme di finanziamento diretto ad interventi di risanamento e recupero dei centri storici calabresi.

2. L'allocatione delle risorse a favore dei comuni richiedenti o loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma che coinvolge i comuni, singoli o consorziati, la Regione e le istituzioni bancarie e finanziarie interessate.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica, sentita la commissione consiliare competente, emana apposito regolamento attuativo.

Art. 39.

Finalità dei programmi d'area

1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.

2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico-territoriale.

3. I programmi d'area sono promossi dalla giunta regionale soltanto nel caso in cui gli enti locali ricompresi nell'ambito territoriale interessato diano il loro assenso e partecipino alla predisposizione e realizzazione.

4. La programmazione negoziata di cui al comma 2, si svolge tra Regione, enti locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, con la partecipazione delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale e sub-regionale.

Art. 40.

Programmi d'area

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.

2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più comuni della Regione, anche appartenenti a province diverse.

3. Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dall'Unione europea per l'ambito territoriale considerato, anche in deroga alle norme regionali vigenti.

Art. 41.

Modalità di predisposizione

1. Al fine della individuazione dei programmi d'area, La giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e delle parti sociali interessati e, sentita la commissione consiliare competente, provvede alla prima definizione del territorio interessato e degli obiettivi generati dal programma, anche sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie locali per il cofinanziamento.

2. Con lo stesso atto di cui al precedente comma, la giunta regionale provvede altresì alla costituzione di un gruppo di lavoro, cui partecipano i soggetti interessati, con il compito di elaborare la proposta di programma d'area.

Art. 42.

Procedimento di approvazione

1. Il presidente della giunta regionale o un suo delegato convoca una conferenza preliminare, per accertare il consenso dei soggetti pubblici e privati interessati sulle proposte di programma d'area.

2. Qualora il programma d'area comporti la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, si applica quanto previsto dalla presente legge.

3. Un accordo di ulteriori soggetti dopo l'approvazione dell'accordo richiede il consenso unanime dei partecipanti.

4. Ove l'adesione operi nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'accordo, il consenso è espresso dalla conferenza di programma.

Art. 43.

Contenuti dell'accordo

1. L'accordo configura le azioni di competenza dei soggetti partecipanti dirette a dare attuazione, in modo coordinato ed integrato, agli interventi oggetto del programma d'area. Con l'accordo i soggetti partecipanti si vincolano altresì ad impegnare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali e comunitari.

2. L'accordo deve:

a) prevedere una dettagliata descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma d'area;

b) contenere gli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;

c) definire le diverse fasi di realizzazione degli interventi;

d) individuare le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri fra i soggetti partecipanti;

e) prevedere gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale attivazione di interventi sostitutivi;

f) individuare i contenuti non ritenuti sostanziali dalle parti che possono essere modificate con il consenso unanime espresso dalla conferenza di programma;

g) individuare e designare l'autorità di programma;

h) individuare le varie fasi temporali del programma;

i) prevedere il diritto di recesso, di uno o più soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni.

Art. 44.

Soggetti attuatori

1. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione ed alla gestione degli interventi previsti dal programma d'area in relazione agli obblighi assunti.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'accordo, ciascuno dei soggetti partecipanti individua il responsabile del programma di propria competenza, che svolge i seguenti compiti:

a) cura l'esecuzione degli interventi, promuovendo e coordinando lo svolgimento di ogni attività necessaria per la loro completa e sollecita realizzazione;

b) fornisce all'autorità di programma tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi compiti.

Art. 45.

Autorità di programma

1. L'autorità di programma, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'emanazione della presente legge, sulla base degli atti e documenti del P.O.R. Calabria e relativi complementi:

a) coordina l'attività dei responsabili nominati dai soggetti partecipanti;

b) vigila sul rispetto dei tempi di realizzazione del programma e del corretto e razionale svolgimento delle procedure;

c) opera il monitoraggio sui livelli di prestazione e di qualità, degli interventi e la valutazione della congruenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmatici definiti.

2. L'autorità riferisce periodicamente sull'attuazione del programma d'area alla conferenza di programma e propone alla stessa l'assunzione dei provvedimenti di competenza, curandone l'esecuzione.

Art. 46.

Conferenza di programma

1. Con decreto del presidente della giunta regionale è istituita la conferenza di programma con il compito di sovrintendere alla realizzazione del programma d'area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento degli obblighi assunti dai partecipanti.

2. La conferenza è composta da un rappresentante per ognuno dei partecipanti e presieduta dal presidente della giunta regionale o un suo delegato.

3. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

a) verifica il rispetto degli obblighi assunti dai contraenti nei termini previsti;

b) mette in mora il soggetto partecipante inadempiente e assume i successivi provvedimenti previsti dall'accordo, ivi compresa l'attivazione dei poteri sostitutivi;

c) tenta la composizione in via amichevole delle eventuali controversie insorte in ordine al rispetto delle clausole dell'accordo;

d) provvede agli adempimenti conseguenti;

e) approva le adesioni all'accordo;

f) valuta i risultati del programma d'area.

4. La conferenza è convocata dal suo presidente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta dell'autorità di programma. La conferenza assume i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), del comma 3, all'unanimità dei suoi componenti.

Art. 47.

Approvazione regionale dei programmi d'area

1. La giunta regionale propone annualmente al consiglio l'approvazione dei programmi d'area ed individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

2. Il consiglio regionale con un unico provvedimento approva il programma d'area ed il relativo programma finanziario. La delibera consiliare di approvazione del programma d'area ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria, ai fini dell'individuazione degli interventi e degli stanziamenti di bilancio da impegnare. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione degli interventi da parte delle competenti strutture regionali.

Art. 48.

Insedimenti urbani e storici

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta un organico strumento normativo sulla identificazione dei centri storici, disciplinando gli interventi negli stessi che tenga conto dei seguenti principi:

a) ai fini della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione dell'uso di risorse territoriali si considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione ed il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, rispettandone i valori culturali, sociali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali;

b) si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia locale;

c) è prevista l'istituzione e l'aggiornamento a cura della Regione di un elenco dei centri storici riguardante gli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;

d) l'attuazione degli interventi nei centri storici può essere demandata ai comuni o altri enti pubblici, contraenti generali, cooperative di abitazione e loro consorzi, cooperative di produzione e loro consorzi, imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi, privati proprietari, singoli o consorziati.

Art. 49.

Miglioramenti tecnologici

1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:

a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;

b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;

c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

2. Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed interrati così definiti:

a) sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;

b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;

purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti salvo le seguenti:

requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge n. 1086 del 5 novembre 1971;

altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa;

rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50;

di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.I.A.;

la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;

gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;

è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

per i seminterrati e gli interrati:

altezza interna non inferiore a metri 2,70;

aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziario-commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;

gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A.

3. Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti di ciascun comune per le opere di urbanizzazione.

4. Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario commerciale dei piani seminterrati ed interrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite dal decreto ministeriale 1444/1968. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce.

5. Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione d'impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standards urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Con riferimento al precedente comma 5, i comuni, con motivata deliberazione, di cui è necessario dare adeguata pubblicità, possono, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee e/o limitazioni degli incrementi volumetrici oltre il limite di cui al comma 5.

TITOLO VII

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE

Art. 50.

Aspetto agricolo forestale del territorio

1. Gli strumenti urbanistici, nell'individuazione delle zone agricole, disciplinano la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:

a) salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio medesimo e, nel rispetto della destinazione forestale del suolo e delle specifiche vocazioni produttive, garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili;

b) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio;

c) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio infrastrutturale ed infrastrutturale esistente;

d) promuovere la permanenza nelle zone agricole, degli addetti all'agricoltura migliorando le condizioni insediative;

e) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;

f) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e di quelle ad esse integrate e complementari a quella agricola;

g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi degli aggregati urbani.

2. I comuni, mediante il P.S.C. individuano zone agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva per promuoverne lo sviluppo.

3. I comuni qualificano, attraverso la sistematica definizione degli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, le zone agricole del proprio territorio in:

a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;

b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;

c) aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività agricola;

d) aree boscate o da rimboschire;

e) aree che per condizione morfologica, ecologica, paesistico-ambientale ed archeologica, non sono suscettibili di insediamento.

4. L'individuazione di cui al comma 2 deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, elaborata sulla base di una relazione agro-pedologica e di uso dei suoli con particolare riferimento:

a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idro-geologiche;

b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento di potenzialità produttive;

c) allo stato della frammentazione fondiaria;

d) alle caratteristiche socio-economiche della zona e della popolazione che vi risiede o la utilizza;

e) alla individuazione delle aree abbandonate o sotto utilizzate che richiedano interventi strutturali ai fini di garantire forme ed opere di presidio ambientale, sotto i profili ecologico-ambientale e socio-economico.

5. Le previsioni del P.S.C., relativamente alle zone di cui al comma 2, devono indicare:

a) per ciascuna zona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente praticabili;

b) l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.

6. Nei comuni tuttora dotati di programma di fabbricazione, la destinazione a zona agricola si intende estesa a tutti i suoli ricadenti al di fuori dei centri abitati, salvo quanto disposto dai piani sovraordinati.

7. Nell'ambito dei comprensori di bonifica i consorzi di bonifica partecipano, tramite le scelte disposte con il piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio, ove approvato dal consiglio regionale ed adottato dai consorzi, alla formazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

8. Il piano ha efficacia in ordine alle azioni di competenza del consorzio di bonifica per la individuazione e progettazione delle opere di bonifica e delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compreso la tutela delle acque di bonifica ed irrigazione. Il piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell'ambiente naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

9. I comuni, le comunità montane e le province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono raccordarsi con quanto disposto dal piano di bonifica approvato dal consiglio regionale. I comuni si raccordano, altresì, nei propri strumenti urbanistici, con le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole in riferimento alla salvaguardia dell'uso agricolo rispetto a destinazioni d'uso alternative.

Art. 51.

Interventi in zona agricola

1. Nelle zone a destinazione agricola come identificate dell'articolo precedente, il permesso a costruire sarà rilasciato con esonero dei contributi commisurati alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la richiesta è effettuata da imprenditori agricoli.

2. Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori i contributi di cui al comma precedente sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

3. Nelle zone a destinazione agricola è comunque vietata:

a) ogni attività comportante trasformazioni dell'uso del suolo tanto da renderlo incompatibile con la produzione vegetale o con l'allevamento e valorizzazione dei prodotti;

b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno a scopo edificatorio (già lottizzazione di fatto);

c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria del suolo in difformità alla sua destinazione.

4. Il P.S.C. in riferimento a quanto disposto nelle linee guida, nel Q.T.R. nonché nel P.T.C.P., avendo particolare riguardo ai loro contenuti di strumenti di salvaguardia e tutela dei valori paesaggistici, e tenendo anche conto dei piani e programmi di settore, in materia di agricoltura, individua gli interventi aventi carattere prioritario ed essenziale fissando gli indici ed i rapporti di edificabilità.

5. È consentito l'asservimento di lotti non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità culturale minima, fermo restando la definizione in sede di P.S.C. dell'ingombro massimo di corpi di fabbrica edificabili e le caratteristiche tipologiche dell'insieme degli interventi a tutela e conservazione del paesaggio agricolo.

Art. 52.

Criteri per l'edificazione in zona agricola

1. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo, potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;

b) che l'azienda mantenga in produzione superfici fondiari che assicurino la dimensione dell'unità aziendale minima.

2. Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai P.S.C., dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, sono consentite entro e non oltre gli standards di edificabilità di 0,013 mq su mq. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice non può superare 0,1 mq su mq. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui agli articoli precedenti.

3. I vincoli relativi all'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del permesso di costruire.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Art. 53.

Standards urbanistici

1. Al fine di assicurare una diversa e migliore qualità urbana, gli standards debbono contribuire ad elevare il livello quantitativo e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi in genere, mirando a migliorare il livello delle attrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini.

2. Gli standards di qualità, in particolare, si esprimono attraverso la definizione:

a) della quantità e della tipologia di tali dotazioni;

b) delle caratteristiche prestazionali, in termini di accessibilità, di piena fruibilità e sicurezza per tutti i cittadini di ogni età e condizione, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di funzionalità e adeguatezza tecnologica, di semplicità ed economicità di gestione.

3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'A.N.C.E., dell'A.N.P.C. e delle federazioni degli ordini professionali degli architetti-pianificatori-paesaggisti-conservatori, degli ingegneri e dei geologi, specifica gli atti ai fini della predisposizione dei piani urbanistici comunali:

a) i limiti di utilizzazione territoriale;

b) i valori per il calcolo della capacità insediativa dei suoli destinati all'espansione ed al completamento degli immobili da sottoporre a riqualificazione, rifunzionalizzazione e sostituzione;

c) i rapporti tra gli spazi destinati alla trasformazione urbanistica e gli spazi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico destinati al soddisfacimento delle esigenze di mobilità, sosta e ricovero degli autoveicoli, del tempo libero ivi compresi gli spazi verdi naturalizzati ed attrezzati per il giuoco, lo sport, le attività singole o collettive, lo spettacolo all'aperto, e le occasioni culturali musicali collettive, l'istruzione di primo e secondo grado, l'assistenza agli anziani, le strutture sanitarie di base;

d) i criteri attraverso cui il soddisfacimento dei fabbisogni di standard debba essere valutato secondo i requisiti prestazionali delle attrezzature e dei servizi la cui rilevazione e valutazione dovrà accompagnare quella strettamente quantitativa.

4. La possibilità di soddisfare la percentuale di standards urbanistici anche con servizi ed attrezzature private, purché definitivamente destinati ad attività collettive e previo convenzionamento con il comune.

5. La giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente, nel medesimo provvedimento, connota, altresì, le forme di surrogazione di natura tecnologica o contrattuale attraverso le quali i citati fabbisogni potranno essere soddisfatti, comprendendo anche forme di monetizzazione, di prestazione in forma specifica ovvero interventi compensativi inquadri o comprensivi diversi da quelli direttamente interessati.

Art. 54.

Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. La quantità di edificazione spettante ai terreni che vengono destinati ad usi urbani deve essere indifferente alle specifiche destinazioni d'uso previste dal piano strutturale comunale (P.S.C.) e deve invece correlarsi allo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del piano stesso. A tal fine, il piano strutturale comunale (P.S.C.) riconosce la medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche omogenee, in modo che ad uguale stato di fatto e di diritto corrisponda una uguale misura del diritto edificatorio.

3. Ogni altro potere edificatorio previsto dal piano strutturale comunale (P.S.C.), che ecceda la misura della quantità di edificazione spettante al terreno, è riservato al comune, che lo utilizza per le finalità di interesse generale previste nei suoi programmi di sviluppo economico, sociale e di tutela ambientale.

4. Le aree le quali, secondo le regole stabilite dal piano strutturale comunale (P.S.C.), non sono necessarie per realizzare le costruzioni e gli spazi privati a queste complementari, entrano a far parte del patrimonio fondiario del comune, che le utilizza per realizzare strade ed attrezzature urbane nonché per ricavarne lotti edificabili da utilizzare sia per i previsti programmi di sviluppo economico e sociale sia per le permute necessarie ad assicurare ai proprietari dei terreni destinati dal P.S.C. ad usi pubblici, la possibilità di costruire quanto di loro spettanza.

5. L'attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale che prevede la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti.

6. Il piano operativo comunale (P.O.T.) ed i piani urbanistici attuativi (P.A.U.), nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edifica-

tori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

7. Il regolamento edilizio ed urbanistico (R.E.U.) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del P.S.C.

Art. 55.

Società di trasformazione urbana

1. I comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono promuovere la costituzione di società per azioni al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto previsto dall'art. 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È facoltà dei promotori chiamare a far parte delle S.T.U. anche la Regione, le province ed i privati.

2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva il regolamento contenente i criteri e le modalità per consentire la partecipazione alle S.T.U. dei soggetti proprietari degli immobili compresi nei perimetri interessati dalle trasformazioni di cui al comma 1 e le ulteriori precisazioni per il funzionamento delle società stesse.

3. I programmi che vengono attivati attraverso le società di cui al comma precedente devono prevedere interventi destinati alla edilizia residenziale pubblica in misura non inferiore al 15% delle risorse pubbliche e private impegnate per la loro attuazione.

Art. 56.

Vincolo di inedificabilità

1. All'atto del rilascio del permesso di costruire, per le costruzioni da realizzare ai sensi del titolo VII, viene istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla sola superficie agraria asservita, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

Art. 57.

Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili

1. Il P.S.C. individua, per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche, le destinazioni d'uso specifiche, quelle ricomprese in gruppi omogenei e quelle da escludere, nonché la possibilità di destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli a seguito di rifunzionalizzazione degli immobili.

2. Le condizioni per le localizzazioni delle destinazioni ammissibili, i loro rapporti con l'eventuale formazione di comparti edilizi e quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di perequazione fondiaria sono stabilite dal R.E.U. che fissa, altresì, i requisiti tecnici degli immobili in relazione alle diverse destinazioni.

3. Le destinazioni d'uso sono definite sulla base del rapporto tra funzionalità e qualità urbana, ai fini della formazione di centri di aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio delle strutture insediative ed in coerenza con il piano del traffico e delle mobilità e con il programma urbano dei parcheggi.

4. Le destinazioni d'uso sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:

a) residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria;

b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione);

c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggiori);

d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;

e) agricola.

5. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera *a*) possono essere insediate nelle zone di tipo A), B) e C) di cui al decreto interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

6. Le destinazioni d'uso di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo D) di cui al decreto interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera *d*), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo F) di cui al decreto interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

8. Le destinazioni d'uso di cui alla lettera *e*), possono essere insediate nelle zone omogenee di tipo E) di cui al decreto interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E), di cui al decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

9. Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente comma 4, nonché tra le zone omogenee del decreto interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

10. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui al comma 4 diversa da quella in atto.

11. La destinazione d'uso «in atto» dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.

12. Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicano variazioni degli standards urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standards.

13. Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al comune il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorché la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a denuncia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale.

14. E' soggetto a denuncia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standards, servizi e spazi pubblici o privati.

15. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrate, secondo la loro destinazione d'uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.

TITOLO IX MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 58.

Misure di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione del Q.T.R. si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e sue modificazioni ed integrazioni.

2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure di cui al primo comma.

3. Le misure di salvaguardia decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, a seguito dell'approvazione del piano strutturale, alle prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

4. In caso di mancato adeguamento dei P.T.C.P. oltre il termine stabilito dal Q.T.R., le prescrizioni del Q.T.R. o delle sue varianti acquistano l'efficacia del piano territoriale di coordinamento provinciale ovvero prevalgono, su di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.T.C.P.

5. In caso di rinvio della capacità di trasformazione dei suoli alla preventiva predisposizione di un piano attuativo unitario di cui all'art. 24, l'edificabilità dei suoli medesimi può essere esplicitata alla scadenza del terzo anno decorrente dalla data di approvazione dello strumento generale. Per i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima. I privati possono, altresì, attraverso i P.U.R., proporre la realizzazione e/o la gestione diretta di aree ed attrezzature a destinazione pubblica, purché non se ne cambi la destinazione d'uso e le stesse siano utilizzate per servizi di pubblica utilità e/o interesse.

Art. 59.

Misure di salvaguardia del P.T.C.P.

1. A decorrere dalla data di adozione del P.T.C.P. e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali comunali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Art. 60.

Misure di salvaguardia del P.S.C.

1. Il dirigente od il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire, quando accerti che tali domande siano in contrasto con l'atto di pianificazione territoriale adottato dal comune e con le misure di salvaguardia del Q.T.R. e del P.T.C.P.

2. La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.

TITOLO X

DELEGA DI FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 61.

Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive

1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'art. 31, comma 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle province.

2. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al regio decreto-legge 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai comuni unitamente al provvedimento di permesso di costruire.

3. Il previo rilascio dei pareri paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 è delegato esclusivamente ai comuni.

4. Con atto successivo la Regione regolerà il conferimento di specifiche funzioni ai comuni, in materia edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo abilitativo avviando il miglioramento del decoro urbano e della qualità ambientale del patrimonio edilizio.

Art. 62.

Adempimenti della Regione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale elabora il documento Q.T.R. con i contenuti di cui all'art. 17 e lo trasmette al consiglio regionale, alle province ed ai comuni, ai sensi dell'art. 25.

2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, la giunta regionale approva gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 66 e provvede a raccogliere in un'unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

Art. 63.

Adeguamenti ed aggiornamenti

1. Gli adeguamenti del Q.T.R. possono essere promossi dal consiglio regionale, da una o più province, dai comuni la cui popolazione complessiva superi di 1/3 quella definita nell'ultimo censimento del totale regionale, qualora si verificano modifiche alla normativa vigente, ovvero sopraggiungano motivi che determinino la totale o parziale inattuabilità dello stesso Q.T.R.

2. Il consiglio regionale provvede all'adeguamento ed all'aggiornamento del Q.T.R. con le procedure di cui al precedente art. 25 ma con i termini ridotti della metà nel caso di modifiche inerenti disposizioni programmatiche o rese necessarie da variazioni della normativa vigente.

Art. 64.

Adepiamenti delle provincie

1. I P.T.C.P. vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17. Le previsioni di detti strumenti vanno adeguare se in contrasto con le suddette linee guida nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee.

2. Per i P.T.C.P. adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme procedurali e di salvaguardia vigenti alla data di adozione con l'obbligo di recepimento, per lo strumento approvato, delle linee guida come indicato al precedente comma.

3. I P.T.C.P. vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Q.T.R.

4. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 le province continuano ad adottare i P.T.C.P. applicando le norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge con l'obbligo di adeguamento alle suddette linee guida come indicato al precedente comma 1.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, si applicano i poteri sostitutivi di cui al successivo art. 67.

Art. 65.

Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della legge

1. I comuni sprovvisti di piano urbanistico o con strumenti urbanistici decaduti, entro tre mesi dall'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 devono dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. previsto dalla presente legge.

2. Gli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17. A partire da tale data, le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei suoli urbanizzati, come individuati dallo strumento urbanistico vigente purché non in contrasto con le suddette linee guida regionali, restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive la cui attuazione è subordinata alla definizione di piani operativi e/o piani attuativi previsti dalla presente legge. Se lo strumento urbanistico generale risulti in contrasto rispetto alle suddette linee guida esso va adeguato nei termini indicati nel provvedimento di emanazione delle stesse linee. Fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali sono consentite variazioni agli stessi derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria 2000/2006, ovvero da contatti di programma, patti territoriali o da altri strumenti che prevedono l'utilizzazione in forma di cofinanziamento di risorse dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, e provenienti dal mercato. Nei casi da ultimo indicati, fino all'approvazione dei P.S.C., la Regione provvede, sentita la commissione consiliare competente, in deroga alle prescrizioni di cui ai titoli dal primo al quinto della presente legge, a promuovere appositi accordi di programma territoriali ai sensi dell'art. 1, commi da 1 a 4, della legge 26 dicembre 2001, n. 443.

3. Agli strumenti urbanistici o loro varianti, adottati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali di applicazione e di salvaguardia vigenti alla data di adozione suddetta fermo restando l'obbligo di adeguamento dello strumento approvato, come indicato al comma precedente, se in contrasto con le linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17 della presente legge.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 5 dell'art. 17, i comuni continuano ad adottare gli strumenti urbanistici generali optando per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e di salvaguardia di cui alla legge n. 1150/1942 sempre con l'obbligo di adeguamento dello strumento approvato, come indicato al comma precedente.

5. I comuni sostituiti con provvedimento regionale nell'approvazione del proprio strumento urbanistico e che alla data di entrata in vigore della presente legge il commissariamento non ha prodotto almeno l'adozione del piano, possono con delibera consiliare riacquistare i poteri di adozione ed approvazione dei piani nei propri consigli comunali.

6. In caso di adeguamenti resi necessari per errori materiali di trascrizione, grafici e/o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.

7. Le modifiche d'ufficio e le prescrizioni di cui al 20 comma dell'art. 10 L.U. n. 1150 del 1942 e successive modificazioni avranno ad oggetto anche l'osservanza delle norme della presente legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66.

Atti regionali di indirizzo, coordinamento e attuazione

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta:

a) atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatrici delle province e dei comuni;

b) atti di coordinamento tecnico, aventi per oggetto i necessari corredi che attengono, attraverso relazioni geologico-tecniche, le condizioni di rischio geologico mediante le opportune indagini di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988, e successive modifiche ed integrazioni;

c) direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:

a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;

b) specifica i contenuti essenziali del documento preliminare, del quadro conoscitivo, della relazione illustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progetto del P.T.C.P., del P.S.C., del P.O.T. e dei piani attuativi;

c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le amministrazioni provinciali e le associazioni di comuni. Tali atti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 67.

Poteri sostitutivi regionali e provinciali

1. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta regionale o provinciale, nominando un apposito commissario *ad acta*, con oneri a carico degli enti inadempienti.

2. In caso di inerzia di province e comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate, rispettivamente la giunta regionale o il presidente della provincia invitano gli enti sottordinati a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente, i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la giunta regionale o quella provinciale nominando un apposito commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente inadempiente.

3. Le funzioni, le competenze ed i singoli atti per i quali è previsto il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, da parte della giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 68.

Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici

1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico a province e comuni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica.

2. La Regione concede, inoltre, contributi ai comuni ed alle province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente legge.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alle province nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed ai comuni nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione della popolazione dei comuni ammessi.

4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai comuni e dalle province interessati, al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione la pubblicazione avverrà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La formulazione della graduatoria delle province e dei comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, sulla base dei seguenti parametri:

- a) l'inesistenza di strumentazione urbanistica generale;
- b) l'elaborazione del P.S.C. in forma associata;

c) la dimensione demografica del comune, con precedenza ai comuni di minore numero di abitanti per come rilevato nell'ultimo censimento ISTAT.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 69.

Qualificazione e valorizzazione professionale

1. I soggetti titolari degli atti di governo del territorio, regolati dalla presente legge, perseguono gli obiettivi di cui alla presente legge, ai fini della redazione dei diversi strumenti di governo del territorio, mediante la valorizzazione di tutte le professionalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e nel rispetto delle competenze nello stesso individuate. Sono da considerare esperti tutti i soggetti in possesso dei titoli di studio elencati negli articoli 17 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.

2. Al fine di elevare la qualità delle prestazioni professionali, anche incentivando il confronto e la concorrenzialità, gli affidamenti degli incarichi per atti di pianificazione e connessi, previsti dalla presente legge, devono prevedere, sempre, procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, con avviso preventivo nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

3. Ai fini delle analisi, delle relazioni e degli studi relativi ai beni archeologici, storici ed artistici ed ambientali, per le finalità della presente legge, sono considerati esperti i laureati in storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e ogni altro professionista o esperto che possa dimostrare una specifica formazione ed esperienza nella materia.

4. Il professionista o i professionisti comunque associati, affidatari degli incarichi di cui al comma precedente sono obbligati a coinvolgere organicamente nella redazione dei progetti un professionista abilitato da non più di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale.

Art. 70.

Società di certificazione urbanistica (S.C.U.)

1. Presso ogni provincia è istituito l'elenco delle società di certificazione urbanistica.

2. Le Società di certificazione urbanistica, in presenza di richiesta dei comuni e degli altri enti preposti alla pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli della strumentazione di livello superiore, nonché la sua conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici.

3. Il rilascio della certificazione urbanistica sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza degli organi ordinari.

4. Essa, tra l'altro, tiene luogo:

- a) della verifica sull'adeguamento della strumentazione comunale al P.T.C.P.;
- b) dell'atto di approvazione del P.S.C.;
- c) delle osservazioni sul P.O.T. e sui P.A.U.;
- d) della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di verifica delle strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo comma;
- e) della congruenza dei contenuti dello strumento urbanistico alle vigenti norme dello Stato e della Regione.

5. La certificazione, se rilasciata positivamente, dovrà essere trasmessa immediatamente alla provincia che avrà il potere di annullarlo (in tutto o in parte) o di riformarlo nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, con provvedimento motivato, con l'indicazione delle censure specifiche e dei criteri ed elementi a cui dovrà uniformarsi l'ente che avrà, conseguentemente, la facoltà di effettuare le necessarie modifiche e correzione riproponendo il piano per la verifica conclusiva. Trascorso il termine anzidetto senza che la provincia abbia esercitato i poteri di annullamento o di riforma, la certificazione produce gli effetti di cui al precedente terzo comma.

6. Con successivo regolamento, da adottare sentite le giunte provinciali, la giunta regionale stabilirà i requisiti che dovranno possedere le Società di certificazione urbanistica (S.C.U.) e le modalità attuative per l'istruzione dell'elenco.

Art. 71.

Sportello unico

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono anche mediante l'esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto titolo secondo del decreto legislativo n. 267/2000 a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia che cura tutti i rapporti fra i soggetti privati, l'amministrazione comunale e ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine ad attività edilizie oggetto di permesso a costruire o di D.I.A. Il funzionamento dello sportello è regolato, fino alla emanazione di appositi criteri da adottarsi da parte della giunta regionale, dall'art. 5, commi 2, 3, 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 72.

Sistema informativo provinciale

1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione le province, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire il Sistema informativo provinciale per l'edilizia e l'urbanistica che ha il compito di interagire con il S.I.T.O. per le attività di cui al precedente art. 8, comma 3, lettera e).

Art. 73.

Abrogazione di precedenti norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con essa. Quanto, poi, alle norme e disposizioni degli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti edilizi che non siano conformi, si intenderanno sostituite da quelle della presente legge. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i dirigenti responsabili, con propri provvedimenti, adotteranno gli atti amministrativi di conformazione.

2. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge è curato dai dirigenti responsabili.

Art. 74.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 16 aprile 2002

CHIARAVALLOTI

02R0353

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2002, n. 20.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 31 luglio 1988, n. 17 recante: «Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti».

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 30 aprile 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge regionale 31 luglio 1988, n. 11 recante: «Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti» è così modificato:

1. A decorrere dal 1° giugno 2001 al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta una indennità per ogni giornata di seduta pari a € 100,00.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 aprile 2002

CHIARAVALLOTI

02R0392

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651780/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 7 2 7 *

€ 3,20